

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

85^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1988

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 5	Deliberazione sul Doc. IV, n. 12:	
SENATO		MACIS (PCI), f.f. relatore	Pag. 9
Composizione	5	POLLICE (Misto-DP)	9
DISEGNI DI LEGGE		SIGNORI (PSI)	9
Trasmissione dalla Camera dei deputati	6	DISEGNI DI LEGGE	
Trasmissione dalla Camera dei deputati e as- segnazione	6	Approvazione di questione sospensiva:	
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCE- DERE IN GIUDIZIO		«Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico» (232), d'iniziativa del senatore Bompiani e di altri senatori:	
Deliberazione sul Doc. IV, n. 3:		PRESIDENTE	10
GAROFALO (PCI), relatore	6	ZITO (PSI)	10
* MISSERVILLE (MSI-DN)	7	«Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344» (288), d'iniziativa del senatore Ali- verti:	
Deliberazione sul Doc. IV, n. 4:			
GALLO (DC), relatore	8		

PRESIDENTE	Pag. 10	«Ordinamento della professione di psicologo»	
BEORCHIA (DC)	11	(139), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri	
«Istituzione e disciplina delle società di		senatori	
investimento immobiliare» (332), d'iniziativa			
del senatore Berlanda e di altri senatori:			
PRESIDENTE	11	Approvazione del disegno di legge n. 16	
BEORCHIA (DC)	11	PRESIDENTE	Pag. 42 e passim
«Riordino e finanziamento dell'Istituto nazio-		REZZONICO (DC), relatore	43
nale di studi verdiani» (341), d'iniziativa dei		MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di Stato	
senatori Fabbri e Malagodi:		per la sanità	43
PRESIDENTE	11	* OSSICINI (Sin. Ind.)	55
MANZINI (DC)	12	CONDORELLI (DC)	57
«Interventi per lo sviluppo della regione		* ZUFFA (PCI)	58
Calabria» (374), d'iniziativa del senatore Mur-		FILETTI (MSI-DN)	61
mura e di altri senatori:		SPADACCIA (Fed. Eur. Ecol.)	61
PRESIDENTE	12	INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO	
CORTESE (DC)	12	PRESIDENTE	63
«Norme sul funzionamento dell'Ente naziona-		DISEGNI DI LEGGE	
le italiano per il turismo» (387), d'iniziativa		Autorizzazione alla relazione orale per il	
del senatore Fontana Elio e di altri senatori:		disegno di legge n. 752-B:	
PRESIDENTE	12	PRESIDENTE	64
VETTORI (DC)	13	MURMURA (DC)	64
«Norme per il riordinamento della struttura		Discussione e approvazione:	
militare centrale della Difesa» (557):		«Conversione in legge, con modificazioni, del	
PRESIDENTE	13	decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, re-	
BUTINI (DC)	13	cante proroga di termini previsti da disposi-	
Autorizzazione alla relazione orale per il		zioni legislative ed interventi di carattere	
disegno di legge n. 872:		assistenziale ed economico» (752-B) (Appro-	
PRESIDENTE	14	vato dal Senato e modificato dalla Camera dei	
EMO CAPODILISTA (DC)	14	deputati) (Relazione orale):	
Discussione e approvazione:		MURMURA (DC), relatore	64
«Conversione in legge, con modificazioni, del		SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presi-	
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, re-		denza del Consiglio dei ministri	66
cante fiscalizzazione degli oneri sociali, pro-		FRANCHI (PCI)	75
roga degli sgravi contributivi nel Mezzogior-		Autorizzazione alla relazione orale per il	
no, interventi per settori in crisi e norme in		disegno di legge n. 817:	
materia di organizzazione dell'INPS» (872)		PRESIDENTE	76
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Rela-		MARIOTTI (Fed. Eur. Ecol.)	76
zione orale):		Discussione:	
EMO CAPODILISTA (DC), relatore	14, 19	«Conversione in legge del decreto-legge 1°	
POLLICE (Misto-DP)	17	febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti	
FORMICA, ministro del lavoro e della previden-		in materia di opere pubbliche e di personale	
za sociale	19	degli enti locali in Sicilia» (817) (Relazione	
VECCHI (PCI)	39	orale):	
SARTORI (DC)	40	Approvazione, con modificazioni, con il	
MOLTISANTI (MSI-DN)	41	seguente titolo: «Conversione in legge, con	
Votazione finale:		modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio	
«Ordinamento della professione di psicologo»		1988, n. 19, recante misure urgenti in materia	
(16), d'iniziativa del senatore Ossicini e di		di opere pubbliche e di personale degli enti	
altri senatori;		locali in Sicilia»:	
		MARIOTTI (Fed. Eur. Ecol.), relatore	77
		POLLICE (Misto-DP)	79
		* FRANCO (MSI-DN)	80

85ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

25 FEBBRAIO 1988

TARAMELLI (PCI)	Pag. 85	GAMBINO (PCI)	Pag. 134
* BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	87	ANDÒ (DC)	135
ANDÒ (DC)	94	FILETTI (MSI-DN)	135, 137, 140
SULLA DISCUSSIONE DEI DOCUMENTI DI BILANCIO		* ANDREATTA (DC)	135
PRESIDENTE	96	CROCETTA (PCI)	140
DISEGNI DI LEGGE		* PERRICONE (PRI)	146
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 817:		ULIANICH (Sin. Ind.)	147
PRESIDENTE	97 e <i>passim</i>	ZITO (PSI)	148
* TRIPODI (PCI)	99	<i>ALLEGATO</i>	
CHIMENTI (DC)	101 e <i>passim</i>	DISEGNI DI LEGGE	
MARIOTTI (Fed. Eur. Ecol.), relatore ...	101 e <i>passim</i>	Annunzio di presentazione	151
MATTARELLA, ministro senza portafoglio per i rapporti col Parlamento	102 e <i>passim</i>	Presentazione di relazioni	151
FRANCO (MSI-DN)	105	MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
* BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	105	Apposizione di nuove firme su mozioni	151
POLLICE (Misto-DP)	109 e <i>passim</i>	Annunzio di interpellanze e interrogazioni ..	152
TARAMELLI (PCI)	112, 115	Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	167
SCIVOLETTO (PCI)	119, 143		
VETERE (PCI)	123, 124		
TOGNOLI, ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane	123		
RICEVUTO (PSI)	133		

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

DELL'OSSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acone, Acquarone, Cabras, Citaristi, Cossutta, Diana, Di Lembo, Fabbri, Falcucci, Genovese, Iannone, Leone, Natali, Nespolo, Perina, Pierri, Ranalli, Rigo, Sirtori, Torlontano, Visconti.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Sicilia, in seguito all'annullamento della elezione a senatore dell'onorevole Vito Bellafiore, ha riscontrato, nella riunione del 25 febbraio 1988, che, fra i non eletti del Gruppo di appartenenza dell'onorevole Bellafiore, ha ottenuto la maggiore cifra individuale il candidato Giuseppe Vitale.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo senatore il candidato Giuseppe Vitale per la regione Sicilia.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 25 febbraio 1988, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la regione Basilicata: Azzarà, Barca, Cardinale, Coviello, D'Amelio, Pierri, Salerno;

per la regione Toscana: Andriani, Angeloni, Bausi, Berlinguer, Biagioni, Butini, Cariglia, Favilla, Galeotti, Graziani, Margheriti, Onorato, Pieralli, Pollini, Rosati, Signori, Tedesco, Vesentini, Zuffa.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

**Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati**

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 2044. - «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990» (471-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*;

C. 1168-B. - Deputati Alinovi ed altri. - «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari» (632-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)*.

**Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione**

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2368. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico» (752-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), previ pareri della 5ª, della 6ª e della 8ª Commissione.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Esamineremo per prima quella avanzata nei confronti del senatore Florino, per il reato di cui all'articolo 341, ultimo comma, del codice penale. (Oltraggio a pubblico ufficiale) *(Doc. IV, n. 3)*.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GAROFALO, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta, che conclude nel senso della concessione dell'autorizzazione a procedere.

MISSERVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, colleghi senatori, soltanto due parole su questa richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio per un reato di oltraggio, che può essere configurato - così come la stessa relazione evidenzia e come il pretore di Napoli hanno messo in risalto chiaramente nella richiesta di autorizzazione - come un fatto strettamente collegato ad una manifestazione politica.

Credo che il relatore sia stato molto attento nell'esame dei precedenti; egli ha giustamente evidenziato che quel che rende procedibile un'autorizzazione del genere è il doppio criterio secondo il quale non esiste il *fumus persecutionis* e non sono rintracciabili nei fatti dei risvolti politici.

Circa l'esistenza del *fumus persecutionis*, soccorre la narrazione dei fatti esposta dal senatore Florino alla Commissione, e soprattutto il fatto che il magistrato non abbia evidenziato, nonostante ne avesse gli elementi, quali siano stati i fatti che hanno spinto il senatore Florino ad un comportamento di reazione ad un atto arbitrario del pubblico ufficiale. Ciò già configura di per sé una presa di posizione da parte del giudice procedente, il quale invece di valutare la fattispecie in tutta la sua interezza si è limitato ad esaminare il fatto soltanto dal punto di vista del pubblico ufficiale.

Il che configura indubbiamente una visione della vicenda che ha un chiarissimo risvolto negativo nei confronti del parlamentare verso il quale si chiede l'autorizzazione e un chiarissimo risvolto negativo verso un cittadino che è imputato ma per il quale milita la presunzione di innocenza costituzionale: essa infatti viene obliterata e messa da parte nel corso della valutazione di fatti di questa caratteristica e di questa rilevanza.

Ma quel che mi sembra decisivo perchè sia negata l'autorizzazione a procedere è la stretta connessione e la stretta qualificazione politica di un episodio di oltraggio che non può essere estrapolato dal contesto di una manifestazione alla quale il senatore Florino aveva diritto di accedere attraverso le corsie preferenziali, che aveva delle scadenze precise e soprattutto dei tempi di realizzazione ben predeterminati: il comportamento del pubblico ufficiale - nella fattispecie un sottufficiale dei vigili urbani del comune di Napoli - voleva invece impedirgli di raggiungere il luogo dove si teneva la manifestazione politica. Tutto questo configura l'attività del senatore Florino, comunque la si voglia classificare dal punto di vista penale, come un'attività che ha un'impronta, un'origine, una caratteristica e uno svolgimento di carattere politico.

Per cui, pur condividendo il criterio generale evidenziato dal relatore, bisogna mettere in luce che nei fatti che stiamo esaminando emergono risvolti politici: il relatore, del resto, lo ha sottolineato quando ha detto che esiste la circostanza di un comizio a cui l'onorevole Florino intendeva partecipare.

Ora tutti sappiamo come le nostre manifestazioni politiche siano legate a tempi di realizzazione tali per cui qualche volta è necessario correre da un posto all'altro, giungere tempestivamente in una piazza per tenere un comizio o per partecipare ad una manifestazione; e tutti sappiamo come il comportamento del pubblico ufficiale, che qualche volta ingenuamente e qualche volta maliziosamente si frappone al trasferimento dell'esponente politico, configuri proprio uno di quei casi in cui l'oltraggio, non dico che costituisce la regola, ma certo costituisce una forma di reazione anche obiettivamente e umanamente giustificabile, come nel caso di cui stiamo parlando.

Credo quindi che il giudizio del relatore, per quanto sia partito da presupposti accettabili dal punto di vista giuridico, non abbia tenuto presenti queste circostanze, che pure ha evidenziato; perciò mi pare che la relazione possa essere disattesa, sul piano delle conseguenze giuridiche di una esatta valutazione dei fatti e di una esatta ricostruzione della fattispecie in esame. Per questo, signor Presidente, colleghi, credo di poter fondatamente chiedere alla onorevole Assemblea di voler respingere la richiesta di concessione di autorizzazione a procedere. Esprimo un voto ovviamente favorevole del Movimento sociale italiano perchè sia respinta questa richiesta, cioè un voto contrario alla richiesta stessa, evidenziando che il senatore Florino per evidenti motivi di opportunità e di buon senso si asterrà dalla votazione ed evidenziando altresì che avanzo questa dichiarazione di voto anche a suo nome.

Soprattutto prego i colleghi parlamentari di considerare che qui ci troviamo di fronte ad una fattispecie che è veramente di entità minima, che può capitare ad ognuno di noi, quando ci si trovi in contingenze tali che per dover assolvere ad un mandato di carattere politico si incontri un ostacolo di questo genere; esso spesso è costituito dalla testardaggine con cui il pubblico ufficiale pretende - e nel caso in specie pretendeva ingiustamente e illecitamente - l'adempimento di certe regole che spesso sono dettate da una forma di arroganza più che da una forma di buon senso e di necessità.

Chiedo, quindi, ai colleghi senatori di voler votare contro la richiesta di autorizzazione a procedere, per riportare nel giusto alveo della misura delle cose questo episodio che non merita certamente, neppure dal punto di vista della sua entità e del suo spessore, la maestà della discussione in quest'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Florino.

Non è approvata.

Passiamo all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Bissi, per i reati di cui agli articoli 323 e 324 del codice penale (abuso di poteri di ufficio e interesse privato in atto di ufficio) (*Doc. IV, n. 4*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

GALLO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rimetto alla relazione scritta che illustra la deliberazione assunta all'unanimità della Giunta delle autorizzazioni di non concedere l'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Bissi.

È approvata.

Passiamo all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Pollice per il reato di cui agli articoli 110 e 595 del codice penale ed all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo stampa) (*Doc. IV, n. 12*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

MACIS, *f.f. relatore*. Signor Presidente, in assenza del relatore senatore Mazzola, mi rimetto alla relazione scritta.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che su questa vicenda la Giunta delle autorizzazioni a procedere è stata cortese nel respingere la richiesta pervenuta dal magistrato. Non so se i colleghi hanno letto il documento, tuttavia come esempio vorrei richiamare gli avvenimenti. Circa due anni fa, nella mia veste di deputato, ho visitato un carcere di questo paese, il carcere di Bergamo (e a tale proposito chiedo al relatore di correggere la relazione perchè non si tratta del carcere di Brescia); in quella occasione ho avuto modo di conoscere il caso umano della modella Terry Broome, che mi ha consegnato una lettera da rendere pubblica a proposito di un oltraggio da lei subito, che consiste nel fatto che il suo caso è stato portato a conoscenza di tutti e svilito attraverso un film.

Io sono stato praticamente il latore di questa lettera che ho reso di pubblico dominio. Nella lettera si esprimevano degli apprezzamenti di carattere critico nei confronti del film che come tali, giustamente, rientravano nei diritti del singolo cittadino, ma soprattutto, nel caso della cittadina Broome, nei suoi diritti di parte lesa.

Il giudice per due volte, una volta alla Camera dei deputati e ora al Senato, chiede l'autorizzazione a procedere per diffamazione. A questo punto chiedo che i colleghi concedano questa autorizzazione perchè io, a mia volta, vorrei poi denunciare questo giudice perchè non riesco a capire in base a quale criterio individua la possibilità di un procedimento. Infatti mi chiedo - se non fossi stato deputato o non fossi attualmente senatore - in base a quali criteri il giudice potrebbe individuare il reato di diffamazione, soprattutto nei confronti di un produttore di un film osceno, vergognoso e speculatore nei riguardi di una persona che aveva sbagliato, perchè aveva commesso un omicidio, ma che continuava ad essere vilipesa, offesa nella sua dignità di donna che ha vissuto il dramma cocente di essere assassina: non si può uccidere moralmente una persona in questo modo, facendola oggetto di un film di quella natura.

SIGNORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORI. Signor Presidente, per quanto ci riguarda, in contrasto con l'opinione del senatore Pollice, noi voteremo contro l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti.

MACIS, *f.f. relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACIS, *f.f. relatore*. Signor Presidente, in sostituzione del relatore voglio ringraziare il senatore Pollice del suo intervento nel corso del quale non ha fatto altro che ribadire le ragioni per le quali la Giunta per le autorizzazioni a

procedere ritiene che questa Assemblea non possa privarsi di un suo componente, aggiungerei soprattutto se questo suo componente è il senatore Pollice. (*ilarità*).

Per questi motivi confermiamo la proposta di negare l'autorizzazione a procedere (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pollice.

È approvata.

Si è trattato di un vero e proprio plebiscito a favore del senatore Pollice. (*ilarità*).

Approvazione di questione sospensiva per il disegno di legge n. 232

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico», di iniziativa dei senatori Bompiani, Condorelli, Jervolino Russo, Imbriaco, Melotto, Meriggi, Muratore, Ranalli, Ongaro Basaglia, Alberti, Salerno e Azzarà, per il quale è stata approvata dall'Assemblea, nella seduta del 21 gennaio 1988, la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

ZITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZITO. Signor Presidente, la Commissione sanità ha proseguito il dibattito su questo disegno di legge, senza però riuscire a concluderlo. Ciò per due ragioni: in primo luogo, per l'obiettivo complessità e difficoltà dei problemi da affrontare in relazione al disegno di legge in questione; in secondo luogo, per il fatto che la Commissione non ha potuto utilizzare appieno il tempo trascorso dal momento in cui il Senato ha concesso la procedura di urgenza per tale disegno di legge. Infatti, non solo è intervenuta la crisi di Governo, ma la Commissione ha dovuto anche occuparsi di un decreto-legge emanato in conseguenza delle variazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo della finanziaria, così come licenziato dal Senato.

Per queste ragioni, signor Presidente, chiedo che il disegno di legge venga rinviato in Commissione per l'ulteriore prosecuzione del dibattito.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva per il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 232, presentata dal senatore Zito.

È approvata.

Approvazione di questione sospensiva per il disegno di legge n. 288

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge

26 maggio 1966, n. 344», di iniziativa del senatore Aliverti, per il quale è stata approvata dall'Assemblea, nella seduta del 21 gennaio 1988, la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

BEORCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEORCHIA. Signor Presidente, la 6ª Commissione permanente ha iniziato, ma non ha ancora potuto concludere, anche per le vicende che hanno caratterizzato quest'ultimo periodo della nostra vita parlamentare, l'esame del provvedimento in questione.

Per tali motivi, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, chiedo il rinvio in Commissione della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva per il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 288, presentata dal senatore Beorchia.

È approvata.

Approvazione di questione sospensiva per il disegno di legge n. 332

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione e disciplina delle società di investimento immobiliare», di iniziativa dei senatori Berlanda, Aliverti, Beorchia, Santalco, Triglia, Ruffino, Di Lembo, De Giuseppe, Fontana Elio, Angeloni, Ferrari-Aggradi, Cuminetti, Sartori, Golfari, Rezzonico, Vercesi, Bompiani, Citaristi, Ianni, De Cinque, Pinto, Coviello, Covello, Bernardi, Perugini e Vettori, per il quale è stata approvata dall'Assemblea, nella seduta del 21 gennaio 1988, la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

BEORCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEORCHIA. Anche per questo provvedimento, signor Presidente, la Commissione ha iniziato l'esame, ma non ha ancora potuto concluderlo. Per tali motivi, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, chiedo il rinvio della discussione in Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva per il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 332, presentata dal senatore Beorchia.

È approvata.

Approvazione di questione sospensiva per il disegno di legge n. 341

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani», di

iniziativa dei senatori Fabbri e Malagodi, per il quale è stata approvata dall'Assemblea, nella seduta del 21 gennaio 1988, la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

MANZINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZINI. Signor Presidente, anche la 7ª Commissione non ha potuto iniziare l'esame di questo provvedimento e quindi chiede il rinvio per potervi procedere.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva per il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 341, presentata dal senatore Manzini.

È approvata.

Approvazione di questione sospensiva per il disegno di legge n. 374

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interventi per lo sviluppo della regione Calabria», di iniziativa dei senatori Murmura, Perugini, Donato, Covellò, Coviello, Azzarà, D'Amelio, Giacobazzo, Salerno e Di Lembo, per il quale è stata approvata dall'Assemblea, nella seduta del 21 gennaio 1988, la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

CORTESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. Signor Presidente, onorevoli senatori, in relazione al disegno di legge relativo agli interventi per lo sviluppo della regione Calabria, di iniziativa parlamentare, chiedo, a nome della Commissione bilancio e programmazione economica, il rinvio in Commissione. Infatti la Commissione non ha avuto l'opportunità di affrontare in questo periodo il complesso problema degli aiuti da fornire a questa regione, in relazione alle questioni che essa presenta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva per il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 374, presentata dal senatore Cortese.

È approvata.

Approvazione di questione sospensiva per il disegno di legge n. 387

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sul funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo», di iniziativa dei senatori Fontana Elio, Vettori, Aliverti, Cassola, Mancina, Petrarà, Citaristi, Rebecchini, Cappelli, Pezzullo, Fogu, Perugini,

Amabile, Pagani, Fassino, Baiardi, Galeotti, Consoli e D'Amelio, per il quale è stata approvata dall'Assemblea, nella seduta del 21 gennaio 1988, la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

VETTORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETTORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per il disegno di legge n. 387 è stata chiesta ed ottenuta la procedura abbreviata per un testo già approvato dal Senato e recante: «Norme sul funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo».

La Commissione di merito ha esaminato il provvedimento nello spirito di ovviare al più presto ad alcune insufficienze nel funzionamento dell'Ente.

Il nuovo Governo, a mezzo del nuovo Ministro del turismo, ha peraltro dichiarato di voler presentare un proprio disegno di legge di riforma. L'iniziativa del Ministro si è concretata soltanto recentemente, mentre la Commissione aveva anche altri impegni relativi alla situazione parlamentare, e ciò è avvenuto con la presentazione di alcuni emendamenti che la Commissione non ha potuto esaminare.

Quindi, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, a nome della 10ª Commissione vorrei formulare la richiesta di sospensiva per il rinvio in Commissione del disegno di legge in questione, pur comprendendo che ciò significa perdere la possibilità di esaminarlo con la procedura abbreviata.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva per il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 387, presentata dal senatore Vettori.

È approvata.

Approvazione di questione sospensiva per il disegno di legge n. 557

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per il riordinamento della struttura militare centrale della Difesa», per il quale è stata approvata dall'Assemblea, nella seduta del 21 gennaio 1988, la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

BUTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTINI. Signor Presidente, il disegno di legge n. 557 riporta un testo che fu già approvato dal Senato. La Commissione ha cominciato l'esame ma non l'ha concluso.

Pertanto, a nome della 4ª Commissione, chiedo all'Assemblea il rinvio in Commissione, proponendo la questione sospensiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva per il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 557, presentata dal senatore Butini.

È approvata.

**Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 872**

EMO CAPODILISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EMO CAPODILISTA. A nome della 11ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 872, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Emo Capodilista si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS» (872) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS», già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

EMO CAPODILISTA, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, il disegno di legge al nostro esame fa seguito ad una lunga serie di 26 decreti, iniziata con il decreto del 7 febbraio 1978, n. 15, tutti decaduti o respinti, con l'unica eccezione della legge 31 luglio 1986, n. 440, che ha convertito il decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, sanando anche gli effetti di due decreti-legge precedenti.

Appare opportuno, pertanto, ovviare, almeno in parte, ad un così alto grado di precarietà, molto criticato e mal sopportato da imprese e lavoratori, assicurando almeno un periodo di certezze che potrebbe consentire di predisporre una normativa organica di riordino del settore entro il novembre 1988. La decretazione d'urgenza, quindi, si rende necessaria sia per evitare l'interruzione dei benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, sia per provvedere alla proroga di disposizioni e di termini in materia di contributi e di prestazioni previdenziali; essa è altresì volta ad introdurre una più razionale e compiuta

disciplina sanzionatoria per le omissioni e le evasioni contributive, in relazione all'esigenza di assicurare agli istituti previdenziali il mantenimento dei flussi contributivi indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Per tutti questi motivi mi permetto di insistere perchè si cerchi di varare il provvedimento così come è stato approvato dalla Camera, ritirando eventualmente gli emendamenti - questa volta veramente pochi, in verità - presentati solo dal senatore Pollice, in quanto i termini per la conversione in legge del decreto al nostro esame scadono lunedì prossimo.

Desidero a questo punto rendere noti all'Assemblea i pareri favorevoli espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente.

Cito testualmente tali pareri: «La 1ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, non si oppone al suo ulteriore corso, soprattutto al fine di pervenire sollecitamente alla definizione di un provvedimento il cui *iter* si è rivelato particolarmente travagliato». La 5ª Commissione permanente ha espresso un parere più dettagliato, che leggo testualmente: «La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole tenuto anche conto del fatto che i rilievi sollevati dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle Camere del precedente decreto-legge n. 442 appaiono sostanzialmente risolti.

La Commissione, inoltre, a maggioranza, ritiene di dovere richiamare l'attenzione della Commissione di merito sugli effetti prospettici, anche di ordine finanziario, che potranno derivare dalla disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, ove il beneficio ivi previsto fosse poi invocato da imprese non cooperative che operino nei servizi di produzione e lavoro; inoltre, occorrerebbe altresì riflettere sulla coerenza della disposizione in questione con le direttive comunitarie in materia di garanzia della concorrenza».

Mi permetto a questo punto, signor Presidente, di invitare l'Assemblea a riflettere sul fatto che dipenderà poi solo dalla volontà del legislatore la decisione di estendere eventualmente le facilitazioni a soggetti che non siano cooperative. Inoltre, vorrei ricordare il fatto che, per quanto riguarda gli oneri previdenziali, non è ancora prevista un'armonizzazione fra i vari Stati della Comunità, mentre già esiste una previsione in questo senso per quanto riguarda gli oneri fiscali. A tale proposito la discussione è appena iniziata e si ritiene che l'argomento dovrà essere affrontato dopo la realizzazione del Mercato unico europeo, che dovrà avvenire entro il 1992. Mi sembra, quindi, che il margine di tempo a nostra disposizione per riflettere su questa sollecitazione che ci viene dalla 5ª Commissione permanente sia piuttosto ampio.

Il disegno di legge sottoposto alla nostra attenzione reca la conversione in legge del decreto 30 dicembre 1987, n. 536, con il quale il Governo reitera per la settima volta alcuni provvedimenti in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, prevedendo altresì interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS. Questa reiterazione, come tutti sappiamo, si impone in quanto il disegno di legge di conversione del precedente decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, approvato dalla Camera dei deputati, con modificazioni, nella seduta del 13 dicembre 1987 e dal Senato nella seduta del 16 dicembre 1987, è stato poi rinviato alle Camere con messaggio

motivato del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, in data 28 dicembre 1987.

I motivi di rilievo per carenza di copertura finanziaria riguardano l'articolo 3, comma 3-bis, che disponeva appunto facilitazioni ai soci delle cooperative di servizi di tutta Italia e che avrebbe comportato un onere - secondo i calcoli fatti - di 440 miliardi; i commi 1-bis, 18-bis e 26-bis dell'articolo 6, che riguardavano la sospensione dei contributi all'ENAOLI e all'ENPI, le rendite permanenti per infortunio, che non dovevano concorrere al reddito familiare, e pertanto implicavano una diminuzione di gettito IRPEF e un'aliquota ridotta alle società di persone composte da artigiani in maggioranza o, qualora fossero due, almeno da un artigiano su due; nonchè il nuovo testo del comma 1 dell'articolo 8, il quale prescriveva una rendita vitalizia, qualora non si fossero effettuati i prescritti versamenti per avere diritto alle pensioni.

Queste modifiche, approvate dalla Camera in sede di conversione del decreto-legge (ma poi il Senato non apportò ulteriori modifiche per evitare di far scadere i termini), sono state poi rimediate - almeno sostanzialmente - nel nuovo decreto presentato dal Governo; mi riferisco precisamente ai commi 1-bis, 18-bis e 26-bis dell'articolo 6, mentre sono stati limitati gli sgravi contributivi, previsti dall'articolo 3-bis di quel testo, ai soli soci delle cooperative soggetti alla disciplina del decreto presidenziale 30 aprile 1970, n. 602, operanti nel solo Mezzogiorno. Tale limitazione, onorevoli colleghi, pare consenta di superare il rilievo mosso dal Presidente della Repubblica.

Il Governo inoltre, allo scopo di superare i rilievi presidenziali in ordine al primo comma dell'articolo 8, ripropone in linea di massima la formulazione originaria con alcuni adattamenti tecnici volti a definire in tempi più ristretti le posizioni contributive dei lavoratori per i periodi lavorativi in predicato, compresi - come è noto - tra il 1974 e il 1977. In particolare la formulazione del comma 4 dell'articolo 1 accoglie quasi integralmente le modifiche della legge 1º marzo 1986, n. 64, richieste con disegno di legge n. 344 di iniziativa del consiglio regionale della Sardegna.

Vengono poi riproposte le disposizioni introdotte in sede parlamentare non interessate dal messaggio di rinvio presidenziale.

In conclusione, gli aspetti innovativi del decreto-legge n. 536, rispetto al precedente decreto n. 442, sono riscontrabili nell'articolo 1, commi 2, 3 (*ex 2-bis*), 7 (*ex 6*) e 13 (*ex 10-bis* modificato); nell'articolo 2, comma 2; nell'articolo 3, comma 4; nell'articolo 4, commi 1, 3, 6, 7, 9 (*ex 8-bis*), 11 (*ex 10*), 13, 14 e 15; nell'articolo 5, commi 4 e 6 (*ex 5-bis*); nell'articolo 6, comma 6, secondo periodo; nell'articolo 12, commi 13, 23 e 24. Non vengono invece più riprodotti i commi dal terzo al settimo dell'articolo 10, anch'essi cancellati dal Parlamento nel precedente disegno di legge approvato, che decretavano norme in materia di organizzazione dell'INPS; peraltro si accolgono anche le modifiche introdotte dal Parlamento ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 10. È stato inoltre introdotto un nuovo articolo 12 e ripristinato, con il nuovo articolo 13, l'*ex* articolo 12.

La Camera, nell'approvare il disegno di legge di conversione del decreto in questione che ho appena illustrato, ha apportato alcuni emendamenti di carattere sostanzialmente tecnico e di coordinamento. All'articolo 3, comma 4, ha voluto precisare che le cooperative, ai soci delle quali sono estese le disposizioni previste dall'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modifiche e integrazioni, sono quelle di servizi di produzione e

lavoro e ritengo si debba intendere il testo con la virgola conforme a quello del richiamato decreto presidenziale 30 aprile 1970, n. 602.

All'articolo 4 la Camera dei deputati ha introdotto la norma secondo la quale le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, per regolarizzare le posizioni pregresse, trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti che provvedono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al pagamento in due rate bimestrali uguali e consecutive, in carenza di precedente pagamento o domanda di rateizzazione.

All'articolo 6 vengono estese alla regolarizzazione prevista anche per le imprese agricole le facilitazioni di cui all'articolo 4, comma 7, limitatamente alle somme aggiuntive, e quelle previste dal comma 8. Inoltre il termine previsto al comma 8 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è differito alla data certa del 31 dicembre 1988, anziché al trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 del richiamato articolo.

Inoltre, al comma 3 dell'articolo 8, ai fini della maturazione del diritto e della misura delle prestazioni di vecchiaia e di invalidità per i superstiti, il lavoratore deve presentare domanda all'INPS con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto suddetto, anziché entro 30 giorni dal ricevimento dell'estratto conto.

All'articolo 10, comma 1, si dispone che le norme restino in vigore fino all'approvazione, anziché fino alla adozione, delle delibere di modifica alle discipline delle gestioni amministrate dall'INPS.

Infine la Camera dei deputati ha soppresso - e questo è importante - il comma 2 dell'articolo 11 che intendeva adempiuto l'obbligo assicurativo previsto con la legge 3 ottobre 1987, n. 398, qualora i lavoratori interessati risultassero assicurati con compagnie private, e ha unificato nell'articolo 12 del disegno di legge il contenuto degli ultimi tre articoli, 12, 13 e 14 del decreto-legge governativo.

È questo in sintesi il contenuto del disegno di legge che oggi ci accingiamo ad esaminare, e spero ad approvare senza modifiche, in modo che possa ottenere un rapido consenso in considerazione della prossimità della sua scadenza. Gli altri punti innovativi ed importanti del decreto, già contenuti nella precedente versione, credo siano stati già compiutamente illustrati e discussi in occasione della precedente discussione svoltasi in Senato nel dicembre scorso.

Per questi motivi, signor Presidente, vorrei chiedere all'Assemblea di passare rapidamente all'approvazione del testo trasmessoci dalla Camera dei deputati senza apportarvi modifiche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pollice. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, il collega relatore ha involontariamente ricordato la travagliata storia di questo provvedimento, delle sue sette reiterazioni, ad ognuna delle quali ha subito delle modifiche con le quali - come sempre avviene per i decreti riguardanti queste materie - sono stati inseriti nuovi argomenti e nuovi provvedimenti.

Nell'ultimo dibattito svoltosi al Senato non più tardi di due mesi fa avevo pregato a nome del mio Gruppo di apportare alcune modifiche al

decreto-legge sulla linea del buon senso. Le modifiche erano tese a far sì che queste disposizioni non fossero applicate alle aziende condannate per violazione delle norme sul collocamento, e ciò per una questione di buon senso.

Come si fa a concedere delle facilitazioni, a riconoscere degli utili, ad aziende che reiteratamente, per anni e anni, hanno violato le norme sul collocamento? In questi termini avevamo presentato un emendamento allora, che riproponiamo nuovamente oggi.

In sostanza, dall'intervento del relatore si desume l'invito ad approvare con urgenza questo provvedimento, essendo una vergogna ed uno scandalo perpetuare questa situazione (egli non lo ha detto, perchè fa parte della maggioranza; io interpreto però le sue parole così come egli interpreta le mie). Si tratta davvero di uno scandalo, di una vergogna; non possiamo continuare a riconoscere facilitazioni ad aziende che per anni hanno violato le norme sul collocamento.

Ho presentato inoltre altri due emendamenti, uno all'articolo 5 e l'altro all'articolo 8. Con l'emendamento 5.1 chiedo che vengano compresi anche «quei lavoratori considerati in esubero dai nuovi assetti societari e produttivi, dipendenti da industrie siderurgiche in amministrazione straordinaria per le quali sia cessata la continuità di impresa perchè si sono riconvertite».

La necessità di richiamare l'attenzione su questo punto nasce dalla storia di alcune aziende italiane, dalla storia di alcuni lavoratori. Una di queste aziende è la FIT-Ferrotubi di Sestri Levante: si tratta della storia straziante di centinaia di lavoratori, impegnati in una lotta storica; la storia di donne e di uomini licenziati, dell'economia di un'intera città gettata in malora; è soprattutto il dramma di molti lavoratori che, dopo anni di lavoro, non vedono alcuna possibilità di recupero nella società lavorativa. Sono tutte persone tra i quaranta e i cinquanta anni: dove andranno a lavorare queste persone? Quali possibilità di lavoro avranno nei prossimi anni?

Se non sarà riconosciuta loro la possibilità di usufruire del prepensionamento o di altre incentivazioni, questi lavoratori si troveranno senza lavoro, senza alcuna possibilità di rioccupazione, in attesa di una pensione che arriverà chissà quando, essendo ancora lontani dall'età pensionabile.

Il Gruppo di Democrazia proletaria aveva presentato questi emendamenti alla Camera dei deputati, ma sono rimasti lettera morta.

Infine, sempre in tema di organizzazione dell'INPS abbiamo proposto l'emendamento 8.1, con il quale chiediamo che si proceda direttamente all'accredito della relativa contribuzione a favore dell'assicurato, in presenza di documentazione certa, risalente all'epoca in cui il rapporto di lavoro ha avuto luogo. Essendomi dilungato nell'illustrazione degli emendamenti, li darò poi per illustrati perchè sono la ragione anche del mio intervento e della mia opposizione. In ogni caso ricordo che noi subordinavamo l'accredito agli accertamenti di legge da parte dell'INPS o dell'ispettorato del lavoro circa la sussistenza dell'obbligo assicurativo.

Queste sono le ragioni per le quali ci eravamo appellati al ministro Formica e alla sensibilità dei colleghi e non riesco a capire perchè un provvedimento che può sanare una situazione particolare non viene utilizzato. Il conteggio è presto fatto: voi direte che è una piccola cosa, 150 lavoratori e 50 lavoratrici che interessano soprattutto Sestri Levante e alcune decine di lavoratori sparsi per l'Italia; ma in un paese dove tutto è possibile, dove qualsiasi operazione, anche la più sporca, è stata autorizzata e

giustificata, non riesco a capire perchè è stato eretto un muro nei confronti di questa situazione particolare.

Proprio con l'arezza per le cose che ho detto, preannuncio il voto contrario. Si dice che vi è la preoccupazione di non dover ritornare alla Camera. Certo, onorevoli colleghi, al provvedimento sono interessati centinaia e centinaia di lavoratori: so benissimo che la cassa integrazione e alcuni problemi che si riferiscono agli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, soprattutto per interventi nei settori in crisi, rendono necessaria la definitiva approvazione di questo provvedimento. Eppure in questo caso si è avuta proprio una mancanza di sensibilità e di buon senso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

EMO CAPODILISTA, *relatore*. Più che ad una mancanza di sensibilità e di buon senso, mi pare, senatore Pollice, che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che ci è stato rinviato dal Presidente della Repubblica perchè in alcuni punti non trovava copertura finanziaria. Il Governo ha ripresentato alla Camera lo stesso provvedimento che avevamo approvato l'altra volta, modificando quei punti su cui da parte del Presidente della Repubblica ci fu rimproverata la mancanza di copertura: nulla più di questo. La Camera ha fatto delle modifiche molto modeste anche di miglioramento del testo (del resto vorrei sentire anche cosa ne pensa il Governo) ma, se esistevano le condizioni per approvare questo provvedimento in dicembre, non vedo per quale motivo non debbano esistere anche adesso.

È per questo motivo che mi dichiaro contrario agli emendamenti, soprattutto perchè farebbero decadere ancora una volta questo provvedimento e aggraverebbero quelle condizioni che il senatore Pollice ha qui criticato come insostenibili, per cui mi pare che egli sia in contraddizione.

Credo che certamente almeno uno degli aspetti che ha sollevato meriterebbe anche di essere preso in considerazione, ma se lo facessimo si riprodurrebbe e si aggraverebbe ancora quella situazione che egli giustamente ha qui rimproverato. Cerchiamo intanto di prevedere che forse - se il Governo terrà conto delle situazioni qui illustrate, almeno di una di esse - in futuro potremo certamente intervenire, senza però far decadere questo decreto. Ecco perchè sono contrario agli emendamenti presentati. Naturalmente vorrei sapere cosa ne pensa il Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto il relatore. Senatore Pollice, la storia di questo decreto è a lei molto nota: è un decreto - è stato ricordato bene - reiterato più volte e torna al nostro esame perchè è stato rinviato dal Presidente della Repubblica per alcune correzioni che dovevano essere apportate, così come è stato fatto. Ho l'impressione che in questi decreti si intendano aggiungere tutte le cose che sono in sospeso. Si registra un po' la sindrome «dell'ultimo vagone»: questo è l'ultimo vagone che passa ed ognuno ne approfitta. Ogni legge che arriva in Parlamento è considerata sempre l'ultimo vagone: così è successo per la finanziaria, così succede per i

decreti. Spero che noi avremo tempo e modo per esaminare le questioni giuste anche con altri vettori.

Perciò ritengo, come ha già detto il relatore, che il decreto debba essere convertito, anche perchè non vi sarà più tempo, se dovesse essere modificato qui al Senato, per poterlo riesaminare alla Camera.

POLLICE. Non ci sarà più il Governo!

PRESIDENTE. Invito preliminarmente il senatore segretario a dare lettura del parere sugli emendamenti relativi al disegno di legge n. 872, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento.

POZZO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 872, trasmessi ai sensi dell'articolo 100, settimo comma del Regolamento, del senatore Pollice, dichiara di non avere nulla da osservare sull'emendamento 1.1, ed esprime parere contrario sull'emendamento 5.1, volto ad estendere anche ai lavoratori dipendenti da industrie siderurgiche in amministrazione straordinaria il beneficio del prepensionamento già concesso dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto esclusivamente alle donne dipendenti del settore siderurgico, in quanto l'allargamento della platea dei beneficiari è tale da comportare un incremento degli oneri a carico del bilancio dello Stato, oneri non quantificati nè coperti.

Quanto poi all'emendamento 8.1, che sembra, ad un primo esame, avere esclusivamente una portata tecnica, è opportuno ottenere comunque assicurazioni dal rappresentante del Tesoro in ordine alla insussistenza di eventuali maggiori oneri».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3, al comma 4, dopo la parola: «cooperative», sono aggiunte le seguenti: «di servizi di produzione e lavoro».

All'articolo 4, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti che, non avendo provveduto al pagamento ovvero a presentare la domanda di rateazione entro i termini ivi previsti, vi provvedano entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento rateale deve essere effettuato in due rate bimestrali uguali e consecutive, di cui la prima entro il 31 marzo 1988».

All'articolo 6:

dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

«13-bis. Alla regolarizzazione effettuata ai sensi del comma 13 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7, limitatamente alla somma aggiuntiva, e 8»;

al comma 24, le parole da: «trecentosessantacinquesimo» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1988».

All'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per l'applicazione del comma 1 il lavoratore deve presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso».

All'articolo 10, al comma 1, le parole: «restano in vigore fino all'adozione delle delibere di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «restano in vigore fino all'approvazione delle delibere di cui al comma 2».

All'articolo 11, il comma 2 è soppresso.

L'articolo 13 è soppresso.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 882, 25 febbraio 1987, n. 48, 28 aprile 1987, n. 156, 27 giugno 1987, n. 244, 28 agosto 1987, n. 358, e 30 ottobre 1987, n. 442.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, continuano ad applicarsi fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986.

2. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del

datore di lavoro di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di:

a) lire 26.000 per ogni dipendente, ridotte a lire 25.500 a decorrere dal periodo di pagà in corso al 1° gennaio 1988;

b) ulteriori lire 83.000 per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267;

c) ulteriori lire 28.000 per i dipendenti delle imprese di cui alla lettera b) che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta ai lavoratori occupati alla medesima data, è concessa, fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, oltre alla riduzione di cui al comma 2, lettera a), e al comma 7, un'ulteriore riduzione di lire 30.000.

4. Le riduzioni di cui al comma 2, con pari decorrenza, sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

5. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sostituito dal seguente:

«1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie».

6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

7. A favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni, e degli enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è concessa, per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 43.000 per ogni dipendente, ridotte a lire 42.000 a decorrere dal periodo di paga al 1° gennaio 1988.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quella di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso.

10. L'ammontare delle riduzioni di cui al presente articolo è rivalutato annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso di inflazione programmato.

11. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

- a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
- b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;
- c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986.

12. Le disposizioni di cui al comma 11 operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente all'entrata in vigore del presente decreto e che comportino danno ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento.

14. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.140 miliardi per il 1987 e in lire 7.430 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando, quanto a lire 7.110 miliardi per il 1987 e lire 7.400 miliardi per il 1988, lo specifico accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio» e, quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, quota parte dell'accantonamento concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)».

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, che è già stato illustrato.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aziende condannate per violazione delle norme sul collocamento obbligatorio previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482».

1.1

POLLICE

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Ricordo che il testo degli articoli da 2 a 4, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 2.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si deve interpretare nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, primo comma, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, che nel corso dell'anno 1985 hanno effettuato almeno 30 giornate di lavoro agricolo, alle dipendenze di terzi, il computo delle prestazioni di disoccupazione, di indennità economica di malattia e di maternità opera, per l'anno 1986, secondo quanto previsto per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici nell'anno 1985, con 51 giornate.

2. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eccezionali eventi atmosferici, nonché dalla siccità, verificatisi nel periodo dal 1° giugno 1986 al 5 luglio 1987, o che abbiano prestato attività in aziende ricadenti nelle predette aree, individuate in base alle disposizioni contenute nelle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 13 maggio 1985, n. 198, è riconosciuto per gli anni 1986 o 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici rispettivamente per l'anno 1985 o per l'anno 1986, fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole risultante dalla effettiva attività lavorativa svolta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Articolo 3.

1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30

novembre 1987. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'articolo 1.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.235 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1.746 miliardi per il periodo 1990-1998, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

3. Gli sgravi degli oneri sociali previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concessi alle aziende che istituiscono o trasferiscono unità produttive, nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, e per tutti i dipendenti ivi occupati, in numero non inferiore in ogni caso a duecento, a seguito di processi di riconversione produttiva e tecnologica accertati tramite i competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana appositi decreti tenendo anche conto della esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 40 miliardi di lire per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'ambito dell'assegnazione di 30.000 miliardi destinati agli interventi per la riduzione degli oneri sociali nel Mezzogiorno.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai soci delle cooperative di servizi di produzione e lavoro soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, operanti nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 60 miliardi di lire in ragione d'anno a decorrere dal 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'ambito dell'assegnazione di 30.000 miliardi destinati agli interventi per la riduzione degli oneri sociali nel Mezzogiorno.

Articolo 4.

1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d'anno, di importo pari:

a) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di cinque punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;

b) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;

c) al 50 per cento dei contributi o premi in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la somma aggiuntiva è pari a quella di cui alla lettera a), semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

2. La somma aggiuntiva non può superare un importo pari a due volte quello dei contributi o premi omessi o tardivamente versati. I soggetti tenuti al pagamento della somma aggiuntiva nella misura massima sono altresì tenuti al pagamento degli interessi di legge sul debito complessivo a decorrere dal giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo della somma aggiuntiva nella predetta misura massima. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali.

3. Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi di legge, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

4. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive. Per i soggetti che abbiano provveduto, ancorchè in ritardo, al pagamento dei contributi o premi relativi a periodi contributivi scaduti entro il 30 novembre 1987 e non abbiano pagato le somme aggiuntive, ovvero vi provvedano entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la somma aggiuntiva è dovuta nella misura degli interessi previsti dagli accordi interbancari di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modifica-

zioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi.

7. La regolarizzazione può avvenire altresì, previa domanda da presentarsi, per quanti non vi abbiano provveduto entro il 30 novembre 1987, a pena di decadenza entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate bimestrali eguali e consecutive, di cui la prima entro il 31 gennaio 1988. In tale caso la somma aggiuntiva è dovuta nella misura degli interessi, maggiorati di tre punti, previsti dagli accordi interbancari di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi. Per il periodo di pagamento rateale non sono dovuti interessi o somme aggiuntive. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma. Per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati si osservano le modalità stabilite dall'ente impositore.

8. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonchè all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, ed all'articolo 3, comma 1.

8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti che, non avendo provveduto al pagamento ovvero a presentare la domanda di rateazione entro i termini ivi previsti, vi provvedano entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento rateale deve essere effettuato in due rate bimestrali uguali e consecutive, di cui la prima entro il 31 marzo 1988.

9. I datori di lavoro che abbiano tardivamente effettuato all'Istituto nazionale della previdenza sociale la comunicazione prevista dall'articolo 8, comma 1, terzo capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, o che la effettuino entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono esonerati dall'obbligazione per la sanzione amministrativa prevista dal presente articolo.

10. Le disposizioni concernenti la sanzione amministrativa di cui all'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1979, n. 92, si applicano anche nei casi di incompleta, inesatta, omessa o ritardata presentazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo delle denunce contributive mensili e delle denunce trimestrali dei lavoratori occupati.

11. Le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono convalidate anche

se riguardano solo una parte del debito per contributi o premi. In tale ipotesi sul residuo debito sono applicate le somme aggiuntive nella misura stabilita nei commi 6 e 7, semprechè il versamento sia effettuato entro i termini di cui ai commi 6 e 7.

12. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

13. Per le imprese che si trovino sottoposte a procedura concorsuale, la regolarizzazione della posizione debitoria è efficace ai fini della riduzione delle somme aggiuntive, quando sia effettuata nel rispetto dell'ordine di cui all'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

14. Per i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni di cui ai commi 6 e seguenti del presente articolo si applicano purchè la denuncia pervenga entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa regolarizzazione avvenga entro i termini fissati dagli enti impositori.

15. Le sanzioni previste dall'articolo 26, penultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 6, comma 11-ter, e 8, comma 1, quarto capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denunciino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della pensione di invalidità, ovvero le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1987; la facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1986, ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1986.

2. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, è

attribuita, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al personale dipendente dalle imprese di cui all'articolo 23, comma secondo, della medesima legge per le quali sia accertata, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale.

3. Nell'articolo 1, comma quarto, della legge 31 maggio 1984, n. 193, sono abrogate le parole «e l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano fino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, alle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e al settore fibrocemento e amianto, anche per i lavoratori licenziati successivamente al 1° giugno 1985 da imprese di tale ultimo settore cessate a causa di fallimento. Per i lavoratori delle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi della normativa sopra richiamata e di quelle del settore fibrocemento e amianto il requisito di età previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato è stabilito in 52 anni. L'estensione della disciplina del prepensionamento ai lavoratori delle imprese armatoriali sopra richiamate deve intendersi nel senso che si prescinde dalle deliberazioni di cui al comma primo dell'articolo 16 ed al comma primo dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

5. In riferimento all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, le donne dipendenti del settore siderurgico possono accedere al prepensionamento anche se hanno una età inferiore a 50 anni, e comunque non inferiore ai 47 anni, purchè possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 300 contributi mensili ovvero 1.300 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 6 miliardi per il 1987, in 8 miliardi per il 1988 e in 10 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)».

6. Le domande di pensione anticipata ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, presentate fuori termine ma entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prese in esame, dai competenti enti previdenziali, su istanza degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La decorrenza della pensione è fissata nel primo giorno del mese successivo alla presentazione della predetta istanza di esame.

7. Agli effetti del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo antecedente al 1° gennaio 1986, le retribuzioni erogate in franchi svizzeri dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia vanno computate in lire italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di lire 450 per ogni franco svizzero. Sono convalidati i versamenti contributivi già

effettuati sulla base di un tasso di cambio non inferiore alla misura sopra indicata.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 1986, ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti operanti nel comune di Campione d'Italia retribuiti in franchi svizzeri.

9. Le disposizioni dell'articolo 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, vanno intese nel senso che la efficacia costitutiva della iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, fa stato, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime leggi, a tutti gli effetti, ivi compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di lire 254 miliardi per l'anno 1987 e di lire 115 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando, quanto a lire 224 miliardi per il 1987 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'apposito accantonamento «Proroga del regime di prepensionamento per il settore siderurgico e per quello dell'alluminio» e, quanto a lire 30 miliardi per il 1987 e 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'accantonamento concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)». All'onere derivante dall'attuazione del medesimo comma 4 per la parte relativa ai lavoratori delle imprese armatoriali, valutato in lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese».

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, che è già stato illustrato.

Al comma 5, dopo le parole: «le donne dipendenti del settore siderurgico», inserire le seguenti: «e quei lavoratori considerati in esubero dai nuovi assetti societari e produttivi, dipendenti da industrie siderurgiche in amministrazione straordinaria per le quali sia cessata la continuità di impresa perchè si sono riconvertite».

5.1

POLLICE

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 6 e 7 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 6.

1. Il termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è differito al 1° luglio 1988.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1987 restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

3. Il termine di cui all'articolo 31, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è prorogato al 31 dicembre 1987.

4. La normativa di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, trova applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina in materia di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 1988. Il trattamento di integrazione salariale in corso alla data del 31 dicembre 1986 è prorogabile per un periodo di dodici mesi. Ai lavoratori sospesi successivamente al 31 dicembre 1986 il predetto trattamento è corrisposto a condizione che essi abbiano un'anzianità minima di sei mesi nel settore ed abbiano prestato attività lavorativa per almeno tre mesi alle dipendenze dell'impresa che li ha sospesi.

5. Non si fa comunque luogo all'erogazione dell'integrazione salariale di cui al comma 4 nei confronti dei lavoratori che abbiano compiuto sessanta anni di età ed abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, senza aver esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. La Società INSAR Spa è autorizzata a realizzare le iniziative di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, anche a favore dei lavoratori già dipendenti dalle imprese delle aree industriali della Sardegna, appaltatrici o subappaltatrici del gruppo SIR, beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, e dell'articolo 2, comma quinto, della legge 12 agosto 1977, n. 675. Ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25. Ai predetti lavoratori è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all'articolo 5, comma terzo, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, fino al 31 dicembre 1989.

7. Per i lavoratori di cui al comma 6 e di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, e dell'articolo 4 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 6, il CIPI, con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, fermi restando gli effetti delle deliberazioni già assunte in materia dal CIPI.

9. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato in 35 miliardi di lire annue, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

10. Per consentire alla società di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, di far fronte agli oneri derivanti dal comma 6 per quanto riguarda la promozione di iniziative per il reimpiego dei lavoratori indicati nello stesso comma:

a) i fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM sono aumentati della somma di lire 3 miliardi ciascuno da destinarsi all'aumento di capitali della GEPI Spa. Per la medesima finalità il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 9 miliardi; la GEPI destinerà tali somme all'aumento di capitale dell'INSAR Spa;

b) i fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM sono ulteriormente aumentati ciascuno della somma di lire 9 miliardi da destinare all'aumento di capitale dell'INSAR Spa.

11. All'onere di lire 36 miliardi per l'anno 1987 derivante dall'applicazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 18 della legge 1º marzo 1986, n. 64.

12. Il termine di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 1986, n. 777, ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata dei contributi di cui all'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, relativa all'anno 1986, sono differiti al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Per le imprese agricole che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i termini previsti dal comma 12 e quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 777, sono sospesi. I carichi contributivi relativi all'anno 1986 e quelli di cui all'articolo 2, commi (3.1) e (6), del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, nonché per le imprese agricole operanti nel territorio della regione Sicilia anche i carichi contributivi relativi agli anni anteriori al 1986, non ancora corrisposti, dovranno essere versati senza aggravio di interessi, al Servizio per i contributi agricoli unificati tramite appositi bollettini di conto corrente postale dallo stesso Servizio predisposti, in 20 rate uguali e consecutive a cadenza trimestrale, a decorrere dal 1º febbraio 1988.

13-bis. Alla regolarizzazione effettuata ai sensi del comma 13 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7, limitatamente alla somma aggiuntiva, e 8.

14. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le denunce relative agli operai a tempo determinato ed ai compartecipanti individuali di cui agli articoli 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e 19 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, devono essere presentate, su modelli predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), agli uffici provinciali del medesimo ente, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre. Entro gli stessi termini devono essere presentate, su modelli parimenti predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati, le denunce relative agli operai a tempo indeterminato di cui all'articolo 14, settimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e relativi decreti ministeriali di attuazione. La riscossione dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali relativa ai dati dichiarati od accertati d'ufficio per ciascun trimestre dell'anno avviene mediante versamento con bollettini di conto corrente postale, predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati, alle scadenze rispettive del 10 settembre, 10 dicembre dell'anno in corso e 10 marzo e 10 giugno dell'anno successivo. I datori di lavoro che non abbiano ricevuto i bollettini entro le date sopra indicate, sono tenuti, entro i successivi dieci giorni, a richiedere direttamente ai competenti uffici provinciali dello SCAU i duplicati ed a provvedere al versamento entro i successivi cinque giorni. Nei casi di accertamento d'ufficio o su denunce di parte relativi a periodi od annualità pregresse la riscossione avviene, in una unica soluzione, alla prima scadenza utile. Nulla è innovato per quanto riguarda le modalità di accertamento e di riscossione dei premi e contributi relativi alle altre categorie di lavoratori agricoli. Fino a tutto l'anno di competenza 1987 e limitatamente ai dati già dichiarati od accertati d'ufficio alla data del 25 gennaio 1988, resta valido il sistema degli accertamenti provvisori e di conguaglio operati in base all'articolo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59. Rimangono altresì valide le procedure di riscossione già vigenti in relazione a tali accertamenti.

15. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 130.000.

16. Il massimale di cui al comma 15 può essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze della gestione.

17. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, i limiti di reddito di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, agli effetti di cui al comma 4 dello stesso articolo, per la cessazione della corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati, sono moltiplicati per 1,67, con arrotondamento alle 1.000 lire superiori.

18. A decorrere dal 1° gennaio 1987, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per le persone a carico, i limiti di reddito mensile di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, sono calcolati in via definitiva sulla base degli importi del trattamento minimo di pensione del

fondo pensioni lavoratori dipendenti, determinati in via previsionale ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

19. Nelle parole «assegni familiari» di cui all'articolo 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 876, sono comprese anche le maggiorazioni secondo la disciplina prevista dal decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni.

20. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1987, il reddito familiare di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato dai redditi conseguiti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

21. All'onere derivante dall'applicazione del comma 17, valutato in annue lire 420 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Revisione della normativa in materia di assegni familiari».

22. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, gli importi dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, nonchè delle anticipazioni erogate allo stesso titolo, non si computano nel reddito familiare di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

24. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è differito al 31 dicembre 1988.

25. In materia di assicurazione contro gli infortuni degli impiegati e dirigenti agricoli, le norme della legge 29 novembre 1962, n. 1655, e successive modificazioni e integrazioni, devono interpretarsi nel senso che tutti i soggetti di cui all'articolo 3 della predetta legge sono assicurati in via esclusiva all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura anche se addetti o sovrastanti a lavori manuali.

26. Ferma restando la validità delle cessioni di credito effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fra i crediti di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non sono compresi quelli vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali. La disposizione del predetto comma 9, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica nel senso che i crediti ammessi a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente e che il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria ha l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali. Entro novanta giorni dalla notificazione della cessione del credito, l'amministrazione debitrice deve comunicare se intende contestare il credito o se lo riconosce.

27. Per reddito di impresa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende

il reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi.

28. Per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iscritto alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali, ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è dovuta la contribuzione per la tubercolosi nonchè per l'ENAOLI, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

29. Il termine per la presentazione della domanda di prestazioni di disoccupazione in agricoltura è fissato al novantesimo giorno successivo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la domanda stessa.

30. Il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, già prorogato dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente e del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale.

31. L'articolo 23, comma 4, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, va interpretato nel senso che il mantenimento dell'iscrizione e la posizione di graduatoria nelle liste di collocamento si applicano anche ai lavoratori che siano stati assunti a tempo determinato, per una durata complessiva non superiore a quattro mesi nell'anno solare, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Articolo 7.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, successivamente alla scadenza del periodo massimo dei 24 mesi, può prorogare il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ferma restando la procedura ivi prevista, fino ad un massimo di 24 mesi.

2. Nei casi in cui la scadenza del periodo massimo previsto dall'articolo 1 del decreto-legge menzionato nel comma 1 si sia verificata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proroga può avere decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza medesima.

3. Per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è determinato nella misura del sessanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

4. Per gli operai e per gli impiegati occupati nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, il limite massimo per la facoltà di proroga di cui al comma 1 è stabilito in 36 mesi.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1987, in lire 15 miliardi, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 8.

1. Ai fini della maturazione del diritto e della misura delle prestazioni di vecchiaia, invalidità e per i superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, le disposizioni dell'articolo 23-ter del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, si applicano, su domanda del lavoratore, anche con riferimento all'attività di lavoro svolta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore, nelle singole province, del sistema di versamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, e la data del 31 dicembre 1977, ancorchè sia intervenuta la prescrizione dei relativi contributi.

2. Il rapporto di lavoro svolto nel periodo di cui al comma 1 deve risultare da prova documentale avente carattere obiettivo individuata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. Per l'applicazione del comma 1 il lavoratore deve presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, che è già stato illustrato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. In presenza di documentazione certa, risalente all'epoca in cui il rapporto di lavoro ha avuto luogo, si procede direttamente all'accredito della relativa contribuzione a favore dell'assicurato. In ogni altro caso, l'accredito resta subordinato agli accertamenti di legge da parte dell'INPS o dell'Ispettorato del lavoro circa la sussistenza dell'obbligo assicurativo».

8.1

POLLICE

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Ricordo che il testo dei rimanenti articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, ivi inclusa la soppressione dell'articolo 13, è il seguente:

Articolo 9.

1. Al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti a comunicarsi reciprocamente i dati relativi:

a) al monte salari ed al numero dei dipendenti dichiarati dai datori di lavoro in qualità di sostituti d'imposta, nonché dati rilevati ai fini contributivi;

b) al fatturato IVA denunciato o accreditato nei confronti di aziende-campione al fine di individuare zone o settori in cui più elevate siano le possibilità di omissioni o irregolarità;

c) alle dichiarazioni di cui all'articolo 69, comma secondo, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro intrattengono scambi reciproci di informazioni e comunicazione di dati e notizie con garanzia di riservatezza in ordine agli elementi trasmessi.

3. Con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Le comunicazioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono dovute anche all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Articolo 10.

1. Le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'organizzazione e le procedure relative all'accertamento, riscossione e accreditamento della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed erogazione delle prestazioni nonché l'organizzazione interna degli uffici, restano in vigore fino all'approvazione delle delibere di cui al comma 2.

2. Le modifiche alla disciplina delle materie di cui al comma 1, ad esclusione dei diritti soggettivi, e ferma restando la disciplina di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, sono adottate con delibere dei consigli di amministrazione degli istituti assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le delibere entrano in vigore dopo la loro

approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del loro ricevimento.

Articolo 11.

1. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dal versamento dei contributi, dovuti ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la parte eccedente la misura dei contributi su base convenzionale autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto predetto, semprechè non siano operanti clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto del decreto medesimo.

3. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, va interpretata nel senso che le riduzioni disposte dalla legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, si applicano nella misura cumulativa stabilita per ciascun ramo di attività e, per i rami di attività per i quali non è previsto il beneficio stesso, nella misura vigente per le imprese commerciali.

4. Nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, le parole «di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «inviati in trasferta all'estero».

Articolo 12.

1. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, già elevato a tre anni dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è elevato a dieci anni.

Articolo 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, signor Ministro, vorrei fare alcune rapide considerazioni. Le vicende di questo decreto - tormentato, come ha detto il relatore - in questi ultimi due anni, rappresentano, ritengo, la cartina al tornasole delle difficoltà e della crisi di questa maggioranza, ma anche del deterioramento del rapporto istituzionale fra Camere e potere esecutivo.

Il relatore ricordava che ci sono stati 26 decreti in materia, l'ultimo reiterato sette volte. Per trentatré volte in dodici anni il Parlamento è stato costretto a discutere di un provvedimento parziale e provvisorio in una materia estremamente delicata, perchè rivolta a sostegno alle imprese affinché esse possano svilupparsi e sostenere la concorrenza interna e soprattutto quella internazionale. Credo che le vicende del decreto che stiamo discutendo, reiterato sette volte e tre volte respinto dal Presidente della Repubblica, pongano anche delicate questioni costituzionali, in rapporto all'applicazione dell'articolo 74 della Costituzione; ma non sta a me affrontare e approfondire questo tema, che è rimesso alla considerazione e alla sensibilità dei colleghi e soprattutto della Presidenza.

Io mi auguro (e credo che ognuno di noi si auguri) che con l'approvazione di questo decreto si ponga fine veramente a questo modo di procedere in un campo estremamente importante come quello del sostegno all'attività delle imprese. Crediamo sia giunto, cioè, il momento di chiudere questo capitolo caratterizzato dall'improvvisazione, dai provvedimenti provvisori e parziali, passando, nel rispetto degli impegni più volte assunti in quest'Aula dai rappresentanti del Governo, al riordino ed alla riforma della materia. Ciò al fine di dare certezza del diritto alle imprese, affinché possano programmare le loro attività, e al fine, soprattutto, di rendere maggiormente esplicite e chiare le finalità per le quali tanto denaro viene erogato. Tali finalità, infatti, devono essere lo sviluppo dell'occupazione, l'ammodernamento e l'innovazione dell'apparato produttivo.

Riteniamo non si possa continuare su una strada caratterizzata dall'esborso di migliaia di miliardi, senza che l'intero paese ne trovi vantaggio. Un nostro collega, parlamentare alla Camera, si è sbizzarrito a conteggiare quanti miliardi sono stati concessi in questi dodici anni attraverso il sistema della fiscalizzazione degli oneri sociali, denunciando, alla fine, una somma di 130.000 miliardi. Si tratta di una somma certamente cospicua che, se ben utilizzata, avrebbe potuto produrre nell'arco di 12 anni risultati stabili e visibili per l'insieme della nostra collettività.

Penso che ognuno di noi consideri importante e doveroso un sostegno pubblico alle imprese, ma sia anche convinto che tale sostegno debba tradursi in vantaggi generali per la collettività. A mio avviso, questo deve essere l'impegno che dobbiamo assumere nell'approvare il provvedimento al nostro esame, affinché finalmente si «chiuda il cerchio», per così dire, aprendo una nuova fase, un nuovo capitolo nel modo di legiferare del Parlamento su tale argomento.

Entrando nel merito del decreto-legge al nostro esame, dobbiamo dire che esso è abbastanza corrispondente alle precedenti deliberazioni del Parlamento, e ha tenuto conto anche delle osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica circa la mancata copertura finanziaria di alcune parti. Ritengo debbano essere sottolineati gli elementi innovativi importanti presenti nel provvedimento, che andranno a vantaggio delle imprese e delle aree che sono più deboli nel nostro paese. Mi riferisco al passaggio dalla quota percentuale a quella capitaria, che va soprattutto a sostegno delle

imprese che hanno maggiore densità occupazionale, cioè delle piccole e medie imprese; oppure alle norme tese a favorire l'occupazione femminile, attraverso una quota aggiuntiva di fiscalizzazione capitaria. Mi riferisco inoltre all'ampliamento dell'area di intervento non più solo all'industria, ma anche all'agricoltura, al commercio, ai servizi, alla cooperazione - sia pure limitata a quella di servizio e di produzione e di lavoro nelle aree del Mezzogiorno - agli enti e alle associazioni non a fini di lucro.

Debbo anche sottolineare l'importanza per migliaia di lavoratori della riapertura dei termini per il prepensionamento, e l'allargamento dei settori coperti dallo stesso a comparti come quello della lavorazione dell'alluminio, del fibrocemento e dell'amianto. Importanti sono inoltre la proroga della cassa integrazione per alcuni settori in crisi e per l'area sarda, i provvedimenti che elevano la soglia di reddito per gli assegni familiari e la regolamentazione - a mio avviso più equa - del regime sanzionatorio delle evasioni contributive, previdenziali ed assistenziali. Rilevante è anche la disposizione che consente l'incrocio dei dati tra INPS, INAIL e Ministero del tesoro, per accertare i livelli di evasione che si verificano nella nostra società. Pur con le sue manchevolezze e contraddizioni, che sono ancora presenti in un provvedimento *omnibus* di questo tipo, il provvedimento al nostro esame risponde per lo meno a quel dibattito che nella nostra Aula e in quella di Montecitorio si è svolto in questi ultimi tempi su questa materia.

Concludendo, vorrei rinnovare all'onorevole Ministro l'invito a far sì che si mantenga fede all'impegno più volte assunto - che peraltro era stato anche sollecitato dalla commissione costituita presso il Ministero del lavoro - affinché si arrivi ad una riforma complessiva della materia.

Con questo spirito e con queste osservazioni, il nostro Gruppo - come del resto ha già fatto per le ultime edizioni di questo provvedimento - esprime ancora una volta voto favorevole, pur sottolineando che tale voto è espresso per voltare pagina, per aprire un nuovo capitolo in direzione di quegli obiettivi di certezza del diritto e di finalizzazione che prima ho ricordato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SARTORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARTORI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, desidero anzitutto esprimere un apprezzamento al senatore Emo Capodilista, che con il suo puntuale intervento ha saputo efficacemente riassumere i punti salienti di un testo legislativo per la verità, come è stato ricordato poc'anzi, molto complesso e variegato.

Vorrei ricordare che già in sede di Commissione lavoro è emersa la necessità di procedere urgentemente alla definizione di questo provvedimento; sono apparse quindi in quella stessa sede, proprio stamane, non solo l'inequivocabile esigenza di pervenire nella giornata di oggi all'approvazione di questo provvedimento, più volte reiterato, ma anche la delicatezza e l'importanza di alcune norme giuridiche in esso contenute, nel cui merito tuttavia non intendo entrare in questa sede, per ragioni di brevità, pur essendo state comunque all'attenzione dei colleghi della Commissione lavoro e di quanti hanno approfondito l'esame del provvedimento.

Alla Camera sono state introdotte alcune novità, ma sono state accolte

anche alcune preoccupazioni che, giustamente, erano state sollevate da parte delle forze sociali.

Vorrei sottolineare un aspetto, che è stato qui ricordato anche dall'onorevole Ministro del lavoro: non è possibile continuare a legiferare in questo modo su questa materia. Nel provvedimento di cui ci stiamo occupando vi sono molti richiami a testi legislativi pregressi, che rendono molto complicata la situazione della fiscalizzazione degli oneri sociali, della cassa integrazione, delle pensioni. A mio avviso, vi è bisogno oggi più che mai di una più puntuale revisione e di un riordino legislativo complessivo ed organico.

Riteniamo che non si possa e non si debba attendere oltre ma che si debba passare senza indugio alla concreta realizzazione degli impegni ripetutamente presi in quest'Aula dal Governo. Ed è proprio in vista di questo appuntamento che abbiamo ritenuto di non dover entrare nel merito della materia al nostro esame, accettando il testo così come ci è stato trasmesso dalla Camera per non ritardarne ulteriormente l'approvazione finale.

La posizione del relatore e del Governo circa gli emendamenti presentati dal senatore Pollice è da noi condivisa: essa è dettata non da uno spirito settario, caro senatore Pollice, nè da aprioristica chiusura rispetto agli emendamenti che sono stati poc'anzi da lei illustrati, ma dalla sola preoccupazione di non frapporre ulteriori ostacoli alla definitiva approvazione del testo legislativo; ciò in modo da impegnare - lo ripeto - il Governo a porre finalmente mano a quella rielaborazione legislativa a cui ho fatto cenno poco fa.

Il testo - lo sappiamo tutti - non è certamente esaustivo di tutta la complessa problematica legata alla vasta materia che è in esso trattata ma non c'è dubbio che siamo di fronte ad un provvedimento molto atteso dai lavoratori e molto atteso dalle imprese. È su questi presupposti che trova fondamento il nostro voto favorevole. (*Applausi dal centro*).

MOLTISANTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLTISANTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, il disegno di legge n. 872: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS», offre ancora una volta una disciplina provvisoria e parziale della fiscalizzazione degli oneri sociali. Ciò comporta, naturalmente, un grave pregiudizio dell'esigenza di assicurare agli operatori economici un quadro normativo stabile, chiaro ed organico, soprattutto.

Ritengo pertanto necessario che si arrivi ad un riordino complessivo della materia, affinché si possa assicurare, innanzitutto, il fondamentale sostegno alle imprese marginali, fornire all'industria un adeguato supporto ai processi di innovazione tecnologica e, infine, promuovere l'espansione dell'occupazione, specialmente nel Mezzogiorno d'Italia e fra le donne lavoratrici.

È comunque possibile, in attesa del provvedimento di riordino globale, avviare immediatamente un'opera di razionalizzazione e di unificazione del regime delle contribuzioni, distinguendo la previdenza dall'assistenza e

seguendo il criterio che le prestazioni di interesse generalmente sociale non possono essere pagate soltanto dai lavoratori.

Non può comunque non valutarsi positivamente l'intervento più articolato rispetto a quello che si è avuto nel passato a favore del settore agricolo: un intervento, questo, tanto più opportuno alla luce delle difficoltà attraversate da questo settore dopo le decisioni comunitarie, a tutti note, che penalizzano i prodotti mediterranei, e in considerazione delle avversità meteorologiche ed ambientali che purtroppo si verificano in ogni stagione.

Desidero sottolineare altresì, per quanto riguarda gli assegni familiari, che il provvedimento ne facilita la corresponsione da parte dell'INPS nei termini stabiliti, disponendo il riferimento alla denuncia dei redditi presentata per l'anno precedente.

Ho seguito sin dalla passata legislatura l'iter di questo tormentato decreto-legge - e ricordo che allora siamo intervenuti, in data 18 gennaio 1987, io e l'indimenticabile senatore Pistolese - quando il Governo si accorse che non esisteva la copertura finanziaria. Durante questo dibattito ho potuto constatare che in quest'Aula ci siamo tutti trovati d'accordo sulla necessità improcrastinabile di approvare il disegno di legge in discussione e il ministro Formica lo ha sottolineato incoraggiandoci a votare positivamente questo decreto-legge, affinché possa essere finalmente varato.

Infatti, le attese da parte degli imprenditori e dei lavoratori sono grandi; è urgente quindi poter dare, se non delle disposizioni nell'ambito di una legge organica, comunque delle direttive che possano far andare avanti quei settori fondamentali per l'economia della nostra nazione.

Quindi, pur riconoscendo la necessità di un'urgente riforma organica della materia, e pur riscontrando nel disegno di legge in discussione delle lacune, a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano, sono favorevole all'approvazione di questo testo.

Al tempo stesso ritengo che esso - e ancora una volta intendo sottolinearlo - abbia bisogno di essere ampliato; è necessario infatti che siano apportate ad esso delle modifiche. Comunque per ora è indispensabile approvarlo, appunto per poter rispondere concretamente alle aspettative sociali ed economiche diffuse nel nostro paese e per poter contribuire a un rafforzamento dell'apparato produttivo, con conseguenze certamente positive anche sul piano occupazionale. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Votazione finale dei disegni di legge:

«**Ordinamento della professione di psicologo**» (16) d'iniziativa del senatore Ossicini e di altri senatori;

«**Ordinamento della professione di psicologo**» (139), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori.

Approvazione del disegno di legge n. 16.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale dei disegni di legge: «**Ordinamento della professione di psicologo**», d'iniziativa dei senatori

Ossicini, Bochicchio Schelotto, Bompiani, Jervolino Russo, Napoleoni e Scevarolli; «Ordinamento della professione di psicologo», d'iniziativa dei senatori Filetti, Biagioni, Florino, Franco, Gradari, La Russa, Mantica, Misserville, Moltisanti, Pisanò, Pontone, Rastrelli, Signorelli, Specchia e Visibelli.

Ricordo che per il disegno di legge n. 16, in data 24 settembre 1987, era stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento, poi revocata per effetto del rinvio in Commissione disposto il 21 gennaio 1988.

Si procederà pertanto, a norma dell'articolo 42, quinto comma, del Regolamento; dopo gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo, si passerà alla votazione finale e alle relative dichiarazioni di voto.

Ha facoltà di parlare il relatore.

REZZONICO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i progetti di legge che oggi presentiamo alla vostra attenzione sono stati approvati all'unanimità dalla Commissione 12ª, dopo aver acquisito il parere favorevole della 1ª Commissione. Esprimo l'auspicio che possa essere approvato questo disegno di legge che mette ordine in un settore che da anni attende una regolamentazione giuridica per quanto riguarda l'ordinamento della professione di psicologo; ciò è anche confermato dal fatto che per oltre quattro legislature questo provvedimento ha ricevuto l'approvazione da parte del Senato, mentre non ha trovato il compimento dell'*iter* legislativo da parte della Camera.

L'augurio è che oggi si possa approvare questo testo e che la Camera dei deputati possa accogliere questa nostra impostazione, e quindi trasformare in legge dello Stato questo ordinamento della professione di psicologo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Non ho nulla da aggiungere a quanto riferito dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge n. 16, il cui testo, approvato articolo per articolo dalla 12ª Commissione permanente, è il seguente:

Art. 1.

(Definizione della professione di psicologo)

1. L'esercizio della professione di psicologo comprende lo studio, l'approntamento e l'impiego di metodi, tecniche e strumenti conoscitivi e di intervento per la psicoprofilassi, la psicodiagnostica e le attività di sostegno e di rieducazione psicologica, nonchè l'insieme di tutti i servizi all'individuo, alla collettività ed agli organismi sociali relativi all'ambito di applicazione della psicologia.

Art. 2.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo)

1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.

2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Formazione richiesta per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica)

1. L'esercizio delle attività psicoterapeutiche è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia mediante specializzazione almeno quadriennale in uno dei rami della psicologia, presso scuole di specializzazione attivate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, nonché istituti riconosciuti dallo Stato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a partire da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Ristrutturazione delle scuole di specializzazione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla ristrutturazione delle scuole di specializzazione in psicologia, tenuto conto del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, n. 216, sentito il Consiglio universitario nazionale, previo parere di una commissione di esperti nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 5.

(Requisiti per l'esercizio della attività psicoterapeutica)

1. Per esercitare l'attività psicoterapeutica, fermo quanto disposto dal precedente articolo 3, è necessario il conseguimento dell'abilitazione in

psicologia o in medicina e chirurgia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto in uno dei rispettivi albi professionali o in entrambi.

2. Non è consentito l'esercizio dell'attività professionale in campi della psicologia diversi dalla psicoterapia a chi non è in possesso della laurea in psicologia.

Art. 6.

(Istituzione dell'albo)

1. È istituito l'albo degli psicologi.

2. All'interno dell'albo, di cui al comma 1, è istituito un elenco speciale al quale devono essere iscritti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta.

3. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

Art. 7.

(Istituzione dell'Ordine degli psicologi)

1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine degli psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.

Art. 8.

*(Istituzione di sedi provinciali
del consiglio regionale dell'ordine)*

1. Qualora il numero degli iscritti all'albo in una regione superi le mille unità e ne facciano richiesta almeno duecento iscritti residenti in province diverse da quella in cui ha sede l'ordine regionale e tra loro contigue, può essere istituita una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.

2. L'istituzione avviene con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine.

3. Al consiglio dell'ordine della sede istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le stesse disposizioni stabilite dalla presente legge per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.

Art. 9.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo)

1. Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro della CEE o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operino fuori del territorio dello Stato.

Art. 10.

(Modalità di iscrizione all'albo)

1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo, al consiglio regionale o provinciale dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 9, nonchè le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.

2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare se è loro consentito l'esercizio della libera professione.

3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.

Art. 11.

(Iscrizione)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al precedente articolo 10, esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su relazione di un membro, redigendo apposito verbale.

Art. 12.

(Anzianità di iscrizione nell'albo)

1. L'anzianità di iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione.

2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza, nonchè, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

Art. 13.

(Cancellazione dall'albo)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine, di cui al precedente articolo 10, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:

a) nei casi di rinuncia dell'iscritto;

b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità;

c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 9, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.

2. Il consiglio anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a) del comma 1.

Art. 14.

(Consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine è composto di sette membri nel caso in cui il numero degli iscritti non superi i duecento, di quindici membri ove il numero degli iscritti sia superiore a duecento. I componenti devono essere eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Almeno un quinto degli eletti deve essere iscritto nell'elenco speciale, di cui al comma 2 dell'articolo 6. Il consiglio dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;

b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;

c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonchè al procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;

h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;

i) adotta provvedimenti disciplinari relativi alla cancellazione dall'albo;

l) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

Art. 15.

(Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.

2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

Art. 16.

(Riunione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o da almeno un terzo degli iscritti nell'albo. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

Art. 17.

(Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Le decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine, sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo, sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

Art. 18.

(Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre può essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'albo.

2. In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 19.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale)

1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine nonchè i risultati elettorali possono essere impugnati, con ricorso al tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso.

Art. 20.

(Termini per la presentazione dei ricorsi)

1. I ricorsi di cui all'articolo 19 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

Art. 21.

(Decisioni sui ricorsi)

1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 19, il tribunale competente per territorio provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero e l'interessato.

2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

Art. 22.

(Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al Consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura delle operazioni di voto in prima e in seconda convocazione.

6. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la deponè nell'urna.

9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

10. È ammessa la votazione per corrispondenza. L'elettore chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata, sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.

13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 23.

(Composizione del seggio elettorale)

1. Il presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.

3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 24.

(Votazione)

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

2. L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

Art. 25.

(Comunicazioni dell'esito delle elezioni)

1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

Art. 26.

(Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche)

1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.

2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 27.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.

5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.

Art. 27.

(Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 18.

Art. 28.

(Sanzioni disciplinari)

1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, a seconda della gravità del fatto, può essere inflitta da parte del consiglio regionale o provinciale dell'ordine una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) avvertimento;
- b) censura;
- c) sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
- d) radiazione.

2. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importa la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

3. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme di procedura penale.

5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale l'interessato può ricorrere a norma dell'articolo 19.

Art. 29.

(Procedimento disciplinare)

1. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

3. Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato ed al procuratore della Repubblica competente per territorio.

4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

Art. 30.

(Consiglio nazionale dell'ordine)

1. Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli regionali, provinciali, limitatamente alle province di Trento e di

Bolzano, e di quelli di cui al precedente articolo 8. Esso dura in carica tre anni.

2. È convocato per la prima volta dal Ministro di grazia e giustizia.

3. Elegge al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio.

5. In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.

6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;

b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

c) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone all'approvazione per *referendum* agli stessi;

d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti;

f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

g) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità;

h) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonchè le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine.

Art. 31.

(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia)

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli psicologi.

NORME TRANSITORIE

Art. 32.

(Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine)

1. Nella prima applicazione della presente legge il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione o di province autonome, entro trenta

giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede alla formazione dell'albo professionale degli aventi diritto all'iscrizione a norma degli articoli seguenti.

2. Il commissario entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge indice le elezioni per i consigli regionali o provinciali dell'ordine attenendosi alle norme previste dalla presente legge. Provvede altresì a nominare un presidente di seggio, un vice presidente, due scrutatori ed un segretario scegliendoli fra funzionari della pubblica amministrazione.

Art. 33.

(Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge)

1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 9, è consentita su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del commissario di cui all'articolo 32:

a) ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline psicologiche nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale;

b) a coloro che ricoprano od abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla psicologia, per il cui accesso sia richiesto il diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico concorso;

c) a coloro che da almeno dieci anni abbiano un rapporto stabile di collaborazione con enti o istituzioni pubbliche;

d) a coloro che abbiano operato per almeno dieci anni nelle discipline psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.

Art. 34.

(Sessione speciale di esame di Stato)

1. Nella prima applicazione della legge sarà tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi:

a) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso una istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso sia richiesto attualmente il diploma di laurea;

b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, e che documentino altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo;

c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta da università o che siano iscritti a scuole di specializzazione in psicologia nonchè i laureati che

documentino di aver esercitato con continuità tale attività presso enti o istituzioni riconosciuti dallo Stato per almeno cinque anni dopo la laurea.

2. Coloro che, essendo laureati da almeno cinque anni, abbiano esercitato attività che formano oggetto della professione di psicologo al di fuori dei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, potranno accedere ad una sessione speciale per titoli ed esami, che dovrà accertare la preparazione culturale e professionale specifica.

Art. 35.

(Equipollenza di titoli)

1. All'esame di Stato possono partecipare altresì i laureati in psicologia delle università austriache anche se non abbiano ottenuto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle università italiane.

OSSICINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* OSSICINI. Non credo che i colleghi si meraviglieranno se dichiaro il voto favorevole a questo disegno di legge a nome del Gruppo della Sinistra indipendente. Si tratta, come molti colleghi sanno, di una materia di grande interesse che ha trovato sulla sua strada notevoli ostacoli per arrivare alla soluzione dei problemi che erano di fronte a noi.

Non per fare un ricordo personale, ma iniziai la battaglia per l'affermazione del diritto degli psicologi ad essere riconosciuti nel loro lavoro quando iniziai la mia attività parlamentare, circa vent'anni or sono. Non starò qui a spiegare il perchè di questo ritardo, e a ricordare le difficoltà incontrate per arrivare a questa soluzione, sancita in Commissione all'unanimità, come del resto il Senato aveva già fatto in varie occasioni in precedenti legislature varando un testo che poi - anche per le note difficoltà del Parlamento di giungere a scadenza naturale del suo mandato - non avevano trovato compimento nell'altro ramo del Parlamento.

Voglio perciò dire che oggi compiamo anzitutto un gesto di riparazione di fronte ad una categoria che ha subito oggettivamente, anche se non direttamente per colpa nostra, danni notevoli. Molti di voi infatti sanno che lo psicologo è stato oggetto di un'attività legislativa: egli si trova perciò in una situazione pirandelliana, in quanto moltissime leggi riconoscono l'attività dello psicologo e gli danno mandato di svolgere la sua attività nelle strutture pubbliche, ma allo stesso tempo lo psicologo - come la peste di don Ferrante, che non è nè sostanza nè accidente - giuridicamente non esiste.

Questo è un fatto drammatico, perchè ci sono concorsi che non possono essere espletati, ruoli che non possono essere colmati ed estreme difficoltà nell'esercizio della professione. In più lo Stato è drammaticamente carente di fronte a questa categoria perchè ci sono ormai tre corsi di laurea (due a Roma e a Padova da tantissimo tempo, e uno a Palermo) che laureano degli psicologi che tuttavia, come prevede la Costituzione italiana, per potere esercitare senza essere oggetto di polemiche giuridiche dovrebbero essere iscritti ad un ordine e ad un albo. Questa professione pertanto esiste

giuridicamente soltanto in alcune leggi, esiste di fatto una laurea in psicologia, ma non esiste la cosa più importante, cioè un albo e un ordine. Con questo disegno di legge colmiamo perciò una lacuna che è ormai aperta da vent'anni e che ha prodotto gravissimi danni.

Non c'è dubbio che una delle difficoltà maggiori che abbiamo dovuto affrontare è stata quella di definire il problema delle psicoterapie. Anche in questo caso la soluzione è stata probabilmente ostacolata da una grande ignoranza dei problemi, perchè in qualche modo si è assunta la psicoterapia in una cultura sanitaria di vecchio tipo che non prevedeva lo sviluppo della psicologia, riconosciuto invece in tutto il mondo. Per esempio, chi afferma che lo psicologo non medico non può fare psicoterapia, ignora che, se questa posizione fosse accettata lucidamente, uno psicologo non potrebbe neanche somministrare un *test* di Rorschach: infatti la differenza tra psicodiagnosi e psicoterapia è improponibile. Sarebbe come dire che un medico può fare diagnosi e non può fare terapia, e se lo psicologo non potesse neanche fare diagnosi, non si saprebbe cosa altro potrebbe fare.

Su questo problema esistono dunque degli abissi di ignoranza, che abbiamo dovuto colmare con molta pazienza: essi erano legati a un fatto storico, agli ostacoli ideologici posti alla psicologia dalla nostra cultura.

Dobbiamo adesso metterci al passo con le nazioni più progredite del mondo e riconoscere la realtà di fatto, operando una sanatoria ad una situazione giuridicamente drammatica. In questi giorni ho festeggiato il quarantesimo anniversario del mio lavoro come psicoterapeuta in una struttura pubblica nel quartiere Trionfale a Roma, dove si curano bambini con disturbi psichici. Con me collaborano da trenta anni delle psicologhe bravissime, che non sono medici: da 30 anni fanno psicoterapia, da 30 anni lavorano in modo illegale; hanno curato migliaia di bambini illegalmente, perchè fanno un lavoro che gli è pagato dallo Stato, che gli viene prescritto dallo Stato ma che giuridicamente non potrebbero svolgere. Questo è un solo esempio di un lavoro terapeutico trentennale, svolto da persone preparatissime.

Inoltre, queste persone sono state preparate da strutture non pubbliche; infatti, le più serie società psicoterapeutiche italiane sono purtroppo ancora private, nel senso che non hanno avuto ancora un riconoscimento pubblico.

Credo che gli psicanalisti italiani siano gli unici al mondo ad essere *res nullius* nella struttura giuridica del nostro paese.

Concludendo, non vorrei tediare per l'ennesima volta l'Assemblea con questi problemi. Da tanti anni sono insegnante di psicologia nell'Università italiana, da un tempo ormai lontanissimo: ebbene, le battaglie che abbiamo combattuto per l'affermazione di questa disciplina sono state notevoli, ma non avremmo mai pensato che ci sarebbero state difficoltà così enormi per ottenere il riconoscimento giuridico di una realtà operante in tutto il paese.

Vorrei solo ricordarvi che oggi chiediamo in modo affannoso agli psicologi di fornire il loro aiuto nel settore delle tossicodipendenze, nel quale essi hanno una grande importanza, oppure in quello carcerario o in quello della educazione e della profilassi di individui colpiti da disturbi psichici. Inoltre, in questo momento mi sto occupando, sul piano dell'azione legislativa, di una grande realtà, quella degli handicappati, nella quale gli psicologi da decenni svolgono un ruolo fondamentale. Ebbene, tutto questo lavoro però viene svolto dagli psicologi in una situazione di assoluta clandestinità, non avendo riconoscimento giuridico.

Non credo perciò di dover aggiungere altro: operiamo, dopo vent'anni, la sanatoria di una realtà non più tollerabile! Spero che l'altro ramo del Parlamento con gli opportuni chiarimenti ed aggiustamenti possa accogliere questo testo. Avrei voluto concordare il testo con i parlamentari dell'altro ramo del Parlamento, ma la cosa non è certamente facile anche perchè gli orientamenti su questa materia sono complessi.

Il testo che abbiamo portato in Aula ha la validità di essere stato più volte esaminato da questa Assemblea; data la unanimità di consensi ricevuta in Commissione in sede redigente e data la unanimità di consensi scientifici avuta in tutto il paese, ritengo che questo sia un testo valido, e che possa essere affrontato seriamente dalla Camera dei deputati.

Con questo augurio ringrazio i colleghi, dispiaciuto del fatto che per l'ennesima volta abbiamo dovuto in qualche modo occuparci di problemi che avrebbero dovuto risolversi da molto tempo; ma la realtà è questa e, per fortuna, tende ad avere una soluzione seria.

È questo per me un piacere e, in qualche modo, il coronamento di una battaglia che personalmente ho condotto in tanti anni. (*Applausi dalla sinistra, dal centro e dal centro-sinistra. Congratulazioni*).

CONDORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Ossicini, da quel grande maestro della psicologia che è (egli è stato uno dei fondatori, dei pionieri della psicologia in Italia), ha illustrato molto bene quali sono le ragioni per le quali questo provvedimento oggi merita di essere approvato.

Si è creata una situazione veramente gravissima, anacronistica tra il riconoscimento di fatto degli psicologi, che sono inseriti anche nel Servizio sanitario nazionale, e l'assenza di una disciplina che regoli la formazione degli psicologi e la loro iscrizione all'albo.

Le vicende sono state molto lunghe: l'iter parlamentare è iniziato nella V legislatura senza aver mai trovato una fine.

I motivi per i quali questa legge non è andata in porto non credo siano tanto legati alla fine prematura delle legislature (dalla V alla IX), quanto invece al fatto che esisteva una grossa resistenza all'esterno proprio sulla definizione dell'attività dello psicologo.

Questo tempo non è passato invano, perchè vi sono stati fatti importantissimi: ad esempio il decreto del Presidente della Repubblica del 1985, che ha portato da 4 a 5 anni il corso di laurea in psicologia e che definisce meglio il *curriculum* della formazione dello psicologo. Debbo dare atto al relatore, senatore Rezzonico, della intelligenza realistica che ha avuto nella conduzione di questo disegno di legge che la Commissione ha potuto approvare rapidamente anche perchè si è avvalsa del lavoro molto importante svolto nella precedente legislatura in modo particolare dal relatore di allora, il senatore Jervolino Russo, e dal comitato ristretto che ascoltò numerosi esperti e si avvalse anche (debbo dirlo proprio ad onore del Senato), di un ottimo lavoro istruttorio del Servizio studi del Senato.

Questa legge definisce qual è la professione dello psicologo, le modalità di iscrizione all'albo e si interessa anche alla parte che riguarda la

psicoterapia, che è forse l'aspetto più delicato. Credo che le maggiori resistenze venute dall'esterno riguardino questo aspetto, cioè il conflitto tra gli psicologi, clinici e psichiatri; un conflitto culturale che dipende da una visione organicista da parte dei neuropsichiatri, della psicologia e, invece, da un atteggiamento e da una cultura diversi da parte degli psicologi.

Nell'insieme questo disegno di legge è molto equilibrato e per quello che riguarda il futuro in modo particolare possiamo considerarci molto soddisfatti dell'ottimo lavoro che si è fatto. Ho solo qualche perplessità, me lo consenta anche il senatore Ossicini, che riguarda in modo particolare il punto *d*) dell'articolo 35 circa l'iscrizione all'albo in prima istanza di coloro i quali abbiano svolto per almeno dieci anni l'attività di psicologo ed abbiano ottenuto riconoscimenti nazionali ed internazionali. Questo è un aspetto delicato perchè tutti sappiamo che esistono scuole differenti e nel passato la formazione dello psicologo è stata fornita soprattutto da scuole private con un controllo non incisivo da parte dello Stato.

Allora diventa veramente importante l'attività che dovrà svolgere il commissario nominato dal presidente del tribunale del capoluogo di regione, proprio per stabilire i criteri di iscrizione a quest'albo. Vorrei pregare il Governo di sorvegliare molto questo aspetto che mi sembra il più delicato e non so se alla Camera si introdurrà qualche emendamento. Secondo me tutta la legge va benissimo, l'unica preoccupazione riguarda il riconoscimento dell'attività pregressa. Sono però fiducioso che con molta razionalità si potrà analizzare questo aspetto.

Nell'insieme, a nome della Democrazia cristiana, dico che siamo molto lieti di approvare questo provvedimento che, ripeto, è frutto di un lavoro molto saggio ed equilibrato con il contributo di uno dei più grandi maestri della psicologia italiana, il senatore Adriano Ossicini. Sono molto lieto che questo provvedimento possa essere approvato dal Senato perchè, appunto, è anche un riconoscimento alla cultura e alla personalità del senatore Ossicini. Mi auguro che in sede di applicazione della legge si tenga presente la preoccupazione, che ho prima espresso, sentita in vari ambienti medici in modo particolare. *(Applausi dal centro e dal centro-sinistra).*

ZUFFA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZUFFA. Penso che sia quasi d'obbligo non solo una dichiarazione a favore di questo progetto di legge, ma l'augurio che questo rinnovato tentativo di regolamentare la professione dello psicologo giunga finalmente a buon fine; in questo senso, quindi, (è anche un appello) mi associo a quello che diceva prima il senatore Ossicini, affinchè questo impegno del Senato sia benevolmente accolto dalla Camera; con cambiamenti, se necessario, ma con la dovuta attenzione.

Altri colleghi prima di me hanno sottolineato che i contrasti più consistenti che nel passato hanno impedito l'approvazione definitiva del provvedimento riguardano la regolamentazione dell'attività psicoterapeutica. A tale proposito, credo valga la pena di affermare un principio a mio avviso molto importante: anche se esistono obiettive difficoltà a regolamentare la questione delle psicoterapie, ciò non deve impedire la regolamentazione della

professione di psicologo. Infatti, penso che prima di tutto vada presa in considerazione la questione degli psicologi, il cui campo di intervento è più largo rispetto a quello delle psicoterapie, considerato che queste ultime sono un possibile strumento da utilizzare. Anzi, aggiungerei - anche se non posso sviluppare questo punto in tale sede - che esse dovrebbero essere utilizzate, ad esempio nel servizio pubblico, con discernimento e cautela, possibilmente con modalità innovative rispetto a quelle adottate nel privato.

Quindi, la psicoterapia è una modalità di intervento della psicologia e non una specializzazione o un secondo livello. Penso sia importante riaffermare questo concetto, proprio per non sovrapporre alla psicologia modelli di formazione estranei alla cultura psicologica. Approvando questo provvedimento contribuiamo ad evitare che continui a verificarsi un fenomeno presente in Italia fino a questo momento, cioè che molti psicologi, non trovando nel Servizio sanitario nazionale, nel quale sono inseriti a stragrande maggioranza, un proprio spazio, si sono riversati nel campo della psicoterapia, esercitata anche a livello privato, per trovare una dignità professionale che in altro modo non riuscivano a trovare. In tal modo, essi hanno attivato un processo di offerta di psicoterapia che ha incrementato la domanda, seguendo un percorso a mio avviso sbagliato. Ritengo che tale fenomeno ci spinga, a maggior ragione, a prestare attenzione alla formazione e all'inserimento degli psicologi, il cui spazio professionale nel Servizio sanitario nazionale è legato all'affermarsi dell'ottica della prevenzione. Se, come si è verificato in questi anni, continua a prevalere un orientamento che pone al centro l'intervento curativo, come momento di maggiore e reale prestigio professionale, credo che inevitabilmente le professionalità più tradizionali e più tradizionalmente impostate su tale linea, come quelle mediche, siano destinate a prevalere, proprio in forza della tradizione. In tal senso, sarebbe vana e sbagliata da parte degli psicologi una rincorsa alla specializzazione psicoterapeutica al fine di trovare uno spazio che inevitabilmente, su questa linea, verrebbe sempre coperto da altri.

Il provvedimento al nostro esame (e questo è un suggerimento che propongo alla discussione della Camera) rimarrebbe valido anche senza il famoso articolo 3; rimarrebbe valido, cioè, anche se nell'immediato si riscontrassero difficoltà insormontabili a regolamentare l'esercizio della psicoterapia. Infatti, come ha già detto il senatore Ossicini, abbiamo avuto recenti sentenze del Consiglio di Stato che vietano agli psicologi di esercitare la psicoterapia, riconsegnandola così nelle mani dei medici che - permettemi questa sottolineatura - sono davvero mani improprie.

Desidero affrontare brevissimamente la questione degli psicoterapeuti perchè non credo sia giusto ignorare, da parte di un ramo del Parlamento, le difficoltà sollevate dall'altro. Il disegno di legge stabilisce - a mio avviso con equilibrio - un sistema a due livelli tra momento di formazione pubblica e momento di formazione privata. Non vengono definiti i criteri di riconoscimento degli istituti privati, ma si rimanda ad un decreto del Ministro. Credo però che, proprio perchè tale questione non è regolamentata dal disegno di legge, sia giusto sottolineare alcuni problemi. Nell'individuare gli istituti privati dobbiamo essere consapevoli che non si tratta solo di scegliere tra scuole serie e meno serie e, a mio avviso, rispetto a questo, non abbiamo parametri unificati ed obiettivi per tale tipo di scelta. Ritengo che questi parametri non esistano proprio perchè nel campo delle psicoterapie vi è

un'obiettivo molteplicità e diversità di approcci teorici, da cui discendono le diverse modalità e la durata dei corsi di *training* formativi. Tanto sono diversificati i fondamenti teorici che con difficoltà potremmo trovare perfino una definizione della psicoterapia; comunque, certamente uno psicologo comportamentista non si ritroverebbe nella dizione di psicoterapeuta.

Pertanto, in tal senso il fatto che alcuni di questi *trainings* siano più brevi di altri di per sè non significa nulla per quanto riguarda la loro minore o maggiore serietà, ma semplicemente rimanda a diversi fondamenti teorici.

A mio avviso, tali difficoltà - che anche i colleghi della Camera poi troveranno - non sono presenti soltanto nel momento in cui si legifera: sono a monte, ed è giusto ricordarlo poichè ritengo che questo debba rientrare proprio nel dibattito sulle nascenti o comunque recentissime scuole di specializzazione universitaria alle quali si fa riferimento nel disegno di legge.

Nel corso del dibattito tra addetti ai lavori, esperti e anche meno esperti, ho sentito affermare che le nascenti scuole pubbliche sarebbero preferibili sotto tutti i punti vista rispetto ai canali di formazione privata poichè, in quanto pubbliche, e quindi ponendosi *super partes*, consentirebbero l'acquisizione di una maggiore conoscenza sull'intera vastità delle impostazioni teoriche riguardanti le psicoterapie.

In tal senso - a detta di alcuni esperti - le scuole private si porrebbero come monotematiche, per così dire, rispetto all'ampiezza dell'impostazione delle scuole pubbliche.

Al riguardo vorrei fare solo un'osservazione: a me sembra che un'impostazione di questo tipo vada giusto ad incappare nelle obiezioni sollevate dalla Società di psicoanalisi, che sottolinea, e a mio avviso giustamente - dobbiamo tenerlo presente - come sia importante nella formazione dello psicoterapeuta la coerenza del *training* rispetto al fondamento teorico al quale si fa riferimento, che è fondamentale, per cui anche la conoscenza delle diverse teorie della personalità certamente è di aiuto; tuttavia - come dicevo prima - questo è l'aspetto prioritario.

Il secondo problema che a mio avviso dovrebbe essere affrontato riguarda lo spazio da dare almeno nelle psicoterapie ad orientamento analitico, che certamente sono un aspetto importante in questo panorama, agli aspetti emotivi o affettivi di *training* rispetto a quelli intellettivi. Certamente ciò pone un problema di innovazione di grande rilievo rispetto agli attuali modelli pubblici di formazione. Pertanto, in questo caso si richiede un grande sforzo anche culturale poichè si tratta di dettare una norma, di inserire anche un intervento pubblico, che come tale non può non rifarsi a modelli consolidati, i quali tuttavia devono il più possibile rispettare la specificità della cultura psicologica e psicoterapeutica senza sovrapporre altri modelli di formazione universitaria, e soprattutto, sottolineo, altri modelli di formazione medica.

L'ultima questione che vorrei sollevare è che - sempre in considerazione dell'opera che dovrà svolgere la Camera - per quanto riguarda il primo inserimento degli psicoterapeuti probabilmente un'opera di sanatoria come quella che è stata compiuta per gli psicologi potrebbe essere utile. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, per ragioni di brevità non posso che rimettermi a quanto ho avuto modo di dichiarare nelle due precedenti legislature in tema di ordinamento della professione di psicologo.

Non essendo giustificabile nè utile parafrasare, mi limito a sottolineare che il testo legislativo che l'Assemblea è chiamata a votare è conforme a quello già approvato nella scorsa legislatura e ripresentato all'inizio della corrente legislatura con encomiabile costanza dal senatore Ossicini, al quale è seguito a ruota il disegno di legge meno autorevolmente da me riprodotto.

Fondatamente, l'illustre relatore, senatore Rezzonico, ha evidenziato nella relazione scritta apprestata per l'Aula l'unanimità dei consensi espressi dalla Commissione igiene e sanità. Peraltro, non sarebbe minimamente conferente un diverso divisamento, posto che, nel corso degli anni durante i quali il tema alla nostra attenzione è stato trattato, la professione dello psicologo si è di fatto molto ampliata, rimanendo tuttavia non debitamente regolamentata.

Sembra ora che finalmente si possa pervenire al definitivo traguardo, con un testo legislativo che appare, a nostro avviso, rettamente ed idoneamente enucleato nella sua dettagliata normativa. Vi è solo da recriminare che il provvedimento giunga con forte ritardo rispetto alle esigenze della regolamentazione della disciplina e dell'utenza di essa.

Nella scorsa legislatura ho avuto l'onore di porre in luce che il perdurare della vacanza legislativa costituiva fatto di particolare gravità. Trascorsi quasi due anni da tale rilievo, la gravità del fatto è divenuta ancora più rilevante e maggiormente produttiva di danno. È quindi necessario reiterare l'approvazione del testo legislativo che ci accingiamo a votare, non essendo ulteriormente ammissibile la carenza della determinazione e della focalizzazione delle mansioni e dei compiti professionali degli psicologi. Ugualmente, non può ancora procrastinarsi la enucleazione delle norme deontologiche disciplinanti la materia, nè si può ancora lasciare ampi spazi di operatività senza possibilità tecnica e giuridica di idoneo controllo.

Formulando l'auspicio che l'altro ramo del Parlamento vorrà nei tempi brevi concedere il suo *placet*, ho l'onore di annunciare, per la terza volta nel corso di tre legislature, il voto favorevole del mio Gruppo parlamentare e politico al provvedimento in esame. (*Applausi dalla destra*).

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, due legislature fa ho avuto modo di occuparmi dello stesso provvedimento, ed ebbi allora la possibilità, non facendo parte della Commissione competente per materia, di intervenire al dibattito che si svolse in Aula e di presentare numerosi emendamenti. Questa volta non solo mi è stato impossibile seguire l'esame di questo disegno di legge presso la Commissione di merito, ma mi è stata anche sottratta la possibilità di dare il mio contributo in Assemblea, a causa della particolare procedura di esame che si è voluta seguire: quella della sede redigente da parte della Commissione competente, che consente soltanto le dichiarazioni di voto sul testo redatto dalla Commissione.

Nel corso della passata legislatura ho avuto occasione, alla Commissione giustizia della Camera dei deputati, di tornare ad occuparmi del provvedimento e di partecipare al complesso lavoro svolto da quella Commissione, durante il quale fu possibile ascoltare il parere di un vasto schieramento di soggetti interessati alla regolamentazione dell'ordine degli psicologi, ivi comprese le diverse società e scuole di psicoanalisi e di psicologia analitica che esistono nel nostro paese. La Commissione giustizia della Camera, che esaminò il provvedimento congiuntamente alla Commissione sanità, apportò una serie di modificazioni al testo che era pervenuto dal Senato della Repubblica. Ho chiesto la parola per lasciare agli atti la mia profonda preoccupazione per l'approvazione di questo testo legislativo. Rispetto a due legislature fa scomparire - è vero - quella equivoca terminologia che parlava di «psicoterapie» analitiche ed esplicitamente riconduceva nella materia, che oggi è regolata dall'articolo 3 (allora non ricordo quale articolo fosse), anche le scuole di psicoanalisi e di psicologia analitica: allora non c'era alcuna possibilità di dubbio che quella formulazione comprendesse anche le scuole di psicoanalisi e di psicologia analitica.

Quella terminologia è scomparsa, ma rimane (ha fatto bene la senatrice Zuffa a sottolinearlo) una terminologia che, pur avendo perso per strada l'aggettivo qualificativo «analitica», non è per questo meno preoccupante. Rimane la pretesa di regolamentare la psicoterapia, l'attività psicoterapeutica, in questo modo, con questa tipologia giuridica, con formulazioni che ritengo inquietanti.

Qui andiamo verso scuole di formazione psicoterapeutica di Stato. Vedo già le lottizzazioni nelle diverse università di questa o quella scuola. Molti di noi sanno che operazioni, in previsione di questa legge, sono state già compiute negli anni passati. Ritengo che questa impostazione sia pericolosissima e grave. Non credo a una psicologia di Stato; ma anche ammesso (e non è detto) che le diverse psicoterapie analitiche, la psicoanalisi, la psicologia analitica - quelle forme di psicologia cosiddette nobili, vale a dire quelle di cui si serve, spesso con parcelle molto alte, la buona borghesia - rimangano fuori da questa legge, sono comunque preoccupato che si vada con questo provvedimento ad una vera e propria regolamentazione della psicologia selvaggia, che si crei una sorta di «psicanalisi per i poveri,» con guasti indescrivibili per il nostro sistema e con una deresponsabilizzazione molto alta e molto forte che potrà agire indisturbata sotto la copertura della sanzione del nuovo ordine degli psicologi.

Le inquietudini che dovrebbero essere sopite dal mutare della terminologia non vengono meno e si ripropongono, se si legge l'articolo 5. Al comma 2 è scritto: «Non è consentito l'esercizio dell'attività professionale in campi della psicologia diversi dalla psicoterapia a chi non è in possesso della laurea in psicologia». Quindi creiamo una sorta di monopolio professionale estremamente pericoloso con una tipologia normativa che può essere interpretata in maniera chiaramente autoritaria e monopolistica. Certo, capisco che ci sono interessi in gioco molto seri e molto gravi; certo, capisco che una regolamentazione della professione di psicologo va realizzata. Ma in una situazione in cui dovremo preoccuparci di regolamentare la professione di psicologo, discipliniamo invece le lauree in psicologia.

Non stiamo regolamentando la professione di psicologo, ma stiamo creando i presupposti per fare della laurea in psicologia la condizione per l'esercizio dell'attività professionale di psicologo, e questo è grave.

Due legislature fa mi ero preoccupato di proporre una possibile soluzione liberale del problema della regolamentazione anche delle psicoterapie. Credo che insieme al concetto di libertà dovremmo acquisire quello della responsabilità che dal primo è inscindibile. In questi campi si deve dire con chiarezza, al di là delle targhette, cosa si vende, a quale scuola si appartiene, quale *training* si è sostenuto. A tal fine ci dovremmo preoccupare non di avere lo stampino di Stato o lo stampino di un ordine o una laurea, ma di sapere quale abilitazione professionale sia in grado di assicurare lo psicologo: un'abilitazione che soltanto un serio *training* può determinare.

Questo disegno di legge invece sceglie la strada classica della corporazione in un campo in cui è in gioco l'equilibrio psicologico della gente, e non è lecito a nessuno giocare con queste leggi sulla salute psichica della gente: non è lecito affidare l'equilibrio psicologico di una donna o di un uomo, e spesso di un ragazzo in crisi esistenziale, nelle mani di qualcuno che può avere il timbro della laurea in medicina, della laurea in psicologia, o quello delle scuole di specializzazione di Stato preparate in vista di questo ordinamento corporativo, senza avere nessuna reale seria abilitazione professionale per condurre una psicoterapia.

Da questa legge molti rimarranno fuori, mentre da essa molti altri riceveranno indebitamente bolli di Stato per esercitare la loro professione. Ciò è proprio l'ultima cosa di cui avevamo bisogno: non regolamentiamo la professione di psicologo, ma creiamo una situazione di privilegio alle lauree di psicologia prese in quella facoltà - mi perdoni il collega Ossicini - di cui lui stesso più volte in quest'Aula ha sostenuto la necessità di una riforma, riforma sulla quale concordano tutti dopo anni di non felice sperimentazione.

Al contrario della senatrice che mi ha preceduto, queste riserve, che in gran parte coincidono con le sue, mi inducono a lasciare agli atti il nostro voto contrario su questo disegno di legge, nella speranza che ancora una volta un più vasto e approfondito dibattito alla Camera dei deputati possa correggere almeno alcuni dei gravi guasti che questo provvedimento contiene. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 16 nel suo complesso.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 139.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Per un più ordinato svolgimento dei lavori dell'Assemblea, anche con riferimento alla partecipazione alla seduta dei rappresentanti del Governo, dispongo, a norma dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere subito alla discussione del disegno di legge n. 752-B di conversione del decreto-legge recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico. Successivamente si passerà alla discussione del disegno di legge n. 817.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 752-B

MURMURA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. A nome della 1ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 752-B, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Murmura si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico» (752-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 534 venne attentamente valutato alcuni giorni fa da questa Assemblea che approvò, con il parere favorevole del Governo, alcuni emendamenti al testo del decreto-legge, pur riconoscendo che questo sistema deve trovare una correzione non potendosi ulteriormente assistere a continue proroghe di termini, anche se in materie importanti.

In questa seduta, tuttavia, il nostro esame deve rivolgersi unicamente agli articoli modificati dalla Camera dei deputati: l'articolo 7, al quarto comma, laddove viene stabilito un termine più ampio per le esenzioni doganali al territorio della provincia di Gorizia e ad alcuni comuni della provincia di Trieste e di Udine, e l'articolo 18; deve tenere poi in considerazione la soppressione dell'articolo 15.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue MURMURA, relatore). Il relatore, anche sulla scorta del breve e sereno dibattito svoltosi in Commissione, non ha nulla da obiettare alle modifiche introdotte all'articolo 18 (che anzi meglio chiarisce la imputazione della spesa) nè all'articolo 7. Il relatore solleva però preoccupazioni nascenti dal fatto che la soppressione dell'articolo 15 potrebbe determinare un maggiore e ulteriore onere per lo Stato e per le finanze pubbliche, in considerazione della quasi sicura sospensione dei lavori in corso o già iniziati, che hanno notevole interesse per la intera comunità nazionale.

Su questo punto, la Commissione sollecita il Governo alla valutazione attenta del problema perchè, possibilmente con un disegno di legge ordinario, questo punto venga sottoposto alla valutazione del Parlamento per una equa soluzione, che non arrechi pregiudizio - come dicevo poc'anzi - a queste opere e a questi lavori, nell'interesse della comunità nazionale, nè arrechi nocimento alle finanze dello Stato in conseguenza della lievitazione dei prezzi.

Con queste raccomandazioni e valutazioni, invito l'Assemblea a votare a favore delle norme del provvedimento come modificate dalla Camera dei deputati. Aggiungo che, su questo disegno di legge, le Commissioni, chiamate ad esprimere il loro parere (la Commissione lavori pubblici, la Commissione finanze e tesoro e la Commissione bilancio), hanno espresso parere favorevole. La Commissione lavori pubblici e la Commissione finanze e tesoro lo hanno espresso attraverso una formula di stile; la Commissione bilancio, invece, in considerazione del dibattito svoltosi in questo e nell'altro ramo del Parlamento, ha ritenuto che i mutui previsti all'articolo 4-bis, introdotto dal Senato, debbano rientrare nel *plafond* complessivo dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è abilitata a concedere alle Amministrazioni locali.

Con questa integrazione della relazione e avendo ricordato la parte sostanziale del parere espresso dalla Commissione bilancio, ripeto la raccomandazione all'Assemblea di approvare gli emendamenti apportati dalla Camera e quindi il testo complessivo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 534.

PRESIDENTE. Invito preliminarmente il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 752-B.

POZZO, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminate le modifiche al disegno si legge in titolo trasmesse dalla Camera dei deputati, dopo avere preso atto delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Tesoro secondo le quali la disposizione di cui all'articolo 4-bis relativa ai mutui della Cassa depositi e prestiti per l'adeguamento di edifici di proprietà demaniale deve intendersi come una finalizzazione vincolata nell'ambito del *plafond* dei mutui che la Cassa stessa è in atto abilitata a concedere alle amministrazioni locali e che, pertanto, gli indirizzi amministrativi impartiti dal

Tesoro garantiranno l'applicazione di tale linea interpretativa, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole».

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, confermo a nome del Governo l'impegno che il ministro Mattarella ha assunto in Commissione sul tema sollevato dal senatore Murmura: quindi questo impegno viene confermato anche in Aula.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, nell'arco triennale 1988-1990, ai comuni ed alle amministrazioni provinciali mutui per seicento miliardi annui da impiegare esclusivamente nell'adeguamento degli edifici di proprietà demaniale utilizzati per servizi pubblici».

All'articolo 5:

al comma 1, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«2. Entro lo stesso termine è consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. È altresì prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 28 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, relativo alle "Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere", e successive modificazioni».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 1988» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'entrata in vigore della predetta legge di riordino»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, deve intendersi la residua parte del territorio della provincia di Gorizia»;

al comma 4, le parole: «31 dicembre 1988» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1991»; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà, con proprio decreto, secondo i criteri adottati per la zona di Gorizia, a disciplinare le modalità del regime agevolato di cui al presente comma».

All'articolo 11:

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni dell'articolo 15 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e quelle dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1984, n. 462, debbono intendersi riferite anche ai manufatti comunque realizzati in adiacenza o a servizio dei ricoveri provvisori costruiti dallo Stato».

All'articolo 13:

al comma 1, sono premesse le parole: «Salvo che per i comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione ovvero dotati dei suddetti strumenti urbanistici approvati anteriormente alla legge urbanistica regionale,».

L'articolo 15 è soppresso.

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - 1. Per agevolare il ripristino e la riparazione delle opere pubbliche danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1987 a carico del fondo per la protezione civile, all'uopo integrato di pari importo.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sul presupposto di un programma globale degli interventi predisposto dalla regione Calabria, d'intesa con gli enti locali interessati e sentito il Consiglio dei ministri, provvede all'assegnazione dei fondi necessari per la realizzazione dei singoli interventi.

3. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche, alberghiere e della pesca, nonché di quelle agricole danneggiate dall'evento di cui al comma 1, si applicano rispettivamente le provvidenze di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le cui disponibilità finanziarie sono integrate di lire 20 miliardi per l'anno 1988, ed alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, le cui disponibilità finanziarie sono integrate di lire 20 miliardi per l'anno 1988; nonché, per le imprese industriali, i benefici previsti dagli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, le cui disponibilità sono aumentate di lire 10 miliardi per l'anno 1988.

4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3, pari rispettivamente a lire 100 miliardi per l'anno 1987 e a lire 50 miliardi per l'anno 1988, si provvede quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo utilizzando l'accantonamento "Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione" e, quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, utilizzando parzialmente l'accantonamento "Interventi a favore della regione Calabria".

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis. - 1. L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e all'articolo 40, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è prorogata fino al 31 dicembre 1988, alle condizioni e con le modalità indicate nei citati articoli».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, inclusa la soppressione dell'articolo 15 è il seguente:

Art. 1.

1. È prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, già prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

febbraio 1986, n. 46, limitatamente al servizio meteorologico, le cui funzioni devono essere definitivamente trasferite dalla Aeronautica militare all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale entro la suddetta data del 31 dicembre 1988.

Art. 2.

1. È prorogato al 31 dicembre 1988 il termine del 31 dicembre 1987 previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga.

Art. 3.

1. Fino al 29 febbraio 1988 i servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuale, attualmente esistenti, continuano ad essere svolti, nelle forme e con le modalità finora praticate, da concessionari con oneri a proprio carico per gli aeroporti gestiti da enti o da società in regime di concessione totale e dall'Ente Ferrovie dello Stato per gli aeroporti a diretta gestione statale.

2. Per gli oneri da sostenere da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato per la gestione dei predetti servizi, è riconosciuto al medesimo Ente un rimborso forfettario complessivo di 400 milioni di lire. Alla relativa spesa si fa fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4305 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1988.

Art. 4.

1. L'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco; previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre dal 1° gennaio 1989».

Art. 4-bis.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, nell'arco triennale 1988-1990, ai comuni ed alle amministrazioni provinciali mutui per seicento miliardi annui da impiegare esclusivamente nell'adeguamento degli edifici di proprietà demaniale utilizzati per servizi pubblici.

Art. 5.

1. L'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, e recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 1988.

2. Entro lo stesso termine è consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni».

Art. 5-bis.

1. È altresì prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 28 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, relativo alle "Modificazioni al decreto ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere", e successive modificazioni.

Art. 6.

1. L'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. I nulla osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1989, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi fino al 30 giugno 1992».

Art. 7.

1. In attesa del definitivo riordino del regime agevolato per la zona franca di Gorizia, istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438, modificato con legge 27 dicembre 1975, n. 700, e prorogato con decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 923, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 1987, n. 50, i termini da quest'ultima legge previsti sono prorogati fino all'entrata in vigore della predetta legge.

2. Il contingente contraddistinto dal n. 13 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, è incrementato del 70 per cento.

3. Per territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, deve intendersi la residua parte del territorio della provincia di Gorizia.

4. Il regime agevolato della zona di Gorizia di cui al comma 2 è esteso,

fino al 31 dicembre 1990, alla provincia di Trieste, limitatamente al prodotto contraddistinto con il n. 13 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, aumentato del 60 per cento rispetto al contingente di cui al comma 2. Tale agevolazione è altresì estesa ai comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A della legge 5 marzo 1985, n. 129, per un contingente pari al 40 per cento di quello determinato per la provincia di Gorizia dal comma 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà, con proprio decreto, secondo i criteri adottati per la zona di Gorizia, a disciplinare le modalità del regime agevolato di cui al presente comma.

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, in materia di abbuono dell'imposta sugli spettacoli, prorogate al 31 dicembre 1987 dal disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 346, convertito dalla legge 8 agosto 1986, n. 493, restano in vigore sino al 30 giugno 1989.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in lire 7.000 milioni nell'anno 1988 ed in lire 3.500 milioni nell'anno 1989, si provvede mediante l'utilizzo delle somme del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, come integrato dall'articolo 13, secondo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativamente alla quota riservata alla concessione dei contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari di sale cinematografiche e conseguente riduzione dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 8044 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1988.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-bis. Le disposizioni dell'articolo 15 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e quelle dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1984, n. 462, debbono intendersi riferite anche ai manufatti comunque realizzati in adiacenza o a servizio dei ricoveri provvisori costruiti dallo Stato.

Art. 9.

1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogate da ultimo con il decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1986, n. 789, concernenti semplificazione ed acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1988.

Art. 10.

1. Sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1988 le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978,

n. 1, prorogate da ultimo con decreto-legge 27 settembre 1986, n. 588, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1986, n. 789, concernenti la semplificazione delle procedure in materia di localizzazione delle opere destinate a servizi pubblici degli enti locali.

Art. 11.

1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1988 l'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, nonché i benefici di cui all'articolo 24 della medesima legge, prorogati da ultimo dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.

2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 500 milioni per il 1988, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalità di cui al comma 1.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

1. I termini previsti dal quarto e sesto comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti rispettivamente gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma del medesimo articolo 18 per programmi da realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e simili, nonché gli interventi sulle aree comprese nei piani di zona, su quelle delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero su quelle espropriate dai comuni ai sensi del sesto comma dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1989 ed al 1° gennaio 1990.

Art. 13.

1. Salvo che per i comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione ovvero dotati dei suddetti strumenti urbanistici approvati anteriormente alla legge urbanistica regionale, il termine indicato nell'articolo 6, quarto comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, già prorogato con decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, contenente norme per la formazione di programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è differito al 31 dicembre 1989.

2. Il termine del 31 dicembre 1987, previsto, da ultimo, dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni ivi indicate, è prorogato fino al 31 dicembre 1989.

Art. 14.

1. Il termine di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernente la determinazione del costo delle aree ai fini del convenzionamento dei programmi costruttivi, è prorogato di cinque anni.

2. Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di cui al secondo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già prorogato dall'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, concernente precedente proroga delle occupazioni d'urgenza, è ulteriormente prorogata di due anni.

Art. 16.

1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, è prorogato di trenta giorni.

Art. 17.

1. Il termine del 31 dicembre 1987, concernente la sospensione dei termini di scadenza, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è prorogato al 31 dicembre 1988.

Art. 18.

1. Per agevolare il ripristino e la riparazione delle opere pubbliche danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1987 a carico del fondo per la protezione civile, all'uopo integrato di pari importo.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sul presupposto di un programma globale degli interventi predisposto dalla regione Calabria, d'intesa con gli enti locali interessati e sentito il Consiglio dei ministri, provvede all'assegnazione dei fondi necessari per la realizzazione dei singoli interventi.

3. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche, alberghiere e della pesca, nonchè di quelle agricole danneggiate dall'evento di cui al comma 1, si applicano rispettivamente le provvidenze di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le cui

disponibilità finanziarie sono integrate di lire 20 miliardi per l'anno 1988; nonchè, per le imprese industriali, i benefici previsti dagli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, le cui disponibilità sono aumentate da lire 10 miliardi per l'anno 1988.

4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3, pari rispettivamente a lire 100 miliardi per l'anno 1987 e a lire 50 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione» e, quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Interventi a favore della regione Calabria».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

1. Il termine per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 20, incaricata di predisporre un progetto organico di riforma degli enti autonomi portuali e delle aziende portuali, nonchè del riassetto delle relative gestioni ai sensi del medesimo articolo 4 e del comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è prorogato al 31 gennaio 1988. La spesa relativa graverà sul capitolo 1095 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1988.

Art. 20.

1. Per consentire ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, il rimborso dei maggiori oneri sostenuti dall'ENI per la costituzione e la gestione della scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui all'articolo 2 della medesima legge, è autorizzata la spesa di lire 180 miliardi per l'anno 1987 e di lire 20 miliardi annui a decorrere dal 1988.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato in lire 180 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 160 miliardi per il 1987, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e, quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1984, n. 343, è sostituito dal seguente:

«È autorizzata la partecipazione italiana alle spese per lo svolgimento di riunioni e conferenze da attuarsi in sedi diverse nel quadro del processo per la sicurezza e la cooperazione europea».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 970 milioni annue, si provvede a carico del capitolo 3184 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21-bis.

1. L'esenzione fiscale di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e all'articolo 40, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è prorogata fino al 31 dicembre 1988, alle condizioni e con le modalità indicate nei citati articoli.

Art. 22.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

FRANCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questo decreto abbiamo espresso la nostra posizione in modo compiuto nella seduta del 17 febbraio. Si tratta di un provvedimento onnicomprensivo che investe campi e problematiche diverse; esso, infatti, accorpa un gran numero di materie eterogenee. Con questo decreto, il Governo chiede una ulteriore proroga rispetto a quella precedente; e intende in modo surrettizio rendere stabile ciò che il legislatore aveva previsto come eccezionale e provvisorio.

Alcuni termini, come ad esempio quelli relativi alle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici, vengono addirittura

prorogati da oltre vent'anni, a dimostrazione evidente della deplorable mancanza di una ferma volontà politica di affrontare e risolvere il problema. Il Governo pretende di perpetuare così un modo di agire che di fatto espropria il Parlamento delle sue funzioni e della sua potestà legislativa.

Riteniamo che così non sia possibile continuare, il Parlamento non può subire affronti tanto gravi: le sue prerogative non possono e non debbono essere calpestate. La verità è una sola: il Governo non ha nè la forza, nè la volontà di uscire da questo ginepraio, dimostrando tutta la sua incapacità e la sua inefficienza. Onorevoli colleghi! Le modifiche apportate dalla Camera non sono sostanziali, non migliorano il testo licenziato dal Senato e si ispirano alla stessa logica perversa che abbiamo criticato e respinto.

Per queste ragioni e con queste valutazioni, esprimiamo il nostro voto contrario alla conversione in legge del decreto al nostro esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto dal solo articolo 1.

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 817

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. A nome delle Commissioni riunite 1ª e 8ª, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 817, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1º febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Mariotti si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 1º febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia.» (817) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 1º febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 1988, volto ad affrontare alcune situazioni di emergenza che si sono manifestate in Sicilia e in particolare nelle città di Palermo e di Catania;

considerato che i fenomeni che sono alla base delle suddette emergenze (gravissima situazione economica ed alto tasso di disoccupazione, disgregazione sociale, carenze nel funzionamento delle istituzioni, estesa presenza della mafia) sono riscontrabili in eguale o maggiore misura nella città e nella provincia di Reggio Calabria,

invita il Governo:

ad assumere iniziative in tempi brevissimi con riguardo all'area calabrese in questione.

9.817.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

MARIOTTI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento all'esame del Senato viene proposto nell'intento di dare una risposta ai molteplici e gravi problemi che interessano la Sicilia. L'iniziativa del Governo è motivata anche da recenti fatti criminosi i quali si sono verificati in un contesto caratterizzato dalle deteriorate condizioni socio-economiche e dal connesso fenomeno di una accentuata paralisi degli apparati amministrativi.

Vengono individuate tre linee direttrici su cui operare e cioè: 1) il risanamento di alcune situazioni particolari della città di Palermo e di Catania; 2) lo snellimento delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche, con riferimento alla legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; 3) il risanamento ed il potenziamento, soprattutto sotto l'aspetto tecnico, delle amministrazioni locali, che devono essere poste in grado di affrontare adeguatamente la ripresa di attività nel settore delle opere pubbliche.

Occorre rilevare che le attività e le iniziative di cui all'articolo 1, primo comma, in sostanza si riferiscono a due linee di intervento: da un lato, alle nuove iniziative da finanziare sulla base del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, e dall'altro lato ai completamenti, ai trasferimenti e alle liquidazioni da realizzare presso l'apposita gestione separata istituita presso l'Agenzia per il Mezzogiorno.

Inoltre uno degli obiettivi principali è quello di semplificare la fase di realizzazione degli accordi di programma previsti dalla citata legge n. 64. Si stabilisce infatti che, su richiesta del Presidente della regione siciliana, questo strumento di coordinamento può essere definito dal Presidente del Consiglio dei ministri.

È da rilevare che, sempre secondo la citata legge n. 64, l'accordo di programma costituisce lo strumento attraverso il quale vengono evidenziate e rese coerenti le esigenze dei diversi soggetti pubblici, coinvolti nell'esecuzione degli interventi previsti nei piani annuali di attuazione del programma triennale.

Rispetto a quanto previsto dalla legge n. 64 sono introdotti due elementi di novità. Al comma 4 dell'articolo 1 si precisa che l'accordo di programma è

vincolante per i soggetti che vi abbiano partecipato e per quei soggetti che, pur essendo stati invitati, non hanno concorso alla formazione dell'accordo. Al comma 6 si prevede l'introduzione del potere sostitutivo da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del Presidente della regione.

Vengono in effetti introdotti poteri straordinari, con il conseguente passaggio dall'intervento ordinario al regime straordinario. Il carattere di eccezionalità del provvedimento, nato per rispondere ad una situazione di vera emergenza, è stato sottolineato nel corso dell'esame in sede di Commissioni 1ª e 8ª riunite.

Anche la procedura di spesa, riferita specificamente ad interventi per opere di risanamento nelle città di Palermo e di Catania, assume caratteristiche particolari. Infatti viene prevista un'apposita contabilità speciale da istituirsi presso la Tesoreria provinciale di Roma, avente autonomia contabile ed amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 1041 del 1971.

Il provvedimento fissa le disposizioni per consentire alle amministrazioni interessate di richiedere alle amministrazioni dello Stato il comando di funzionari particolarmente esperti presso gli uffici amministrativi e tecnici, e prevede anche la copertura dei posti vacanti in organico nelle amministrazioni provinciali e nei comuni della regione. Al riguardo si è espressa la 5ª Commissione, la quale ha inviato il parere di cui do lettura:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole tranne che sull'articolo 6, sul quale il parere è contrario, in quanto non vengono offerti mezzi effettivi di copertura aggiuntivi.

Al riguardo si precisa infatti che, a fronte di un meccanismo di spesa che introduce oneri certi, rigidi e quantificabili con precisione, non è possibile rinviare la copertura ad un successivo strumento legislativo regionale, nonchè alla generica definizione di un concorso statale nell'ambito dei rapporti finanziari tra lo Stato medesimo e la regione siciliana. In questo caso l'obbligo di copertura deve essere assolto in modo compiuto e puntuale, nello stesso strumento legislativo che introduce gli oneri nuovi nell'ordinamento in vigore.

Allo scopo di risolvere il problema, la Commissione suggerisce la possibilità di utilizzare un meccanismo di copertura che, facendo riferimento al fondo perequativo, parta dalla constatazione che i comuni siciliani si collocano al di sotto della media, sicchè è possibile decidere una riserva a loro favore sul predetto fondo, nei limiti del raggiungimento della media, fermo rimanendo peraltro che, essendo il fondo già determinato per tutto il 1988, le eventuali assunzioni che avessero luogo durante tale anno dovranno trovare copertura finanziaria con trasferimenti ad opera del bilancio regionale».

Per quanto riguarda la copertura, è da rilevare che è ancora da accertare se i comuni si pongano al di sotto della media. Ad ogni modo, sulla copertura, al momento difficilmente quantificabile, il Governo ha riferito alle Commissioni che è impegnato, nel rapporto con la regione siciliana, ad individuare le fonti di finanziamento.

Onorevoli colleghi, le norme proposte rispondono nel complesso ad esigenze oggettive ed alla necessità di far fronte ad una situazione di emergenza. Ciò è stato costantemente presente ai membri delle Commissioni

1ª e 8ª, i quali hanno inteso rendere possibile, anche con l'approvazione di alcuni emendamenti, un intervento urgente ed efficace, come richiesto dagli stessi amministratori locali siciliani.

Non è questa tuttavia la sola situazione a richiedere un intervento straordinario. Le Commissioni riunite hanno ritenuto di non dover accogliere gli emendamenti proposti per la città di Reggio Calabria, in quanto non compatibili con l'impostazione del provvedimento. Hanno però approvato un ordine del giorno con il quale si invita il Governo ad assumere iniziative per l'area calabrese in questione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Pollice. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, il decreto-legge di cui si chiede la conversione in legge, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia, si iscrive, a nostro avviso, in una logica di emergenza. Tale logica, lungi dal risolvere i problemi aperti dalla nuova offensiva mafiosa, copre precise responsabilità politiche dei maggiori partiti dell'isola - Democrazia cristiana in testa - e istituzionalizza prassi straordinarie, anticipando quegli elementi di riforme autoritarie che tendono a svuotare di ruolo gli organi democratici.

Il nodo dei grandi appalti viene sciolto sulla pelle dei consigli comunali, verticalizzando i processi decisionali, combinandoli con gli interessi dell'impresa privata e con le finalità di intervento del decreto-legge stesso in una sintesi in grado di soddisfare gli interessi del grande capitale di varia provenienza, pubblico o privato, industriale, parassitario o mafioso.

Si può essere certi che, dopo questo decreto, a Palermo e in Sicilia le regole del gioco risulteranno profondamente cambiate, ma senza reali garanzie per il meglio.

Entrando nel merito, occorre mettere in luce come tale logica di emergenza incida fortemente sul tessuto democratico: essa sposta altrove il livello decisionale, dotandolo dell'enorme potere di derogare a qualunque disposizione, ivi comprese quelle urbanistiche e quelle sulla compatibilità dello Stato e sulla salvaguardia industriale. Appare singolare, a nostro avviso, l'individuazione degli interventi previsti, ad esempio, nell'articolo 2: questi ultimi, essendo in gran parte dotati di progetti e finanziamenti, mostrano fino in fondo l'incapacità della classe dirigente e politica siciliana di portare avanti soluzioni, e la volontà di trovare una mediazione con gli interessi economici che attorno ad essi si condensano.

Un altro elemento di forte critica, che ho già espresso in Commissione e che naturalmente sarà oggetto di discussione anche in sede di esame degli articoli, a nostro avviso si individua nell'articolo 6, che rappresenta - lo affermo tranquillamente - una vera e propria truffa infarcita di demagogia. Infatti, è assolutamente superfluo prevedere una deroga per la parziale copertura degli organici (già prevista, in via generale, dal decreto-legge n. 533), senza che lo Stato si faccia carico del corrispondente onere finanziario, il quale non può certamente competere alla regione Sicilia.

Inoltre, non è affatto plausibile il limite del 30 per cento posto ai comuni, ad eccezione di Palermo, Catania e Messina, quando la situazione degli organici è drammatica in modo generalizzato.

Queste sono le considerazioni di carattere generale che volevo svolgere, signor Presidente. Mi riservo poi di intervenire dettagliatamente sui singoli emendamenti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franco. Ne ha facoltà.

* FRANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come Movimento sociale italiano riteniamo questo provvedimento per la Sicilia insufficiente e per molti versi assai affrettato. Infatti, la filosofia del provvedimento dovrebbe essere quella riassunta nelle motivazioni alla base dell'emanazione del decreto-legge in questione, laddove si legge: «Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alle particolari esigenze, anche di ordine pubblico, delle zone della Sicilia particolarmente colpite dal fenomeno di criminalità organizzata». Non ci pare che tale filosofia risponda alle necessità di poter combattere adeguatamente il potere mafioso in Sicilia: peraltro, signor Presidente, onorevoli colleghi, il fenomeno mafioso certamente ha le sue punte avanzate a Palermo e a Catania, ma questo fenomeno si rivela preponderante nelle zone dell'Agrigentino, del Trapanese e, da ultimo, anche nelle zone di Messina, versante di Barcellona.

Quindi, ritengo che il provvedimento sia parziale, insufficiente nonché affrettato. Del resto, signor Presidente, come già è stato detto, il provvedimento cerca di rispondere alle esigenze, ad esempio, degli organici dei comuni, elevandoli al 100 per cento solo ai comuni di Palermo, di Catania e di Messina e per le qualifiche funzionali superiori alla quinta; al contrario, tutti i comuni, o quasi, della Sicilia hanno necessità di sanare la vacanza delle proprie piante organiche.

Quanto poi previsto all'articolo 2 riguardo al risanamento delle città di Palermo e di Catania tralascia ad esempio la stessa città di Messina, dove ancora vi sono baracche dal 1908.

È quindi - lo ribadisco - un provvedimento affrettato, che nasce all'indomani del delitto Insalaco, che scaturisce dalle pressioni che provengono dalla città di Palermo, sostenute e protette da due Ministri siciliani. Esse incontrano certo il favore della rappresentanza parlamentare siciliana, molto qualificata e assai numerosa, ivi compresa la nostra rappresentanza formata e guidata dal senatore Filetti, nostro Presidente di Gruppo, e composta dalla senatrice Moltisanti e dal senatore La Russa. Ma certamente la mia parte politica non insiste per provvedimenti parziali, non insiste per provvedimenti tampone e, pur concordando - come anch'io questa sera faccio a nome del mio Gruppo - su questi provvedimenti, anche se limitati ed affrettati, certamente auspica provvedimenti di diverso tipo e di diverso calibro per poter affrontare la criminalità mafiosa in Sicilia.

Anche se vi sono molte ombre in questo decreto-legge, signor Presidente, onorevoli colleghi, certamente vi sono luci che non vogliamo oscurare, e certamente vi sono provvidenze che in qualche modo vanno incontro all'emergenza Sicilia. È anche per questo che avevo chiesto personalmente - in ciò sostenuto dal presidente del mio Gruppo, senatore Filetti - che le provvidenze previste per Palermo e la Sicilia fossero estese alla città di Reggio Calabria. Perché chiedevo questo, signor Presidente, onorevoli colleghi? Per il fatto che indubbiamente la situazione dell'ordine pubblico ed il degrado economico-sociale di questa città sono ancora più gravi che nella stessa regione siciliana.

Per quanto riguarda l'ordine pubblico, Reggio Calabria detiene purtroppo un triste primato: nel 1986, nella città e nella provincia di Reggio Calabria si sono avuti 112 omicidi; nel 1987 tale numero è salito a 160 e nel 1988 siamo già arrivati a 21 omicidi, di cui 9 perpetrati in città, a cui vanno poi

aggiunti tre omidici commessi con il cosiddetto sistema della «lupara bianca». Reggio Calabria detiene inoltre il primato dei sequestri di persona, degli attentati a negozi ed abitazioni e degli incendi delle automobili. Vi è quindi la necessità assoluta di affrontare, così come si intende fare per la Sicilia, questa emergenza: una necessità che non è stata però riconosciuta dalla Commissione.

Altro problema gravissimo che investe la città di Reggio Calabria, insieme a tutta la regione – motivo per il quale chiedevamo l'estensione delle provvidenze previste nel provvedimento a questa città – è quello della triste situazione di natura economico-sociale. Nella città di Reggio Calabria si registra il reddito pro-capite più basso d'Italia e d'Europa: la metà della media nazionale, un terzo rispetto a Milano, Torino e Genova, il 24 per cento in meno rispetto alla stessa media del Mezzogiorno, e la paga giornaliera media del lavoratore di Reggio Calabria è pari ad un quinto di quella dei lavoratori francesi. Si registra inoltre in questa città il più alto tasso di disoccupazione del nostro paese: questo è, allo stato attuale, pari al 15,6 per cento su scala nazionale, al 19 per cento nel Sud, al 22 per cento in Calabria e al 23,6 per cento a Reggio Calabria. Negli ultimi 15 anni, si è registrata nella nostra regione una diminuzione di 25.000 occupati nella microindustria e, per quanto riguarda il settore edilizio, gli occupati sono scesi in pochi anni da oltre 8.000 a 3.500 unità lavorative. Per finire, la regione Calabria registra il più basso reddito in agricoltura.

In sostanza, quindi, in questa regione si registrano i più bassi indici dell'economia di tutta la nazione italiana. Di qui la necessità assoluta, sia dal punto di vista dell'ordine pubblico, sia da quello economico-sociale, di estendere i provvedimenti recati dal decreto-legge in esame alla città di Reggio Calabria. E ciò anche perchè, signor Presidente, questa richiesta non è venuta solo dalla mia parte politica – non siamo stati soltanto noi del Movimento sociale italiano a formulare invocazioni di questo tipo in Commissione – ma nasce da un fermento che passa per tutti i partiti politici e per tutte le organizzazioni sindacali della provincia di Reggio Calabria. Ricordo brevemente che il 2 febbraio scorso si sono riunite le confederazioni sindacali nazionali, le confederazioni sindacali regionali e le confederazioni comprensionali di CGIL-CISL e UIL, che hanno espresso l'avviso che occorre ad ogni costo intervenire perchè Reggio Calabria sia compresa nelle provvidenze previste per la Sicilia; il 4 febbraio, poi, con deliberazione n. 304, l'amministrazione provinciale di Reggio Calabria ha deliberato di chiedere l'approvazione da parte del Parlamento di emendamenti tendenti a far rientrare Reggio Calabria fra le zone beneficiarie degli interventi.

Qualche giorno più tardi, il 15 febbraio, vi è stata una riunione con le forze politiche, con le forze sindacali e con i parlamentari a Reggio Calabria, presieduta dal presidente dell'amministrazione provinciale, laddove si sono concordati gli emendamenti (si trattava di quelli proposti dalle organizzazioni sindacali) con alcune aggiunte da parte mia e del deputato del Movimento sociale italiano, onorevole Valensise. Vi era l'impegno di tutte le forze politiche a battersi in Senato affinchè venissero approvati quegli emendamenti.

Il 16 febbraio, così come da impegno, ho presentato alle Commissioni riunite 1ª e 8ª i dieci emendamenti per Reggio Calabria; emendamenti – si badi bene – che tra l'altro sono stati richiesti anche con un ordine del giorno, se pur tardivo, della regione Calabria in data 16 febbraio. Ebbene, signor Presidente, i dieci emendamenti che riguardavano la città di Reggio Calabria

chiedevano, così come avevano invocato le organizzazioni sindacali e tutte le forze politiche, interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per il risanamento edilizio dei quartieri di Archi, Ravagnese, Fondo Versace, San Brunello, San Giovannello, Santa Caterina, Sbarra e Vico della città di Reggio, interventi per assicurare l'approvvigionamento idrico nel territorio di Reggio Calabria, interventi per il risanamento del patrimonio edilizio del centro storico, il potenziamento delle infrastrutture per i traghetti Reggio Calabria-Messina, il potenziamento della viabilità urbana di scorrimento al servizio della funzione di cerniera tra Ionio, Tirreno e Stretto propria della città di Reggio Calabria, il potenziamento immediato delle strutture dell'aeroporto e dell'approdo di aliscafi e la realizzazione del collegamento tra approdo e aerostazione.

Signor Presidente, il 17 febbraio, cioè il giorno dopo (voglio che resti sancito nei resoconti di questa seduta) la mia presentazione degli emendamenti alla 1ª e all'8ª Commissione - emendamenti presi in esame dalle rispettive segreterie e stampati in due edizioni dalle stesse - mi sono incontrato con il Presidente del Consiglio dei ministri: alle 11.45, qui in Senato, ho chiesto all'onorevole Gorla - poichè il ministro Mattarella si era riservato di dare una risposta sugli emendamenti presentati per Reggio - di sciogliere il nodo e concedere alla sola città di Reggio, neppure alla sua provincia, le stesse provvidenze date per Palermo e per la Sicilia. Debbo subito dire che con molto garbo il presidente Gorla, dinanzi alla precisazione che si trattava della sola città di Reggio, si è dimostrato molto possibilista.

Inopinatamente arriviamo al giorno dopo, al 18 febbraio, quando in 1ª e 8ª Commissione - con decisioni che non voglio dire intacchino la sua onestà intellettuale, ma che certamente non posso approvare - il presidente Bernardi, coadiuvato dal Presidente della 1ª Commissione, professor Elia, dichiara gli emendamenti per Reggio Calabria estranei, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento. Santo cielo, signor Presidente: estraneità nel momento in cui si chiede l'estensione di provvidenze per altre zone?

Ma io ricordo quello che accadde in quest'Aula nel 1973 (era presidente del Consiglio l'onorevole Andreotti: certamente altri tempi e altre stature), quando Reggio Calabria venne esclusa dalle provvidenze che venivano concesse ad altre zone per nubifragi e per altri motivi. Chiesi conto di questa scelta all'onorevole Andreotti: ebbene, fu sospesa la seduta del Senato della Repubblica quella sera e all'indomani mattina furono accolte le richieste per Reggio Calabria.

Si parla di estraneità di Reggio Calabria, quando da anni ci battiamo per la regione dello stretto, quando sono stati presi impegni finanziari dalle due città per realizzare la regione integrata dello stretto, quando sono stati deliberati finanziamenti dal consiglio comunale, anche dietro proposta del Gruppo del Movimento sociale italiano cui ho l'onore di appartenere. Ed ora si parla di estraneità di Reggio Calabria a norma dell'articolo 97!

Ma la verità la troviamo nelle dichiarazioni rese dal Presidente dell'8ª Commissione, dopo mie proteste molto decise e dure, anche se molto garbate. Il senatore Bernardi ha fatto presente, anche a nome del presidente della 1ª Commissione, senatore Elia, che la decisione non poteva essere assunta immediatamente, al momento del ricevimento dei miei emendamenti, ma richiedeva una riflessione approfondita nonchè una verifica della volontà del Governo di provvedere anche per la regione Calabria.

Questa è la verità: non si trattava di estraneità a norma di Regolamento,

ma di un sussidio al Governo affinché potesse svicolare, di un aiuto al Governo per poter dire no a Reggio Calabria, di un aiuto al Governo, messo con le spalle al muro in Commissione, per poter uscire fuori da quella strettoia.

Non si tratta quindi di improponibilità degli emendamenti, a norma dell'articolo 97 del Regolamento, ma di un marchingegno stupido - senza per questo voler offendere il Presidente della Commissione verso cui ho grandissima stima - per dire no alle invocazioni che salgono dalla città di Reggio Calabria.

Abbiamo ripresentato quindi gli emendamenti in Aula e certamente verranno a ripeterci il ritornello della improponibilità. Ci auguriamo che l'Aula invece voglia essere sensibile a queste invocazioni che salgono da quella città.

Il ministro Mattarella in Commissione affermava che Reggio Calabria rientra nel provvedimento per la Calabria: a parte il fatto che le richieste di risanamento del centro storico non trovano accoglienza in quel provvedimento, mi dolgo di non aver avuto la solidarietà del Ministro in Commissione; eppure egli conosce da vicino la situazione drammatica in cui versa la città di Reggio Calabria, per essere stato per anni commissario straordinario della Democrazia cristiana in quella città. Egli sa che nella legge per la Calabria non ci sono provvidenze di quel tipo e deve considerare che quella legge, approvata quattro anni fa dal Senato, è stata dapprima trasmessa alla Camera e poi è decaduta. Ora lo stesso disegno di legge viene ripresentato, in luogo della decretazione di urgenza che sarebbe stata necessaria per mettere fine all'emergenza di quella città.

Purtroppo anche l'atteggiamento dei partiti e delle organizzazioni sindacali, malgrado gli impegni presi, non ha aiutato Reggio Calabria a vincere la sua battaglia. La Democrazia cristiana è stata rappresentata in Aula il 16 febbraio dal senatore Murmura, al quale debbo dare atto di non limitarsi, di norma, al ghetto del suo collegio: ebbene, il senatore Murmura si era espresso affinché le provvidenze potessero essere estese alla città di Reggio Calabria e soltanto a quella, pur non essendo egli senatore di quel collegio.

Ma due giorni dopo il senatore Patriarca, in assenza del senatore Murmura, ha dato il suo plauso al Presidente della Commissione, che ha dichiarato improponibili gli emendamenti in favore di Reggio Calabria. Sappiamo che il senatore Patriarca è un autorevole rappresentante della Democrazia cristiana, essendo tra l'altro membro del comitato direttivo: quindi la Democrazia cristiana ha dimostrato di non mantenere gli impegni che sono stati assunti il 15 febbraio con l'amministrazione provinciale di Reggio Calabria.

Il Partito repubblicano e il Partito socialdemocratico sono insignificanti per questi problemi di Reggio: da loro non è stata spesa neppure una parola in tante riunioni di Commissione e neppure, penso, qui questa sera.

La posizione più grave è quella del Partito socialista. Il Consiglio provinciale è presieduto da un presidente socialista; la deliberazione della Giunta provinciale di Reggio Calabria viene adottata con un presidente socialista; la regione Calabria approva un ordine del giorno che viene mandato all'onorevole Goria e la presidenza della Giunta regionale è socialista. Eppure i socialisti non vengono in Aula, non presentano emendamenti, all'ultimo istante formulano un ordine del giorno che ho già

definito aria fritta perchè si limita soltanto ad invitare il Governo a provvedere per Reggio Calabria. Questo invito resterà tale perchè se il Governo avesse voluto, avrebbe risposto alle richieste presentate in Aula.

Il senatore Zito in una dichiarazione alla stampa, che voglio solo sintetizzare, dice che attraverso il suo ordine del giorno ha potuto vedere la chiara volontà e la maggiore attenzione del Governo e del Parlamento verso Reggio Calabria. Non so che cosa abbia potuto spingere il senatore Zito a dichiarazioni di questo tipo, lui che in Aula c'è stato solo qualche minuto e poi se n'è andato, non ha parlato e ha presentato solo l'ordine del giorno. La verità è che il Governo e il Parlamento hanno voluto dire di no alle provvidenze per Reggio Calabria. L'hanno fatto così come è stato fino ad oggi - per tutti questi anni del dopoguerra prima della storica rivolta di Reggio - con due addizionali dello Stato per la regione Calabria intascate dallo Stato stesso e mai spese nella regione; hanno tradito questa città dopo la rivolta e gli impegni solennemente assunti dall'allora presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Colombo, il quale, nell'Aula di Montecitorio, assunse impegni di natura economica e sociale per la città e per la Calabria il 16 ottobre 1970. I tradimenti compiuti fino ad oggi da parte del Governo nei confronti di questa città continuano con questo diniego ingiustificabile che è avvenuto in sede di Commissioni riunite e che mi auguro possa non avvenire in quest'Aula.

Per quel che è avvenuto è alta la protesta che qui avanziamo in nome della città di Reggio Calabria, una città che costituisce veramente un'emergenza nazionale. Per molte volte è venuto il TG2 a Reggio e molte sono state le trasmissioni mandate in onda; il Partito comunista è venuto con una sua larga rappresentanza di deputati e senatori ad incontri con la città dal titolo «Salviamo Reggio Calabria»; è venuta l'antimafia che, sia detto per inciso, in conclusione ha detto che Reggio è la città più «disamministrata» d'Italia. Ebbene, a questa città assunta a caso nazionale, onorevole Presidente, si risponde solo con 200 agenti che ha mandato il ministro Fanfani per poter rafforzare le forme della repressione: 200 agenti che neppure in quella direzione risolvono nulla.

Certo, signor Presidente, la nostra amarezza è grande ed ai tanti politici, che non hanno saputo portare a termine l'impegno che avevano assunto in sede locale per la città, diciamo che ci vedremo presto a Reggio Calabria: non soltanto per quelli che sono e saranno i contatti con l'opinione pubblica, ma perchè di qui a non molto si svolgeranno le elezioni comunali e allora li chiameremo a testimoniare quale impegno abbiano dispiegato a favore della città in queste condizioni.

Ma al di là della protesta mia e del mio Gruppo, gli emendamenti in Aula sono stati firmati anche dal nostro valente capogruppo, senatore Filetti, a significazione dell'impegno di tutto il Gruppo del Movimento sociale italiano, impegno manifestato per tutte queste legislature nelle quali mi sono onorato di essere senatore. Pertanto a questa nostra protesta e, se mi è consentito, anche a questa nostra rabbia, noi non rispondiamo nel modo che sarebbe forse più opportuno e cioè dicendo di no: noi non intendiamo portare avanti lotte fra poveri, sappiamo quanto alto è l'impegno della nostra delegazione siciliana al Senato della Repubblica per la terra di Sicilia. Lei non c'era, senatrice Moltisanti, ma vi ho tutti nominati, dicendo quanto altamente è rappresentata la Sicilia in questo nostro Senato; riconosco in conclusione che lei si è impegnata per poter risolvere il problema del 30 per cento, per poterlo innalzare al 100 per cento per tutti i comuni della Sicilia. Sono lieto

di dirle che una dichiarazione in questo senso è stata fatta anche dal capogruppo, senatore Filetti, alle Commissioni riunite, e che in questo senso sono stati presentati gli emendamenti, taluni dei quali saranno illustrati dallo stesso senatore Filetti (se potrà intervenire dato che è impegnato nella riunione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari).

Concludo dicendo che non intendiamo portare avanti guerre tra poveri; dico solo che sento amarezza e sconforto per questo trattamento nei confronti di Reggio Calabria; dico, al di là delle molte ombre e delle poche luci, che comunque noi voteremo a favore di questo decreto-legge, che è pur sempre un atto riparatore, anche se parziale, nei confronti della regione siciliana. *(Applausi dalla destra)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Taramelli. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, quando abbiamo esaminato in quest'Aula i presupposti di urgenza del decreto, il nostro Gruppo ha dato un parere favorevole. Questo ovviamente non implicava ancora un giudizio di merito sul decreto nè implicava un'accettazione del fatto che non era possibile provvedere prima perchè si tratterebbe di eventi imprevedibili ed improvvisi i quali - e questo è lo spirito della Costituzione - costringono il Parlamento e il Governo a provvedere con provvedimenti d'urgenza.

Dicemmo allora e lo ripetiamo ancora oggi che noi abbiamo riconosciuto i presupposti di urgenza ma dicemmo allora e lo ripetiamo oggi che si deve intervenire con provvedimenti di urgenza, non perchè fatti oggettivi e imprevedibili costringono ad intervenire con uno strumento come il decreto, e che al decreto si giunge perchè per troppi anni non si è provveduto, per troppi anni si è sottovalutata la gravità della situazione siciliana. Quindi quella del Governo è una responsabilità precisa e riteniamo che, insieme al Governo, una responsabilità precisa appartenga anche alle forze politiche che hanno governato la Sicilia per tanti anni. Non è un fatto nuovo, è un fatto che tutti conosciamo, per cui si dovevano adottare misure adeguate per impedire che si arrivasse a misure straordinarie come nel caso di questo provvedimento.

Su questo provvedimento si sono create speranze, delusioni, preoccupazioni. Molte speranze perchè si riteneva che questo decreto potesse affrontare più a fondo i problemi della Sicilia ed in modo specifico di Palermo e di Catania; delusioni perchè ci si è resi conto della portata modesta di questo provvedimento; ma sono prevalse, a mio parere, le preoccupazioni, non tanto perchè non si ravvisi la necessità di interventi straordinari ed urgenti, ma per lo strumento adottato per farvi fronte.

È necessario che nessuno si illuda (noi certamente non lo facciamo) che con questo provvedimento si affrontano i problemi della Sicilia. Si tratta, infatti, di un provvedimento parziale, anche se necessario, per affrontare i problemi in esso indicati. Ma dobbiamo sapere che i problemi della Sicilia sono ben altri, hanno ben altra dimensione e sono di più ampio profilo per quanto riguarda i settori di intervento. Occorrono interventi di carattere sociale, economico e di ordine pubblico.

Con il provvedimento al nostro esame si affronta qualche aspetto sul piano sociale, ma si interviene prevalentemente su queste due città per affrontare alcune opere importanti, che rimangono però nell'ambito degli interventi di risanamento igienico e di tutela ambientale. Ripeto: sono tutte

opere utili, urgenti, ma che hanno una delimitazione di modesta entità rispetto alla dimensione dei problemi posti dalla realtà siciliana, di una regione che è in ritardo rispetto a molte altre e che ha bisogno di interventi di ben altro spessore.

Vorrei anche aggiungere - ma credo che questo sia noto a tutti i senatori che hanno letto il testo - che non ci troviamo di fronte ad un intervento straordinario dello Stato diretto ad incrementare risorse economiche per risolvere i problemi, quelli contenuti in particolare nell'articolo 2. Si tratta, infatti, di un provvedimento che dovrebbe consentire l'attuazione delle opere facendo ricorso alle risorse già disponibili nelle casse del comune, della regione o degli altri enti che erano tenuti a provvedere in quei settori. Così detta l'articolo 4 del decreto-legge e quindi noi stiamo esaminando un provvedimento che riguarda procedure decisionali all'interno del sistema delle autonomie: deve essere chiaro, però, che non vi è uno sforzo di carattere finanziario da parte dello Stato nei confronti di queste città.

Penso che dobbiamo riflettere un momento su tali procedure. Noi ci siamo permessi di dire, in Aula e nelle Commissioni riunite, che tale provvedimento stava sul filo della costituzionalità. Ribadiamo questo giudizio, ma quello di cui mi sembra sia necessario essere convinti è che tale normativa si giustifica soltanto perchè a Palermo e a Reggio Calabria oggi non vi è agibilità democratica, dato che le istituzioni sono impedito di funzionare da ben precise ed individuate forze. La mafia, la criminalità organizzata impediscono di fatto lo svolgimento delle gare, la realizzazione di tali opere con infiltrazioni nella pubblica amministrazione. Sono notizie che non scopro, visto che sono state confermate in quest'Aula dall'ex ministro dell'interno Scalfaro e quindi sono note.

Tuttavia dobbiamo sapere che vi è un impedimento al funzionamento della vita democratica di queste istituzioni e che quindi il provvedimento che dobbiamo adottare deve avere appunto il carattere dell'eccezionalità, come è nel caso specifico, ma la sua efficacia deve però avere limiti temporali perchè entro tali limiti le istituzioni democratiche della Sicilia devono riprendere a funzionare. Bisogna ristabilire la vita democratica in queste città, in questa regione.

Secondo la valutazione del nostro Gruppo, questo è un punto decisivo. Se non ci si pone in questa ottica, si corre il rischio che un provvedimento di carattere straordinario possa diventare un intervento che si perpetua nel tempo. Noi invece riteniamo che la definizione di tempi ed ambiti precisi di intervento sia elemento indispensabile per far fronte ad una situazione di emergenza, sottolineando però nel contempo che i tempi devono essere quelli necessari affinché lo Stato nel suo insieme intervenga sia in campo sociale ed economico ma anche, in particolare, per elevare la battaglia contro la criminalità organizzata, contro la mafia per poter ristabilire la democrazia e il funzionamento democratico delle istituzioni, quindi dei comuni e della regione e di tutto il sistema di vita politica e democratica della Sicilia.

Se non si parte da questo presupposto, diventa difficile anche valutare il senso di alcuni emendamenti da noi presentati. Mi auguravo che fosse presente anche il ministro Mattarella, non perchè il sottosegretario Saporito non rappresenti il Governo, ma perchè egli aveva seguito tutte le varie fasi del provvedimento; comunque vorrei far presente con molta franchezza all'Assemblea che non possiamo rinunciare ad un emendamento: quello da

noi presentato al sesto comma dell'articolo 1. Consideriamo questo emendamento rilevante, decisivo, ai fini del giudizio finale su questo provvedimento.

La nostra proposta emendativa ha un significato preciso. Le opere previste all'articolo 2 devono essere realizzate con le procedure ivi contenute e che sono definite all'articolo 3, ma tali procedure non si possono estendere ad altre opere e, in particolare, senza definirne i tempi.

Da parte dei relatori è stato compiuto il tentativo di ovviare a queste nostre obiezioni, sostenendo che la validità delle norme contenute in questo decreto-legge non può superare i tre anni. Certamente questa è una misura utile, ma non riteniamo che sia questa la strada giusta per risolvere il problema perchè una indicazione di questo genere non potrà non avere conseguenze per quanto riguarda le opere da realizzare a Palermo e a Catania, che sono complesse, al di là degli impedimenti che probabilmente si tenterà ancora di mettere in atto per evitare che si realizzino in tempi rapidi; quindi sarà inevitabile ritrovarsi tra tre anni a decidere su una proroga. Abbiamo appena esaminato un altro decreto-legge con trenta proroghe - cose che noi abbiamo continuamente denunciato, che tuttavia si ripetono - mentre noi riteniamo che sia importante che lo Stato, il Presidente del Consiglio intervengano per quelle opere senza avere la possibilità di estendere, così come previsto al comma sesto dell'articolo 1 del decreto-legge in discussione, l'intervento anche in altri settori. Riteniamo che non sia giusta nè un'estensione nè un perpetuarsi dell'intervento del Presidente del Consiglio in sostituzione degli organi democratici della Sicilia.

Mi sono permesso di parlare di questo emendamento, signor Presidente, anche se avrò poi la possibilità di illustrarlo in sede di esame degli emendamenti, per richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo e anche dei rappresentanti della maggioranza sulla importanza rilevante che noi attribuiamo ad esso. Anche sulla base delle risposte che verranno date, decideremo la valutazione da dare in sede di votazione finale di questo provvedimento. *(Applausi dall'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boato. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, dico anch'io, incidentalmente, che avrei gradito, oltre alla presenza del sottosegretario Saporito, anche quella del ministro Mattarella, in considerazione del fatto che la materia sottoposta alla nostra valutazione è certamente molto delicata.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il ministro Mattarella non ha potuto partecipare alla seduta essendo impegnato in sede di Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Posso comunque preannunciare che il Ministro sarà presente alla discussione degli emendamenti.

BOATO. Intendevo comunque soltanto esprimere una preferenza e non certo porre una questione formale.

Signor Presidente, colleghi senatori, cercherò di intervenire rapidamente su questa materia, pur essendo essa - come è stato dimostrato anche dal

relatore e dai colleghi che mi hanno preceduto – assai complessa, delicata e, per certi aspetti, intricata.

Devo confessare di provare un certo imbarazzo – ma desidero affrontare apertamente la questione, rientrando ciò in uno stile di condotta del nostro Gruppo, che vorrei proporre all'Assemblea – che mi deriva dal fatto che relatore di questo provvedimento è il senatore socialista Mariotti, che è anche membro del Gruppo federalista europeo ecologista del quale anch'io faccio parte. Non è questa la prima volta – e ve ne saranno ancora molte altre – che da parte del nostro Gruppo, in un clima di massimo rispetto e di libertà reciproca, vengono espresse in quest'Aula posizioni diverse, pur con un atteggiamento di dialogo non solo nell'Assemblea, ma anche al nostro interno. Del resto, proprio per dare atto della lealtà e della correttezza politica e intellettuale del collega Mariotti, debbo dire che molte osservazioni – certamente con una conclusione finale diversa ed ovviamente positiva da parte sua, altrimenti non farebbe il relatore – che sono venute, oltre che da me, dai colleghi Spadaccia, Corleone e Strik Lievers, sono state dallo stesso senatore Mariotti molto correttamente sollevate in sede di dibattito nelle Commissioni riunite e in una certa misura, anche se ovviamente in modo più cauto, evocate anche in quest'Aula.

I colleghi che ho citato ed io non siamo d'accordo con questo provvedimento: siamo anzi in profondo disaccordo, pur riconoscendo – ma, del resto, l'hanno fatto tutti – che parte da una situazione oggettiva che poneva ed imponeva iniziative di carattere politico, economico, sociale ed istituzionale da parte del Governo centrale, del Governo regionale e dei consigli comunali delle principali città della Sicilia. In altri termini, noi non cancelliamo, non disconosciamo il dato di partenza, anche perchè per fare ciò bisognerebbe essere ciechi e sordi. Questo dato di partenza – anche se poi le valutazioni politiche sono differenziate – è comune a tutti. Poche settimane fa – e ancora in questi giorni se ne discute perchè dovremmo riesaminare la questione in quest'Aula – una polemica pesante, proprio nei confronti del Senato della Repubblica, è venuta da parte di esponenti politici dell'altro ramo del Parlamento (alcuni dei quali appartenenti agli stessi Gruppi che avevano dato il loro assenso all'approvazione della legge istitutiva della Commissione antimafia), motivata dal fatto che il Senato avrebbe dato con l'istituzione di questa Commissione una risposta emotiva ed emergenziale, in qualche modo in contraddizione con i principi dello Stato di diritto. Evoco questo argomento perchè poi in realtà si tratta della stessa questione: sono due facce diverse della risposta istituzionale, nell'un caso del Parlamento, nel caso che esaminiamo adesso del Governo, ma con il vaglio decisivo del Parlamento, ad una situazione di emergenza provocata dalla criminalità mafiosa, dalla criminalità organizzata più in generale, ma che ha anche cause, radici e dimensioni di carattere innanzitutto economico, sociale e istituzionale.

A nostro parere, sulla questione della Commissione antimafia il Senato della Repubblica non ha dato una risposta emergenziale: ha in qualche modo preso atto del fallimento obiettivo, al di là della buona volontà dei suoi componenti, della precedente Commissione di indagine, o come si vuol chiamarla, istituita in attuazione della «legge La Torre», in vigore nella scorsa legislatura, Commissione che ha dato il massimo che poteva dare, anche grazie alla buona volontà del suo Presidente e dei suoi componenti, ma che era priva degli strumenti e dei poteri che la Costituzione prevede per le Commissioni di inchiesta. E quindi giustamente, per questo motivo, il Senato

ha proposto in quel caso l'istituzione di una Commissione di inchiesta con i poteri previsti dall'articolo 82 della Costituzione, dando così una risposta di carattere tutt'altro che emergenziale. Si è trattato di una risposta tempestiva, anzi forse tardiva, ma corretta dal punto di vista costituzionale e le polemiche un po' isteriche, che su questo punto sono state fatte anche da esponenti politici molto autorevoli, secondo me erano infondate.

Nei giorni scorsi la Camera dei deputati ha modificato quel testo che ci ritornerà per una terza lettura, ma nella sostanza non molto è cambiato; si è cambiato nella forma con un riferimento puro e semplice - mi pare di aver capito - all'articolo 82, senza l'esplicazione che noi avevamo dato e che in qualche modo avevamo indicato puntualmente a quei poteri, rendendoli analoghi agli stessi poteri della magistratura, compreso il potere di arresto.

Se questo era avvenuto in materia di Commissione antimafia, non altrettanto mi pare sia avvenuto rispetto a questo decreto. Eppure le sollecitazioni sono le stesse, i dati di partenza sono gli stessi. La convinzione comune a tutti noi è che ci vuole, oltre alla risposta giudiziaria, che non può essere supplenza a tutto, una risposta di carattere economico, sociale, programmatico di interventi locali e nazionali. Questa consapevolezza, dai diversi punti di vista, a volte anche contrapposti, della battaglia politica, è sostanzialmente comune a tutti i Gruppi politici. Invece questo tipo di risposta è difficilmente accettabile da parte nostra, anzi non è affatto accettabile. All'emergenza si risponde con la logica istituzionale dell'emergenza, a una situazione di eccezionalità si risponde con norme eccezionali. È una strategia (uso questa espressione da gergo «politichese» che mi piace poco), una logica che porta lo Stato ad avvitarci su se stesso, a fare eccezioni su eccezioni, per cui l'eccezione diventa la regola.

Quindi le regole del gioco fondamentali del nostro Stato a livello centrale, a livello amministrativo, a livello contabile, a livello urbanistico, a livello delle responsabilità e delle competenze delle regioni (in particolare in questo caso di una regione a statuto speciale) e degli enti locali, quelle regole del gioco che dovremmo ristabilire e far funzionare (si tratta di una questione di rispetto delle norme, ma soprattutto di responsabilità politica, vale a dire di responsabilità delle forze politiche locali e nazionali) vengono invece sistematicamente calpestate. Certo che vengono ferite e offese dalla criminalità, dagli scandali, dalle lottizzazioni, dal blocco di attività economiche da una parte o dall'utilizzo delle attività economiche per finalità criminali dall'altra, dalle pressioni mafiose all'interno degli apparati locali e centrali dello stato; ma la risposta è forse quella di cancellare tutto? È quella di mettere fra parentesi tutto? È quella di rendere tutto eccezionale, di rendere tutto - come qualcuno ha già detto - verticalizzato?

Del resto sappiamo e immaginiamo tutti noi che il Presidente del Consiglio dei ministri, che è titolare di tutte queste iniziative, non potrà fare tutto questo. Egli è anche Ministro del Mezzogiorno, ma non è in grado - come non è stato in grado finora - di fare neppure questo, che pure rientra fra i suoi compiti istituzionali. Quindi ovviamente subentreranno funzionari e personale vario, ci saranno pressioni ed interessi che si manifesteranno probabilmente ad alti livelli e che si ripercuoteranno purtroppo anche sul piano regionale e comunale.

Mi auguro che vada un po' meglio di quanto temo, ma grosso modo credo di poter immaginare quanto potrà succedere. Il *vulnus*, la ferita che si infligge, se si accetta questo decreto-legge (pur riconoscendo - ripeto - i

problemi da cui parte), se si accetta questo modo di rispondere, sarà così profonda che temo diventi insanabile.

Non so come voterà il Gruppo comunista, ma il collega Taramelli poco fa ha detto che quanto meno è stata inserita... (*interruzione del senatore Taramelli*). Non sto parlando polemicamente: non vorrei ci sia una risposta polemica. Stavo dicendo che lei ha affermato una cosa giusta.

Il collega Taramelli poco fa ha detto che sarà inserita questa norma dei tre anni, questo sbarramento dei tre anni, ma egli stesso ha fatto capire, dichiarando ciò che pensano tutti, che probabilmente si tratta di uno sbarramento fittizio, perchè poi ci sarà un mese prima non un disegno di legge, ma un decreto-legge, in quanto si tratterà di un caso straordinario di necessità ed urgenza (e forse questo accadrà il giorno prima della scadenza dei tre anni), per prorogare in via eccezionale e straordinaria questa norma per un altro anno o per altri tre anni e così via. Funzionano sempre in questo modo e continueranno a funzionare sempre peggio in questo modo il Parlamento, il Governo, le forze politiche e le istituzioni locali. Probabilmente questa sarà semplicemente una sfida al potere criminale, che purtroppo tante volte attraversa anche le forze politiche, economiche ed istituzionali, ad alzare il livello dello scontro e dell'intimidazione: a risposta eccezionale - anche se mi auguro di sbagliare - ci sarà purtroppo una controrisposta altrettanto eccezionale.

Il provvedimento al nostro esame non solo è di emergenza, e come qualcuno ha detto da un punto di vista diverso dal mio è affrettato - e ve ne darò in seguito qualche dimostrazione perfino linguistica - ma è un provvedimento rispetto al quale è difficilmente contestabile la logica con cui si è mosso il rappresentante del Movimento sociale: se queste sono le motivazioni per cui fate un provvedimento per la Sicilia, perchè contestate un provvedimento analogo anche per Reggio Calabria? Sono certo che se si farà un provvedimento per Reggio Calabria ci sarà qualcuno che lo proporrà per altre zone: l'elenco degli allargamenti lo conosceremo anche in questo caso.

C'è perfino un ordine del giorno che, pur non potendo chiedere esplicitamente al Governo di predisporre un decreto-legge per la Calabria - forse anche gli uffici competenti potrebbero muovere dei rilievi a che il Parlamento chieda al Governo di fare un decreto-legge, che equivale al massimo di abdicazione del potere legislativo - in sostanza lo fa tuttavia intendere in quanto chiede al Governo di assumere iniziative, il che ha appunto il significato di richiedere un decreto-legge analogo per la Calabria. (*Commenti del senatore Zito*).

Ho capito benissimo, senatore Zito, e infatti non polemizzo con chi sostiene che i problemi della Calabria siano più gravi di quelli della Sicilia: questa tesi la condivido e ho già detto che, pure essendo agli antipodi della posizione del collega del Movimento sociale, non mi sento di contestare la sua richiesta di estensione. Contesto invece la logica con cui si arriva, di decreto-legge in decreto-legge, di emergenza in emergenza, a fare dell'emergenza la regola e delle regole del gioco le eccezioni che difficilmente verranno rispettate.

Voglio arrivare a dimostrare questa tesi anche sulla base di una analisi linguistica del testo del decreto-legge. Ho provato a contare i punti delle norme che contengono qualche provvedimento eccezionale. Si comincia con il quarto comma dell'articolo 1, laddove, utilizzando l'istituto dell'accordo di

programma che proviene dalla legge n. 64, lo si rende vincolante anche per i soggetti che non vi abbiano partecipato pur essendo stati invitati. Capisco la logica di questa norma, si può immaginare che nell'affrontare l'emergenza si vogliano utilizzare strumenti cogenti, ma lo Stato di diritto vale ancora: se c'è qualcuno che viola le leggi va represso, ma lo Stato di diritto deve continuare a valere per tutti.

Il comma 5 dello stesso articolo 1 recita: «Le previsioni contenute nell'accordo di programma costituiscono variante agli strumenti urbanistici esistenti e attribuiscono alle relative opere di attuazione carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza». In questo caso facciamo una dichiarazione di fede urbanistica in chi realizzerà gli accordi di programma: dichiariamo di avere totale fiducia che questo tipo di varianti non saranno lesive della tutela dell'ambiente e delle esigenze urbanistiche. Qualcuno mi potrebbe chiedere: «Ma cosa vaneggi di urbanistica in quelle situazioni?» Questo sarebbe razzismo puro e semplice: si deve curare la tutela dell'urbanistica, del paesaggio, dell'ambiente, così come avviene in tutto il resto d'Italia. Probabilmente ciò non succederà, ma teorizziamo il fatto che possa non succedere.

Al comma 6 dell'articolo 1 vengono previsti i poteri sostitutivi. Qui viene previsto un meccanismo incredibile: in caso di ritardo il presidente della regione Sicilia chiede l'intervento del Presidente del Consiglio come potere sostitutivo, il quale provvede direttamente ovvero delegando lo stesso presidente della regione Sicilia. È un meccanismo incredibile soltanto a dirlo: il presidente della regione Sicilia, evocando il potere sostitutivo, attiva il Presidente del Consiglio il quale a sua volta attribuisce al presidente della regione Sicilia detto potere sostitutivo.

Francamente sono rimasto allibito quando ho letto, tra le altre, questa norma.

C'è poi l'articolo 2, che tratta la sostanza di questo provvedimento: l'elenco delle opere. In questo articolo viene detto: per «particolari e straordinarie esigenze anche di ordine pubblico»; ma è decoroso per il Governo e per il Parlamento evocare l'ordine pubblico per questo tipo di opere, che indubbiamente incidono sulla criminalità, in presenza di una situazione di disastro economico, sociale, ambientale e infrastrutturale? È ovvio che in quelle condizioni ci siano aspetti di incentivazione della criminalità, ma è dignitoso per il Parlamento e per il Governo invocare quella motivazione per costruire le strade, le fogne, le circonvallazioni? Si evoca addirittura il preminente interesse nazionale di somma urgenza di questi provvedimenti: sicuramente questi provvedimenti sono di somma urgenza e hanno un grandissimo interesse, ma non mi si dica che il raddoppio della circonvallazione nel tratto urbano Misterbianco-Ognina di Catania è un'opera di preminente interesse nazionale. Sarà fondamentale effettuare questo raddoppio della circonvallazione, non lo metto in dubbio non avendo gli elementi per farlo; ma qualcuno mi spieghi dov'è il preminente interesse nazionale nel raddoppio di una qualsiasi tratta. Sicuramente quest'opera avrà un grosso significato per la città di Catania, ma si è costretti ad usare questa formula per spiegare il ruolo del Presidente del Consiglio, per spiegare i poteri sostitutivi, nonché la delega alle norme urbanistiche e così via.

All'articolo 3 è prevista appunto la norma che stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri realizza tutti gli interventi di cui all'articolo 2.

Signor Presidente, mi rivolgo a lei in quanto in questo momento

Presidente del Senato: «Il Presidente del Consiglio dei ministri» – così è stabilito al comma 2 dell'articolo 3 – «provvede alle attività necessarie anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato e con il limite del rispetto» – presidente Elia, chiedo anche a lei un momento di attenzione quale presidente della Commissione affari costituzionali – «delle norme costituzionali...». In una legge dello Stato si scrive che c'è il limite del rispetto delle norme costituzionali?! Ma vivaddio! Questa previsione esplicita fa presumere allora che si sarebbe potuto anche immaginare l'inesistenza di tale limite?

C'è il limite del rispetto delle norme costituzionali? Ma siamo pazzi? Chi ha scritto questo decreto-legge, chi lo ha firmato, chi lo ha sostenuto? C'è il limite del rispetto delle norme costituzionali? Ma grazie! Scriviamolo allora in tutte le leggi che facciamo: qualunque provvedimento preso deve restare nel limite del rispetto delle norme costituzionali!

Ma qual è il significato inconscio – abbiamo fatto poc'anzi un dibattito sulla psicologia – freudiano di questa norma? Il significato è che c'è la consapevolezza che si violano le norme costituzionali e quindi si è costretti a dire che c'è il limite del rispetto delle norme costituzionali.

Come si fa a scrivere in un decreto-legge dello Stato italiano, varato dal Governo, convertito in legge dal Parlamento della Repubblica, che c'è il limite del rispetto delle norme costituzionali? Come è concepibile che il Governo scriva e che noi si accetti una formulazione di questo genere?

Suscita davvero ilarità in me questa formulazione; come se potessimo scrivere qualcosa di diverso, cioè che non c'è il limite del rispetto delle norme costituzionali.

In realtà però è vero, per questo ho detto che è freudiana questa espressione per chi l'ha scritta e per chi l'ha accettata: perchè nel suo conscio o nel suo inconscio c'era la consapevolezza che si stava violando la Costituzione e quindi bisognava dire ipocritamente che c'è il limite del rispetto delle norme costituzionali.

Ma non è decente per un Governo presentare un provvedimento così formulato; non è decente che un Parlamento voti una cosa di questo genere: è un'offesa alla Costituzione e, prima di tutto, alla nostra intelligenza.

C'è poi la questione della apposita contabilità speciale: ovviamente se si esce dalla contabilità generale dello Stato c'è una contabilità speciale. Inoltre si afferma che: «i contratti stipulati non sono soggetti al parere degli organi consultivi e ad atti di approvazione ministeriale» e che gli ordinativi di pagamento sono fatti dal Presidente del Consiglio o (ci si può immaginare il Sottosegretario o il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che però in questo caso è sempre il Presidente del Consiglio) da un funzionario da lui delegato. Certo formalmente si può scrivere anche questo, ma francamente mi sembra poco corretto e comunque poco dignitoso anche se non vorrei esagerare in questo discorso.

La norma che forse ritengo più accettabile in questa logica è quella del comando di cui all'articolo 5, perchè in una ipotesi di fmobilità fra funzionari, competenze e specialità la ritengo la cosa più plausibile in uno Stato moderno, dove le competenze e le capacità dovrebbero in qualche modo attraversare i limiti dei rispettivi ambiti, cioè una mobilità positiva che da questo punto di vista potrebbe essere di efficienza e di valorizzazione. Spero che poi questo succeda, che non si tratti di altri piccoli gruppi di potere di persone, ma comunque è una norma che, ancora ancora, posso immaginare.

Si arriva alle norme dell'articolo 6 che sono già state discusse. Al comma 3 c'è un'altra spia linguistico-freudiana di come è stato fatto questo decreto-legge, cioè con i piedi. Certo, adesso c'è un emendamento, perchè ho sollevato il problema in Commissione, che tende a sopprimere la parola «acceleramento»; infatti si dice: «Resta salva la competenza della regione in materia di acceleramento delle procedure concorsuali». Bisognerebbe accelerare e riportare in quinta elementare chi l'ha scritto (bisognerebbe spiegargli che si dice «accelerazione») e accelerare anche i processi di apprendimento culturale di chi ha poi vistato questo decreto. Non è stato scritto solo da uno che non aveva neanche la conoscenza della lingua italiana che si ha in quinta elementare o in terza media, ma c'è anche qualcuno che l'ha rivisto, l'ha riletto, l'ha vagliato, l'ha stampato, lo ha portato alle soglie di quest'Aula dove con un emendamento toglieremo «acceleramento» e scriveremo «accelerazione».

Intanto ritengo indecente che si arrivi a scrivere questo - poi ci lamentiamo di chi viene fuori dalle scuole senza saper leggere e scrivere (figurarsi! Se questo è il livello dello Stato italiano) - ma poi c'è il fatto che questo è il sintomo della emergenza, dell'accelerazione in senso negativo di un provvedimento di questo tipo che ovviamente lascia le perplessità che ho detto.

Inoltre dal punto di vista istituzionale va bene questa verticalizzazione, ma tutta sul Presidente del Consiglio? Visto che verticalizziamo tutto sul Presidente del Consiglio dei ministri (non sono d'accordo), c'è un momento in cui la collegialità del Governo viene chiamata in causa? Eppure non mi pare che in tutta la legge ci sia un momento di responsabilità collegiale del Governo, visto che il Presidente del Consiglio è responsabile anche della circonvallazione di Catania, delle fogne di Palermo e di non so quali altri provvedimenti. Se questo deve essere attribuito formalmente ed istituzionalmente al Presidente del Consiglio, ci sarà un momento in cui la collegialità del Governo si assumerà queste responsabilità anche dal punto di vista finanziario, delle scelte delle priorità, delle strategie di attuazione. Non c'è una sola riga di questo decreto-legge, signor Sottosegretario, in cui il Governo, non il Presidente del Consiglio, venga in qualche modo chiamato in causa come istituzione, visto che il Presidente del Consiglio è Presidente del Consiglio dei ministri, cioè di una istituzione che ha un senso in rapporto alla collegialità del Consiglio dei ministri stesso.

Invece, anche la istituzione Governo scompare come di fatto scompaiono l'istituzione regionale o le istituzioni locali che magari ricompaiono attraverso i poteri sostitutivi.

Per come hanno funzionato fino ad oggi le istituzioni locali si può dare un giudizio favorevole? Non sono siciliano, nè esperto di cose siciliane, ma credo che grosso modo un giudizio pesantemente critico lo si possa e lo si debba dare su quello che è avvenuto nei precedenti anni e decenni.

Credo si possa avere, come io ho un po' da lontano, una grande stima per l'attuale sindaco di Palermo, ma non si può fare un decreto-legge di questa portata, con questo tipo di eccezionalità e di deroghe basandosi soltanto sul fatto che per esempio oggi sia sindaco di Palermo una persona che, al di là dei dissensi politici, si ritenga corretta e onesta, perchè questa è legge dello Stato, queste sono violazioni ed eccezioni rispetto alle regole del gioco, che si riprodurranno al di là del sindaco Leoluca Orlando o della giunta di cui, se non sbaglio, fa parte anche una mia amica «verde» di Palermo. Tutto questo

andrà al di là, si riprodurrà e legittimerà chi verrà dopo eventualmente ad utilizzare per altre finalità e per altri scopi questo tipo di logica istituzionale, magari per fini assai meno nobili ed assai più perversi.

Domando scusa, signor Presidente, se mi sono dilungato troppo e se ho alzato forse un po' la voce in alcuni punti, ma ne valeva la pena, una volta tanto bisogna anche farlo. Queste che ho richiamato sono le ragioni di grande preoccupazione per cui, pur nella consapevolezza dei gravissimi problemi presenti obiettivamente nella realtà siciliana (ma non solo in quella siciliana perchè i riferimenti ad altre città come Reggio Calabria sono fondati senza ombra di dubbio) non siamo d'accordo con questo tipo di risposta. (*Applausi del senatore Corleone*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andò.
Ne ha facoltà.

ANDÒ. Onorevole Presidente, il decreto-legge che è al nostro esame rientra nel quadro della cosiddetta «legislazione di sostegno» e muove lungo due distinte direttrici. Una è quella del rafforzamento di strutture e procedure amministrative riguardanti gli enti locali siciliani; l'altra è quella che tende a dare maggiore rapidità agli adempimenti concernenti la realizzazione di alcune opere pubbliche nelle città di Palermo e di Catania.

Per quanto riguarda il tema del rafforzamento strutturale, non può sfuggire ad alcuno che questo è un tema generale dell'intero Mezzogiorno e per taluni versi, anzi, la questione della pubblica amministrazione è questione fondamentale per l'intero paese. Certamente è utile un adeguamento organizzativo degli enti locali siciliani per l'assolvimento dei propri compiti, ancorchè di quelli ordinari di istituto. Senza indugiare sull'argomento – ormai vecchio e sterile quanto quello se venga prima l'uovo o la gallina – della priorità dei servizi o degli addetti (e mi sembra strano pensare di poter erogare i primi senza questi ultimi), ci si deve anche far carico del fatto che è comprensibile l'opinione che la pubblica amministrazione sia anche una sede per risposte sul piano occupazionale, che peraltro – al di là di ogni preoccupazione che pure esiste – costituisce in questo paese, in questo Mezzogiorno, un nodo reale da affrontare per lo sviluppo.

Non sarebbero però queste motivazioni sufficienti ad affrontare questa problematica nel decreto-legge al nostro esame, se non vi fosse una peculiarità affatto specifica della situazione siciliana. Una peculiarità di fatto, perchè il rapporto addetti-popolazione degli enti locali siciliani è inferiore a quello della media nazionale; una peculiarità che ha radici storiche e motivazioni normative, perchè bisogna ricordare che quando si determinò il calcolo della spesa storica compiutamente, si arrivò tempestivamente a ricomprendere per la maggior parte dei comuni e delle province italiane le piante organiche ristrutturare. In Sicilia ciò non fu possibile anche per la particolarità di esame che era delegata alla cosiddetta Commissione regionale per la finanza locale. Da ciò discende che oggi in Sicilia la spesa per ogni nuova unità di personale è aggiuntiva, e deve essere affrontata dagli enti locali con proprie risorse e, quindi, con restrizione delle spese di investimento per beni e servizi.

Queste considerazioni danno ragione della accentuazione della importanza del disposto dell'articolo 6 del decreto; esse danno anche ragione delle battaglie e delle attenzioni che sugli emendamenti sono state portate avanti

in sede di Commissioni riunite, ricordandoci che certamente la solidarietà conclamata non può limitarsi ad attestazioni di principio o rivendicazioni di poteri sostitutivi nell'esercizio di attribuzioni.

In questa logica, nella logica dello snellimento procedurale rientra la ricerca di procedure agili per l'accordo di programma. Sappiamo tutti che il problema è generale. È di questi giorni la polemica sul concorso degli enti locali del Mezzogiorno nell'attuazione della legge n. 64. Il decreto-legge al riguardo prevede che il presidente della regione, in caso di inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo di programma, possa richiedere un intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio, il quale può procedere direttamente o delegando il Presidente della regione. Non voglio entrare per ora nel nodo giuridico che è stato sollevato anche in quest'Aula su tale norma. Vorrei ricordare che la previsione realizza momenti di solidarietà istituzionale, cercando di integrare sforzi, competenze e volontà nella consapevolezza che il rafforzamento del tessuto infrastrutturale, delle dotazioni civili e delle attività produttive in Sicilia costituisce interesse complessivo della comunità nazionale.

Peraltro, la disposizione di cui all'articolo 1 prevede, per l'intervento, i poteri specificati nell'articolo 3, cioè in sostanza una piena libertà di forme e contenuti, nonchè capacità derogatorie di termini e procedure simili - questo è un bene ricordarlo anche nell'esame letterale - a quelle stabilite dalla normativa per la Protezione civile.

Questa strategia si ritrova nelle azioni per la realizzazione delle opere nelle città di Palermo e Catania. Il giudizio positivo, tuttavia, non può farci tacere alcune preoccupazioni. In primo luogo, sicuramente, quella che l'elencazione delle opere comprende, a quanto è dato sapere da indicazioni fornite al Governo dalla regione e dal comune di Palermo, anche interventi che non rientrano fra quelli di preminente interesse nazionale; in ogni caso ve ne sono di simili nell'isola e nel resto del Mezzogiorno. È quindi necessario identificare una chiave di lettura per la scelta operata dal decreto. Sulla base del dibattito tenuto in Commissione e delle dichiarazioni del Governo, tale chiave di lettura tiene presente che la previsione dell'intervento concerne due delle tre grandi città dell'isola. Ciò in ragione del loro particolare *deficit* sul piano delle dotazioni civili; del carattere di riferimento in termini di vita comunitaria e peso di insediamenti di questi grandi centri; della impossibilità, infine, di procedere all'attuazione degli interventi con gli strumenti ordinari. Quest'ultima motivazione sembra essere la prevalente, la discriminante in riferimento alle particolari esigenze, anche di ordine pubblico, delle città di Palermo e di Catania, richiamate testualmente dal decreto-legge.

È sicuramente dovere del Parlamento e del Senato dare risposta positiva alle esigenze rappresentate così autorevolmente dai legittimi portatori degli interessi e dei valori esponenziali delle autonomie. Così come è necessario, nell'ottica della strategia per l'intera regione, far sì che il meccanismo della legge n. 64 offra risorse per vincere la fondamentale scommessa della rimozione delle «due velocità» nello sviluppo e nell'integrazione sociale del paese.

Dobbiamo tuttavia ricordare che il decreto-legge al nostro esame non è un provvedimento di spesa: si è affermato che le opere indicate sono provviste di finanziamento proprio o hanno già identificato canali di finanziamento adeguato.

Pur nella comprensione delle particolari difficoltà strutturali ed ambientali nelle quali si muove l'attivazione effettiva della spesa pubblica nelle città richiamate (che presentano peraltro condizioni non omologhe, occorre sottolinearlo), e della capacità deviante e corruttrice di fenomeni e mentalità mafiose, deve risultare chiaro come l'iniziativa legislativa sia del tutto speciale, non ripetibile e non procrastinabile nel tempo.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue ANDÒ). Ciò anche perchè la valorizzazione ed il rafforzamento delle economie costituisce l'unica via percorribile per la crescita della società politica e civile del Mezzogiorno.

L'intendere i meccanismi proposti come precedente sarebbe pagato forse non in termini di realizzazione di singole opere, ma certamente in termini di abbassamento del tono democratico, a seguito della disabilitazione di istituzioni e rappresentanze politiche ed amministrative. In buona sostanza, è opportuno e possibile pensare oggi a provvedimenti e procedure straordinari perchè possano costituire elemento di accelerazione e saldatura con un rinnovato slancio delle autonomie, con una più forte capacità di incidenza e di resistenza della dirigenza politica e della società civile in due grandi città. Città che intendono proporre rinnovato slancio e più forte capacità di incidenza, visibili nelle vicende di questi ultimi anni e che sono alla base della proposta in tal senso avanzata dalla regione e dagli enti locali.

Onorevole Presidente, il decreto-legge al nostro esame è quindi una risposta a domande puntuali e ha assunto connotazioni di segno politico che non possono essere disattese, senza che appaia in gioco la volontà di solidarietà del paese e quella di lotta ai fenomeni mafiosi.

È una scelta della quale non sarebbe saggio ignorare i pericoli - nè sarebbe corretto nasconderli alla pubblica opinione e ai siciliani - insiti nella fiducia - che speriamo corrisposta - nel Governo, che non può permettersi di sostituirsi con poteri forti ai livelli locali, se non con la garanzia di ottenere rapidamente, efficacemente e correttamente i risultati proposti.

L'assenso del nostro partito, della Democrazia cristiana, del nostro Gruppo alla proposta è un atto di consapevole affidamento pur nella rivendicazione dell'insostituibile mandato di attenta vigilanza che spetta al Parlamento e che è proprio delle autonomie locali e regionali. (*Applausi dal centro*).

Sulla discussione dei documenti di bilancio

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha convenuto all'unanimità

che l'esame da parte delle Commissioni permanenti della legge finanziaria e del bilancio dello Stato abbia inizio a partire dalla mattina di martedì 1° marzo, proseguendo per tutta la settimana.

Su mia proposta, avendo sottolineato la necessità di acquisire tutti gli elementi utili da parte del Governo circa il testo dei documenti di bilancio trasmessi dalla Camera dei deputati, la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di riunirsi nuovamente mercoledì 2 marzo per valutare la situazione e trarne le conseguenti definitive determinazioni, ai fini della fissazione del calendario dei lavori sia in Commissione che in Assemblea.

All'esame in seconda lettura dei documenti di bilancio si applicano le norme di cui al Capo XV del Regolamento del Senato. In particolare, ciascuna Commissione, durante l'esame per le parti di sua competenza dei documenti stessi, non potrà svolgere in nessuna sede altra attività. Dalla data del deferimento dei disegni di legge in questione e fino alla votazione finale da parte dell'Assemblea non potranno essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni e dell'Assemblea disegni di legge che comportino aumenti di spese o diminuzioni di entrate, eccezion fatta per i disegni di legge di conversione di decreti-legge e per quei disegni di legge per i quali la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari conceda all'unanimità la deroga di cui al nono comma dell'articolo 126.

Resta inteso che nel corso della prossima settimana l'Assemblea non terrà seduta per consentire alle Commissioni permanenti di procedere nell'esame dei documenti di bilancio.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Devono ancora essere svolti i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

nell'esaminare il decreto-legge che prevede misure urgenti a favore della Sicilia per far fronte alla grave situazione dell'ordine pubblico nelle città di Palermo e Catania colpite dalla preoccupante attività delle organizzazioni mafiose;

preso atto che la città di Reggio Calabria e la provincia si trovano in uno stato di totale invivibilità a causa dell'azione mafiosa che ha provocato in tre anni 400 omicidi (di cui molte vittime innocenti e persino bambini), molti sequestri di persona, migliaia di attentati, eccetera;

rilevato che la violenza mafiosa è diffusa in una città, e in una provincia che registra il più alto tasso di disoccupazione, che raggiunge il 23 per cento

della forza lavoro, dimostrando così la drammaticità della situazione economica e sociale;

riconosciuto che il particolare stato di grave emergenza che travaglia la città di Reggio Calabria e la provincia assume dimensioni nazionali per l'attività criminale della mafia, che ha raggiunto un livello di pericolosità che impedisce persino l'esercizio della democrazia e della libertà e ostacola ogni possibilità di sviluppo economico e sociale determinando una diffusa sfiducia verso le istituzioni democratiche;

sottolineato che l'emergenza di Reggio Calabria, aggravata dalla condizione di ingovernabilità della città, ha richiamato l'attenzione e la preoccupazione delle forze politiche, sindacali e culturali, a livello locale e nazionale, che hanno lanciato un appello per un impegno straordinario dello Stato per salvare la città di Reggio Calabria e la provincia,

che la gravità della situazione di Reggio Calabria e della provincia è stata denunciata dalla Commissione antimafia al Consiglio superiore della magistratura a conclusione di un recente visita effettuata a Reggio Calabria;

rilevato che il Governo, pur riconoscendo la particolare gravità che assume il «caso Reggio Calabria» si è limitato ad assumere un impegno puramente generico e vago, privo di tempi e di modalità di intervento;

impegna il Governo:

a voler, in tempi rapidi, adottare misure straordinarie, autonome dal disegno di legge sulla Calabria, che possano affrontare i problemi della disoccupazione (anche attraverso la copertura dei posti vacanti negli organici degli enti locali), dell'ampliamento delle attività produttive, a cominciare dall'OMECA, del risanamento urbanistico ed edilizio dei quartieri di Reggio Calabria, dell'assicurazione di sufficienti risorse idriche ad uso potabile, della tutela dell'ambiente, dell'adeguamento del sistema dei trasporti, di un moderno assetto dell'area dello Stretto, della utilizzazione del porto di Gioia Tauro, della valorizzazione delle categorie produttive e professionali, dell'adeguamento degli organici degli uffici giudiziari e del ripristino della legalità democratica e della vivibilità nella città e nella provincia di Reggio Calabria.

9.817.2

TRIPODI, MESORACA, VETERE, GAROFALO, GIUSTINELLI

Il Senato,

considerato che l'articolo 6 del decreto-legge in discussione prevede l'eventuale «definizione del contributo dello Stato nell'ambito dei rapporti finanziari tra lo Stato medesimo e la regione siciliana»;

impegna il Governo:

a definire, nel più breve tempo possibile e già dal corrente esercizio finanziario, un congruo apporto contributivo dello Stato al fine di rendere praticamente possibile il rafforzamento degli organici degli enti locali della regione siciliana.

9.817.3

CHIMENTI, RICEVUTO, ZANGARA, ANDÒ, COCO, SANTALCO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* TRIPODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno che mi accingo ad illustrare è stato presentato a seguito della decisione del Presidente dell'8ª Commissione di dichiarare improponibili gli emendamenti da noi presentati, che richiedevano l'estensione di alcune norme del provvedimento in esame anche alla città di Reggio Calabria ed alla sua provincia.

Le ragioni della nostra insistenza sono determinate dalla gravissima situazione economica e sociale nonché dell'ordine pubblico che pone la città e la provincia di Reggio Calabria in una condizione di estrema pericolosità per la convivenza civile e per la democrazia, che non trova confronti nel territorio nazionale, senza sottovalutare, naturalmente, le situazioni di Palermo, di Catania e di altre zone del paese.

Nessun rivendicazionismo, signor Presidente, onorevoli colleghi, può essere addebitato alla nostra proposta. Quello che chiediamo è il riconoscimento di una particolare esigenza, della cui soluzione le forze politiche e particolarmente il Governo e il Parlamento devono non solo operare il recepimento, ma farsi totale carico. Ignorare o far finta di comprendere la gravissima realtà significa non riconoscere che l'emergenza di Reggio Calabria e provincia può rappresentare un grande pericolo non solo per il futuro di quell'area, ma anche per la democrazia italiana, così come si è verificato in occasione dei noti moti dell'inizio del 1970.

Non sarebbe responsabile per il Parlamento e per le forze politiche che oggi non dovessero recepire l'attuale allarmante situazione, essere poi costretti ad intervenire quando la realtà fosse ormai precipitata e avesse determinato conseguenze disastrose per l'ordinamento democratico.

L'emergenza di Reggio Calabria, che già nel 1986 è stata esposta da una delegazione del Partito comunista italiano al Presidente della Repubblica, è stata denunciata all'attenzione nazionale da una delegazione dello stesso partito, che si è incontrata con la città e con la provincia di Reggio Calabria nello scorso ottobre. Inoltre, l'eccezionale gravità della situazione di Reggio Calabria e della sua provincia è stata al centro di due interventi della Commissione antimafia nella scorsa legislatura, nonché di interventi di eminenti uomini di cultura di livello nazionale che hanno lanciato nello scorso ottobre un accorato appello per un impegno diretto a salvare la città.

A ciò vanno aggiunte le prese di posizione di noti uomini politici e l'allarme lanciato da esponenti della magistratura reggina, calabrese e nazionale in questi giorni. Di grande valore politico e culturale è stata la grande manifestazione dei giovani che si è svolta a Reggio Calabria il 12 dicembre dello scorso anno. Clamorosa è stata la denuncia sullo stato critico della giustizia nelle tre sedi di Reggio Calabria, Palmi e Locri espressa dal coordinamento antimafia del Consiglio superiore della magistratura durante e dopo la recente visita effettuata in Calabria.

Inquietante è stato l'allarme lanciato da molti magistrati delle sedi reggine che, oltre ad evidenziare la paralisi della giustizia e il pericolo di collasso degli uffici giudiziari, hanno persino denunciato che circa 100 mandati di cattura nei confronti di elementi responsabili di abusi nelle USL numeri 30 e 31, a distanza di tre mesi, non sono stati ancora emessi perchè il magistrato incaricato si è ammalato.

Questa situazione tanto allucinante si verifica in una provincia dove la presenza mafiosa è più forte che in ogni altra zona del paese. Siamo di fronte ad una città e ad una provincia insanguinate dalla mafia, dove il sangue continua a scorrere paurosamente. In tre anni vi sono stati oltre 400 omicidi e la guerra tra le bande è tuttora in atto. Molte sono le vittime innocenti e molte delle persone uccise non raggiungevano i 18 anni di età: perfino molti bambini sono stati massacrati dalla mafia. Nella provincia di Reggio Calabria si è inoltre verificato il più alto numero di sequestri di persona e persino molte delle persone sequestrate al Nord vengono tenute prigioniere in questa provincia. Si assiste, inoltre, al fenomeno di un alto numero di cittadini scomparsi, colpiti dalla lupara bianca. I tentati omicidi, gli attentati a fini estorsivi, gli atti di intimidazione non si contano ormai più.

A questa terribile attività mafiosa si aggiunge la crisi economica e sociale. Le poche fabbriche della zona sono in crisi: la Liquichimica, un impianto che è costato centinaia di miliardi, non è mai entrata in attività; la Temesa, un'azienda con 800 dipendenti, pochi giorni fa ha dimezzato i suoi dipendenti; la Omeca di Reggio Calabria, che doveva assumere 2.000 operai, ne ha assunti 600, dei quali 300 sono in cassa integrazione. I disoccupati raggiungono livelli impressionanti: basta guardare gli indici statistici. Nel Mezzogiorno l'indice medio è del 15,6 per cento; nella regione calabrese è del 19 per cento; in provincia di Reggio Calabria raggiunge il 22 per cento e a Reggio città il 23,6 per cento.

La cassa integrazione colpisce inesorabilmente le poche industrie manifatturiere. Mentre al Nord continua a scendere fino a poche decine di migliaia di unità, nel Sud si riduce al 40 per cento, ma a Reggio Calabria la cassa integrazione cresce: 800 unità su 1.300 occupati. Di queste unità 300 sono alla Liquichimica, 300 alla Omeca, 100 di recente alla Temesa, 50 a Campo Calabro, 50 alla Core.

Nel settore delle costruzioni nella provincia di Reggio Calabria si è passati da 16.000 occupati a 9.000, con un crollo verticale del 45 per cento circa.

Le piante organiche del comune capoluogo e dell'amministrazione provinciale risalgono rispettivamente al 1972 e addirittura al 1934. Mentre la media nazionale è un dipendente comunale ogni 65 abitanti, a Reggio è 1 ogni 109 abitanti. Nonostante questa situazione dell'organico, al comune di Reggio Calabria esistono 450 posti vacanti. Soprattutto tra i servizi vengono a mancare quelle categorie più alte che dovrebbero qualificarli; perciò la qualità dei servizi è molto scadente. Su 158 laureati previsti in pianta organica, solo 15 sono i posti coperti.

Sono sufficienti questi semplici dati per dimostrare che la situazione di Reggio e provincia è veramente di eccezionale emergenza. Si tratta di una realtà invivibile sul piano civile, democratico e sociale, che ha già provocato molte lacerazioni nel rapporto tra cittadini e istituzioni e nella credibilità dell'ordinamento democratico. Per questo dramma gravi sono le responsabilità politiche dei Governi, che hanno fatto promesse poi non mantenute, come del resto grave è l'attuale imposizione di scelte che arrecheranno nuove disastrose conseguenze; basta ricordare il caso della centrale a carbone di Gioia Tauro. Quindi vi è assenza o autoritarismo dello Stato.

Ciò determina quanto ha affermato il presidente del tribunale di Palmi, vale a dire «che quando non è presente lo Stato, è presente la mafia», denunciando così la grave crisi della giustizia e il pericolo del collasso totale

delle istituzioni. Non si risolvono i problemi di Reggio Calabria con il potenziamento, seppure necessario, delle forze di polizia con 300 nuovi poliziotti. Di fronte alla situazione eccezionale occorrono misure eccezionali, signor Ministro.

Ecco perchè insistiamo per un provvedimento straordinario urgente per Reggio Calabria e la sua provincia, prima che sia troppo tardi; un provvedimento autonomo dal disegno di legge previsto per la Calabria. Perciò riteniamo generico e vago fino a questo momento l'impegno assunto dal Governo circa l'adozione di misure per Reggio e la sua provincia. Occorrono misure dirette a risolvere i seguenti problemi: la disoccupazione, soprattutto giovanile e femminile; la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche dei posti statali; il rilancio e l'ampliamento delle attività produttive a cominciare dall'Omeca; il risanamento urbanistico e edilizio dei quartieri di Reggio Calabria; la garanzia di acqua potabile; la tutela dell'ambiente; la soluzione dei problemi dell'igiene; un assetto adeguato del territorio e soprattutto dell'area dello Stretto; il completamento dell'utilizzazione del colossale porto di Gioia Tauro; l'adeguamento e l'ammodernamento del sistema pubblico dei trasporti; l'adeguamento degli organici degli uffici giudiziari per poter far fronte al grande lavoro esistente; il ripristino in sostanza della legalità democratica nella città e nella provincia di Reggio Calabria.

Queste nostre proposte sostanzialmente recepiscono le richieste della regione Calabria, dell'amministrazione provinciale, delle organizzazioni sindacali locali e nazionali e di molti comuni tra i quali quello di Reggio Calabria. Perciò chiediamo al Senato di accogliere le proposte contenute in quest'ordine del giorno. A questa Assemblea, ai colleghi senatori, al Governo, rivolgiamo un appello perchè questa sera si possa arrivare a un pronunciamento, a una indicazione che dia una certa fiducia al popolo di Reggio Calabria e della sua provincia. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

CHIMENTI. Signor Presidente, credo che per illustrare l'ordine del giorno sia sufficiente leggerlo: «Il Senato, considerato che l'articolo 6 del decreto-legge in discussione prevede l'eventuale "definizione del contributo dello Stato nell'ambito dei rapporti finanziari tra lo Stato medesimo e la regione siciliana", impegna il Governo a definire, nel più breve tempo possibile e già dal corrente esercizio finanziario, un congruo apporto contributivo dello Stato al fine di rendere praticamente possibile il rafforzamento degli organici degli enti locali della regione siciliana».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

MARIOTTI, *relatore*. Per quel che riguarda l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Tripodi e da altri senatori, chiederei agli stessi la soppressione di quella parte che recita: «rilevato che il Governo pur riconoscendo la particolare gravità che assume il "caso Reggio Calabria" si è limitato ad assumere un impegno puramente generico e vago, privo di tempi e di modalità di intervento». Accoglierei invece tutta la restante parte dell'ordine del giorno stesso.

Per l'ordine del giorno n. 3, faccio riferimento alla discussione svolta in sede di Commissione e proporrei ai presentatori di ritirarlo in modo da permettere una visione unitaria e complessiva dei problemi degli enti locali.

Sembra opportuno non impegnare il Governo in prima istanza su un intervento che invece deve tenere conto delle esigenze dell'intero paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, vorrei replicare molto brevemente per ricordare quanto ho già esposto in Commissione e che d'altronde – pur nella diversità di alcune valutazioni – è emerso anche nel corso di questo dibattito in Aula.

Il decreto-legge nasce dalla volontà del Governo di manifestare il suo impegno rispetto alle esigenze delle città di Palermo e di Catania, e per alcuni versi dell'intera regione siciliana, in cui vi è una condizione di emergenza complessiva dovuta alla presenza della criminalità mafiosa e alla situazione socio-economica. Ciò ha indotto il Governo ad assumere con questo provvedimento, per alcuni interventi che riguardano le città di Palermo e di Catania, direttamente l'onere dell'intervento, qualificandole come opere di preminente interesse nazionale e quindi facenti capo alla responsabilità dello Stato.

Vi è una parte che riguarda invece norme di accelerazione di procedure, all'articolo 1, per quanto riguarda gli interventi previsti dalla legge n. 64, per i quali può essere prevista – come ha esposto lucidamente il relatore – una procedura speciale.

Ci sono poi interventi che riguardano il personale. Tutto il corpo del provvedimento nei suoi tre versanti mira a rendere più consistente il tessuto socio-civile delle due più grandi città della Sicilia e del complesso della condizione regionale da esse fortemente influenzata.

Non si è inteso nè si intende – nè emerge d'altronde dal provvedimento – ledere le autonomie regionali locali; al contrario, vi è una collaborazione dello Stato rispetto all'esercizio di queste autonomie e di queste competenze che risultano in qualche caso valorizzate (per quel che riguarda, ad esempio, il ruolo della regione, all'articolo 1). Non vi è neppure un intendimento di disabilitazione – come qualcuno ha temuto – nei confronti di questi due livelli di governo; al contrario, c'è la convinzione che, facendo la parte propria ciascuno di quei tre livelli di governo, sia possibile intervenire con efficacia nella condizione particolarmente grave che si registra in quelle località.

Nè è trascurabile che il provvedimento sia nato su richiesta del Presidente della regione e del sindaco di Palermo, con una richiesta che rafforza l'intendimento che il Governo si attribuisce e cerca di realizzare con il provvedimento che ha emanato.

È stato sollevato in Commissione il tema della eccezionalità e quindi della temporaneità di questo provvedimento, temporaneità che la Commissione – come l'Aula tra poco vedrà – ha anche consacrato in un emendamento, che dà una vigenza triennale al provvedimento nel suo complesso, che d'altronde è già nella natura stessa del provvedimento. Infatti, per quanto riguarda il personale, si tratta di provvedimenti che si esauriscono in un arco di tempo relativamente breve.

Per quanto concerne gli interventi speciali per Palermo e Catania, di cui all'articolo 2, per definizione si tratta di interventi individuati specificamente e di conseguenza eccezionali e temporanei.

L'articolo 1, inoltre, si inserisce complessivamente nella transitorietà del regime della legge n. 64 e comunque per tutti vi è questa vigenza triennale che la Commissione ha previsto.

È questo il provvedimento che il Governo ha ritenuto di assumere; auspicio perciò che trovi il conforto delle Camere in riferimento alla drammaticità di alcune condizioni. Vi è l'esigenza, in particolare per quanto riguarda l'articolo 2, da parte dello Stato di assumere la responsabilità, nella consapevolezza della drammaticità delle situazioni e dell'urgenza delle risposte, di contribuire immediatamente alla soluzione dei problemi che si sono determinati.

Circa gli ordini del giorno, il Governo esprime parere favorevole sull'ordine del giorno presentato dalle Commissioni riunite.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Tripodi e da altri senatori, il Governo è favorevole ad accoglierlo come raccomandazione semprechè venga rimossa quella valutazione di impegno vago e generico, dal momento che il Governo ritiene di aver assunto un impegno in maniera convinta e precisa, che qui ribadisce. Il Governo intende, per quanto concerne la città di Reggio Calabria e la sua zona, nella consapevolezza piena della drammaticità di quella condizione, che nulla ha di minor gravità rispetto a quelle di Palermo e di Catania, adottare un provvedimento anche urgente che disponga degli interventi adeguati rispetto alla gravità della situazione, per rafforzare anche lì il tessuto sociale e civile della città.

SPADACCIA. E poi magari anche per Napoli, per Castellammare di Stabia, per Cosenza, per Catanzaro, eccetera.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo non ha difficoltà, quindi, ad accogliere questo ordine del giorno come raccomandazione, con la richiesta però che venga cassata quella valutazione.

Circa l'ordine del giorno presentato dal senatore Chimenti e da altri senatori, che il relatore ha chiesto di ritirare, se dovesse essere mantenuto dai presentatori il Governo sarebbe disponibile ad accoglierlo come raccomandazione, trovando questo ordine del giorno un riscontro già nel testo del decreto-legge presentato dal Governo.

MARIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. Signor Presidente, circa l'ordine del giorno n. 3, dopo aver ascoltato le valutazioni del Ministro e considerato che non si tratta di un intervento definito quantitativamente, ritiro la mia osservazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli ordini del giorno.

Ricordo che sull'ordine del giorno n. 1 il Governo ha espresso parere favorevole.

Il relatore insiste per la votazione?

MARIOTTI, *relatore*. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno n. 2. Il relatore ha proposto, e il Governo è d'accordo, di sopprimere il capoverso che inizia con «rilevato che il Governo pur riconoscendo la particolare gravità...».

Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno se sono d'accordo sulla soppressione di questo capoverso.

TRIPODI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori se insistono per la votazione.

TRIPODI. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno n. 3, accettato dal Governo come raccomandazione.

Domando ai presentatori se insistono per la votazione.

CHIMENTI. Non insisto.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli emendamenti al decreto-legge in discussione, invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione.

POZZO, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, non ha nulla da osservare, tranne che per quelli che sostanzialmente ampliano la portata del provvedimento estendendola alla regione Calabria, per i quali la Commissione si rimette al Governo in ordine alle possibili ripercussioni finanziarie, e per gli emendamenti 6.5, 6.3, 6.7, 6.2, 6.8 e 6.10, per i quali la Commissione esprime parere contrario. Quanto all'emendamento 6.5, infatti, l'onere è incalcolabile, in quanto non è precisata la portata della ristrutturazione delle piante organiche, e comunque esso viene caricato sulle finanze statali senza alcuna copertura finanziaria.

Quanto agli emendamenti 6.3 e 6.7, che modificano la clausola di copertura dell'articolo 6, non sembra che sostanzialmente vi siano innovazioni di sorta, per cui permane il parere contrario su tale complessiva modalità di copertura. Circa gli emendamenti 6.2, 6.8 e 6.10, essi ampliano ulteriormente l'onere e quindi si ricade nell'ambito logico dell'articolo 6, su cui la Commissione ha già espresso parere contrario».

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 97, primo comma, del Regolamento, dichiaro improponibili per estraneità all'oggetto della discussione gli emendamenti: 1.14, 1.15, 2.8, 2.9, 3.4, 4.5, 5.6, 6.5 e Titolo 1, a firma dei senatori Franco e Filetti.

Comunico che il senatore Vitale ha aggiunto la propria firma ai seguenti emendamenti: 1.2, 1.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 6.2, 6.3.

FRANCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO. Signor Presidente, certamente non poteva avvenire diversamente. Dopo le decisioni assunte dalle Commissioni riunite si è tentato di far capire all'Aula che esse erano sbagliate, ma certamente la Presidenza non poteva ostacolare le decisioni che erano state assunte così solennemente dal Presidente di quel consesso.

Non posso che protestare ancora una volta perchè si fa del Regolamento lo schermo per cercare di dir no a Reggio Calabria e anche ad altri settori politici; pur non trovando spazio in questo provvedimento di legge, è stata riconosciuta come grave emergenza nazionale. Non posso che prendere atto di queste decisioni che non consentono che i provvedimenti vengano estesi alla mia città; non posso che dire, signor Presidente, che Reggio Calabria è stata spesso martoriata dalla natura ma spesse volte ancora martoriata dagli uomini, soprattutto da Governi e Parlamenti, come in questa occasione.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Mi richiamo all'articolo cui ha fatto riferimento il Presidente per rigettare gli emendamenti che ha citato. Non condivido nulla di questo decreto e a maggior ragione l'estensione ad altre zone, quindi non è un intervento di merito quello che faccio ma solo un richiamo al metodo.

In questa Aula alcuni mesi fa abbiamo convertito un decreto-legge che riguardava le calamità naturali in zone ben definite, così come questo decreto-legge ha un titolo che riguarda la Sicilia (e quindi formalmente c'è una questione di estraneità). Via via, scendendo per l'Italia, quel provvedimento, con gli emendamenti presentati in questa Aula, approvati da quest'Aula e a cui noi abbiamo dato voto contrario, è arrivato fino a Castellammare di Stabia, se non ricordo male.

Formalmente non contesterei la decisione che la Presidenza ha assunto in questo momento, però pregherei che questa decisione venisse assunta anche in casi analoghi e in altre vicende che purtroppo abbiamo vissuto in quest'Aula. Se il Regolamento si applica in quel modo, bisogna applicarlo anche oggi ed ammettere la formale liceità di quegli emendamenti salvo bocciarli in votazione. Se invece si dichiarano improponibili in rapporto al titolo del decreto-legge, e devo dire che la improponibilità che lei ha annunciato ha una sua logica, mi auguro che per il futuro - dato che per il passato non è più possibile - si adotti un criterio analogo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi Franco e Boato, prendo atto delle vostre osservazioni ma ricordo che, ai sensi dell'articolo 97 del nostro Regolamento, sulle questioni di improponibilità ed inammissibilità di emendamenti, il Presidente del Senato decide inappellabilmente. Confermo pertanto l'improponibilità degli emendamenti prima ricordati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Per la realizzazione delle attività e delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 5, comma 3, lettere *a*) e *d*), della citata legge e in deroga alle procedure previste dall'articolo 7 della legge medesima, il presidente della regione siciliana può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione degli accordi di programma.

2. L'accordo di programma identifica e coordina le azioni necessarie per l'attuazione, ne determina la localizzazione, nonchè i tempi, le modalità ed il finanziamento e prevede le opportune forme di controllo.

3. Alla definizione dell'accordo partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione dell'intervento. A tal fine il Presidente del Consiglio dei Ministri invita i soggetti interessati ad esprimere il proprio assenso a partecipare alla definizione dell'accordo.

4. L'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è vincolante per i soggetti che vi abbiano partecipato e per quei soggetti che, pur essendo stati invitati, non hanno concorso alla formazione dell'accordo.

5. Le previsioni contenute nell'accordo di programma costituiscono variante agli strumenti urbanistici esistenti e attribuiscono alle relative opere di attuazione carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

6. All'attuazione dell'accordo di programma provvedono l'amministrazione o l'ente interessati nei termini previsti dall'accordo stesso. In caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo di programma, il Presidente della regione siciliana può chiedere l'intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri, che provvede con i poteri di cui all'articolo 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede direttamente ovvero delegando il Presidente della regione siciliana.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: «e per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e d), della citata legge e».

1.4

POLLICE

Al comma 1, sostituire le parole: «il Presidente della regione siciliana può chiedere» con le altre: «il Presidente della regione siciliana e il Presidente della regione Calabria possono chiedere».

1.14

FRANCO, FILETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «la definizione degli accordi di programma» con le altre: «la definizione e la disposizione di un programma di azioni, a cui sono vincolati a provvedere, entro il termine stabilito dal programma medesimo, con un accordo di programma in modo coordinato, tutti i soggetti pubblici interessati per le azioni di rispettiva competenza».

1.5

POLLICE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I sindaci di Palermo e Catania possono chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri la definizione degli accordi di programma rispettivamente per gli interventi relativi al risanamento dei centri storici di Palermo e di Catania».

1.2

TARAMELLI, VISCONTI, TOSSI BRUTTI, VETERE,
SCIVOLETTO, CROCETTA, GAMBINO, GRECO,
GIUSTINELLI, VITALE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il programma di azioni disposto con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente della regione siciliana identifica le azioni e ne determina la localizzazione e i tempi. Il conseguente accordo di programma coordina le attività necessarie per l'attuazione ed il finanziamento e prevede le opportune forme di controllo».

1.6

POLLICE

Al comma 2, sopprimere le parole: «identifica e».

1.7

POLLICE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.-bis. Tutte le procedure di appalto connesse direttamente o indirettamente con la realizzazione del programma sono espletate dai soggetti pubblici di rispettiva competenza e sottoposte a rettifica da parte di un'apposita commissione tecnica nominata con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, a cui sono demandati compiti di ratifica, alta sorveglianza e controllo di tutte le procedure di appalto e di realizzazione delle opere»

1.8

POLLICE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-ter. Le opere previste dal programma sono realizzate in gestione diretta da parte delle amministrazioni o enti interessati come previsto dall'accordo, attraverso la messa in essere di apposite unità operative con

reperimento sul mercato delle capacità produttive necessarie secondo i criteri dei contratti collettivi di lavoro del settore».

1.9 POLLICE

Al comma 3, dopo le parole: «Alla definizione» inserire le seguenti: «e realizzazione».

1.10 POLLICE

Al comma 3, sopprimere le parole: «e privati».

1.11 POLLICE

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.12 POLLICE

Al comma 6, sostituire le parole: «il Presidente della regione siciliana può chiedere» con le altre: «il Presidente della regione siciliana e il Presidente della regione Calabria possono chiedere».

1.15 FRANCO, FILETTI

Al comma 6, sopprimere le parole: «che provvede con i poteri di cui all'articolo 3».

1.3 TARAMELLI, VISCONTI, TOSSI BRUTTI, VETERE,
SCIVOLETTO, CROCETTA, GAMBINO, GRECO,
GIUSTINELLI, VITALE

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

1.13 POLLICE

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire la parola: «provvede», con le altre: «può provvedere».

1.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli accordi speciali che il sindaco di Palermo e il sindaco di Catania possono chiedere di promuovere al Presidente della regione siciliana per interventi di risanamento dei centri storici di Palermo e Catania».

1.16 CHIMENTI, ZANGARA, CAPPUZZO

Ricordo che gli emendamenti 1.14 e 1.15 sono stati dichiarati improponibili.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

POLLICE. Signor Presidente, illustrerò tutti gli emendamenti da me presentati all'articolo 1. Come ho avuto modo di dire nell'intervento in discussione generale, questo provvedimento grida vendetta dal punto di vista formale, sostanziale ed anche costituzionale. A tale proposito preannuncio un ricorso al Presidente della Repubblica, che presenterò subito dopo l'approvazione del provvedimento, affinché lo respinga non soltanto per le motivazioni relative all'articolo 6, ma per il suo significato complessivo e per l'organica presentazione che ne avete fatto. Infatti, la dichiarazione resa all'inizio della discussione del decreto-legge è stata letteralmente questa: stiamo per esaminare un decreto-legge che è al limite della Costituzione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo decreto-legge praticamente calpesta, nonostante che insigni uomini della Sicilia si siano qui scaldati ed affrettati a difenderlo, l'autonomia regionale. Queste sono comunque cose sulle quali torneremo dopo l'approvazione del provvedimento, se l'approverete.

Per quanto riguarda gli emendamenti, essi si muovono nella linea di dimostrare come ciò che volevate, che il Governo voleva con questo provvedimento, in realtà è una semplice chimera. Mi riferisco soprattutto, ad esempio, al comma 1 dell'articolo 1. Noi di Democrazia proletaria abbiamo presentato l'emendamento 1.4 proprio perchè nelle lettere *a)* e *d)* del comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 64, che è stata qui richiamata ampiamente, si parla di opere già finanziate, in linea di massima già appaltate e per quelle della lettera *d)* addirittura di opere già realizzate alle quali necessita solo di essere completate senza ulteriori estendimenti. Si tratta di opere per le quali la legge n. 64 prevede una specifica relazione dettagliata del Ministero per il Mezzogiorno al fine di valutarne i livelli di completamento proprio perchè trattasi di quegli appalti che non finiscono mai e sottolineo quarantasette volte «mai»; per queste opere è stata prevista, sempre dalla legge n. 64, già una gestione separata ad esaurimento. Riproporli ora, anche se nel quadro di un accordo di programma, lo considero un'assurdità, un errore madornale.

Sempre per quanto riguarda il primo comma, noi proponiamo di sostituire, nell'emendamento 1.5, le parole: «la definizione degli accordi di programma» con le altre: «la definizione e la disposizione di un programma di azioni, a cui sono vincolati a provvedere, entro il termine stabilito dal programma medesimo, con un accordo di programma in modo coordinato, tutti i soggetti pubblici interessati per le azioni di rispettiva competenza». La stesura del testo, caro ministro Mattarella, è ininfluente, in quanto l'articolo 7 della legge n. 64 caratterizza l'accordo di programma appunto come un accordo tra le parti, dal che derivano conflittualità, diversa impostazione e lungaggini. La richiesta di definizione non risolve il problema, in quanto si tratta proprio di un accordo tra parti, a meno che non si pensi ad un atto imposto, cioè ad un non accordo. Allora è meglio una formulazione chiara, che demandi al Presidente del Consiglio - visto che siamo a livello di assurdità - il compito di disporre un programma di azioni, così almeno le responsabilità sono chiare.

Con l'emendamento 1.6 proponiamo di sostituire il comma 2 con il seguente: «Il programma di azioni disposto con decreto dal Presidente del

Consiglio dei ministri su proposta del Presidente della regione siciliana identifica le azioni e ne determina la localizzazione e i tempi. Il conseguente accordo di programma coordina le attività necessarie per l'attuazione ed il finanziamento e prevede le opportune forme di controllo». Abbiamo presentato tale proposta perchè a nostro avviso occorre impostare una logica di distinzione tra chi stabilisce gli interventi da attuare e chi li deve operare. Altrimenti non si esce dalla consuetudine di portare avanti solo le opere che fanno comodo alle *lobbies*, alla mafia, a tutti gli interessi sporchi che dite di combattere, ma che in realtà non combattete.

Nell'accumulazione delle responsabilità finisce che gli interventi non si fanno e la colpa non è mai di alcuno, la situazione è impalpabile. Alla fine qualche funzionario magari paga, ma la responsabilità è vostra, dei politici che impongono leggi come questa e meccanismi perversi del genere.

Occorre certezza di diritto e di responsabilità, altro che norme vaghe! Ministro Mattarella, lei è l'uomo nuovo della Sicilia: su problemi del genere non si può scherzare. È necessaria certezza di diritto e di responsabilità, altrimenti sono tutte parole quelle che si dicono sulla lotta alla mafia, alle cosche e alle *lobbies*: sono solo parole, mentre noi, e credo anche i siciliani, vogliamo i fatti.

Con l'emendamento 1.7 proponiamo di sopprimere, al comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole: «l'accordo di programma» le parole: «identifica e». Se anche l'identificazione delle opere da attuare è demandata ad un accordo di programma, essa sarà sempre, infatti, uno strumento inutile. La domanda sociale deve venire dalla regione e non dalle parti contraenti dell'accordo. Ma vogliamo scherzare! È la regione il soggetto principale, lo strumento dell'autonomia. Se non avete il coraggio di dire che nella regione c'è una banda di ladri, di farabutti, di mafiosi, non potete approvare norme del genere. Abbiate il coraggio di dire la verità e non inoltratevi in meccanismi come questi.

Con l'emendamento 1.8 proponiamo di inserire, dopo il comma 2, qualche elemento di chiarezza. Ve li suggerisco non perchè ne sappia più di voi, ma perchè se siamo arrivati a questo punto in Sicilia la responsabilità deve essere pure di qualcuno. La responsabilità non è certo di Democrazia proletaria, ma vostra, di chi ha gestito la regione siciliana fino ad ora. Voi ora chiedete i commissari speciali e non noi; voi, che state calpestando l'autonomia regionale, quella autonomia da tutti riconosciuta come necessaria. Quello che non fate è però individuare le responsabilità passate, indicandole per nome e cognome. Ora credete di uscire da tali situazioni con il provvedimento al nostro esame. Se non vogliamo che lo snellimento divenga un incentivo per la mafia, occorre porre rimedio al vero problema, cioè l'inquinamento degli appalti. Se la mafia è un fatto nazionale e controlla forse anche pezzi delle istituzioni (e non è altrimenti, perchè se no non adottavate un provvedimento del genere) oltre che potentati economici, occorre che la garanzia di non inquinamento e di controllo sia posta sotto la diretta responsabilità del capo dell'Esecutivo.

Quindi, dopo il comma 2, vi propongo, vi sollecito ad aggiungere con l'emendamento 1.9 il seguente comma: «Le opere previste dal programma sono realizzate in gestione diretta da parte delle amministrazioni o enti interessati come previsto dall'accordo, attraverso la messa in essere di apposite unità operative con reperimento sul mercato delle capacità

produttive necessarie secondo i criteri dei contratti collettivi di lavoro del settore».

Se non siete capaci di risolvere i problemi, mi chiedo cosa ci stanno a fare certe persone al Governo. In questo momento sono seduti uno accanto all'altro i ministri Mattarella e Tognoli: perchè non avete chiesto i suggerimenti, il parere di un ex sindaco come Tognoli in merito a tale questione e vi siete imbarcati in un provvedimento vergognoso come questo? Se all'interno del Governo non esistessero le logiche dei potentati, per cui ognuno fa per conto suo, ma vi fosse la logica di un Governo collettivo che si consulta, non sareste incorsi in errori di questo tipo. È per questo che il problema vero è costituito dagli appalti. Su questo bisogna intervenire. Si propone un'altra variante della gestione diretta e degli enti pubblici che si procurano capacità operativa, variante che reperisce gli operai e i tecnici sul mercato con le normali imprese: in questo modo forse ci sarà il problema della produttività, controllabile però in mille modi, ma sicuramente si ferma un grande strumento di crescita della mafia. Pensate cosa arriva a dire un senatore di Democrazia proletaria!

Ma è questa la via da seguire per non cadere negli errori: invece, continuate imperterriti sulla via sbagliata, avete venduto questo decreto-legge come grande provvedimento contro la mafia. Ma quando mai!

Con l'emendamento 1.10 da me presentato, vi propongo di inserire al terzo comma dell'articolo 1, dopo le parole: «Alla definizione» le seguenti: «e realizzazione». Deve essere affermato il concetto che la partecipazione alla definizione dell'accordo di programma presuppone la partecipazione alla realizzazione, e lo sottolineo.

Propongo, inoltre, di sopprimere al terzo comma dell'articolo 1, dopo le parole: «tutti i soggetti pubblici» le parole: «e privati». È un decreto-legge che concerne provvedimenti urgenti contro il fenomeno della mafia, non dimenticatelo. La mafia ha imperato a Palermo, in Sicilia, in tutti questi anni, con la copertura di quelle stesse forze politiche che ora si fanno paladine di questi strumenti: questo è il provvedimento che stiamo discutendo! Ma mafia significa anche potentati economici, corruzione e controllo degli appalti pubblici, se non lo sapete.

Sembrano tante santarelline, persone che non hanno colpa: non è mai successo nulla. Chi è stato? Chi lo sa! Non si sa bene, ma chi sono stati i presidenti della regione, chi è stato a guidare la regione, il comune di Palermo in tutti questi anni? È stato lo Spirito Santo? Non scherziamo su queste cose. È come invitare la mafia a partecipare alla spartizione della torta: accomodatevi pure così ci spartiamo la torta.

Se i privati intervengono lo fanno sempre per ragioni ovviamente speculative, per cui non si capisce come questi possano essere compatibili con interventi di emergenza speciale e di emergenza sociale. L'emergenza sociale e la speculazione non sono facilmente conciliabili, se non a danno del cittadino, per cui ogni calamità è buona per arricchirsi. Ci siamo capiti: chi ha orecchi per intendere intenda.

Propongo, inoltre, di sopprimere ancora al terzo comma le parole: «a tal fine il Presidente del Consiglio dei ministri invita i soggetti interessati ad esprimere il proprio assenso a partecipare alla definizione dell'accordo». Perchè faccio questa proposta? Perchè va espresso il concetto che i soggetti pubblici interessati «debbono» partecipare e non «possono» partecipare. Questa non è una lezione di italiano, è una questione di sostanza.

Inoltre, al comma 6 dell'articolo 1, propongo di sopprimere le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede direttamente ovvero delegando il Presidente della regione siciliana».

Su un potere di surroga così forte non è possibile francamente concedere deleghe a nessuno: ecco perchè faccio questa proposta.

Presidente Scevarolli, lei è così paziente e mi concederà ancora un minuto.

Su questo provvedimento sono volati cazzotti in Sicilia, ma non fra Democrazia proletaria e Democrazia cristiana, che potrebbe essere una specie di sport, bensì fra democristiani e democristiani, fra regione e comune, fra assessori e assessori. Mi sa dire lei, saggio Presidente, per quale motivo?

TAGLIAMONTE. Non glielo può dire.

POLLICE. Non me lo sa dire ed anche se lo sa evidentemente non lo può dire, come mi suggerisce il collega.

Allora su questa questione non scherziamo. Ho fatto volutamente un breve intervento, perchè speravo che in quest'Aula, su questo provvedimento, anche i compagni comunisti cambiassero atteggiamento. Infatti non si possono avere due atteggiamenti secondo le situazioni: siccome in questo momento al comune di Palermo c'è una particolare situazione, allora si chiude un occhio. Ma fra sei mesi, se la situazione del comune di Palermo non dovesse essere quella di oggi, come potrebbe essere, si darebbe un potente strumento in mano alle stesse persone che hanno continuato a condurre la danza da molto tempo fino ad oggi.

Ecco perchè la politica è una scienza: i nodi vengono al pettine, le cose alla lunga si vengono a sapere. Questo atteggiamento blando del PCI su un provvedimento vergognoso, che andrebbe rigettato, non mi trova d'accordo. Spero che anche il Presidente della Repubblica lo rinvii alle Camere perchè manca la copertura di spesa sull'articolo 6. Peraltro si tratta di un provvedimento che calpesta la Costituzione, che calpesta tutti i margini costituzionali che ha ancora questo paese.

Parlerò in seguito sugli altri emendamenti.

TARAMELLI. Illustrerò gli emendamenti 1.2 e 1.3. Signor Presidente, potremmo essere accusati di essere un po' ostinati (ma non lo siamo), ma certo non ci si può accusare di essere irragionevoli. Quindi, se abbiamo ripresentato questi emendamenti, dopo che se ne è discusso anche ampiamente in Commissione, è perchè le argomentazioni che il signor Ministro ha portato appunto in Commissione non ci hanno convinto. Infatti riteniamo che fare riferimento - come ha fatto il Ministro - alla legge n. 64, assumendo che gli accordi di programma sono possibili solamente attraverso quella legge e che quindi i comuni non possono accedere a questi stessi accordi, ma lo possono fare la regione e il Ministro, credo sia un'interpretazione restrittiva, tenendo conto a cosa ci riferiamo, tenendo conto della valenza di questo decreto.

D'altra parte le previsioni, le norme della legge n. 64, sia al comma 2 che al comma 6, rientrano completamente nella proposta del nostro emendamento. Signor Ministro, quando parliamo del risanamento del centro storico di Palermo o di Catania non parliamo di una qualsiasi opera da includere e

da realizzare in più; abbiamo ben presente, abbiamo sufficiente consapevolezza del fatto che il risanamento di questi due centri è (forse esagero) quasi un'opera titanica e che occorrono grandi risorse. Non è pensabile, perciò, che gli enti locali possano porre mano autonomamente a una tale impresa: occorre un intervento straordinario.

I colleghi della Democrazia cristiana hanno presentato un emendamento che probabilmente vuole salvare capra e cavoli, dicendo che è giusto che i sindaci di Palermo e di Catania chiedano accordi di programma, ma non al Presidente del Consiglio, bensì al Presidente della regione. Il meccanismo predisposto dalla legge n. 64 non prevede che il Presidente della regione definisca accordi di programma, mentre nell'articolo 1 si prevede che il Presidente della regione Sicilia può chiedere al Presidente del Consiglio - che nella fattispecie è anche Ministro per il Mezzogiorno - di definire un accordo di programma. Noi non vogliamo «saltare» il Presidente della regione per ledere una funzione regionale: sarebbe contrario al nostro comportamento su tutte le vicende delle autonomie. Tuttavia questa funzione non è prevista...

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. La prevede il comma 5 dell'articolo 7 della legge n. 64.

TARAMELLI. No; è il Ministro del Mezzogiorno che promuove gli accordi di programma sia attraverso il Presidente della regione, sia attraverso la conferenza dei presidenti delle regioni meridionali.

Vorrei concludere dicendo che, data la situazione eccezionale di queste due città, e in particolare per le opere che richiedono un intervento straordinario dal punto di vista delle risorse finanziarie - tenendo conto della specificità - si può consentire ai sindaci di Palermo e di Catania di chiedere al Presidente del Consiglio di attivare accordi di programma.

Infine, non ritorno sull'emendamento 1.3, che avevo già richiamato nel mio intervento in discussione generale. Spero soltanto che il signor Ministro sia stato informato del senso del nostro intervento e che comprenda il significato della nostra precisa proposta: il Presidente del Consiglio realizza le opere previste dall'articolo 2, ma riteniamo che non si debba mettere in moto un altro meccanismo che possa perpetuare l'intervento, con le stesse procedure, in altri settori che non sono indicati nel disegno di legge.

Ho anche osservato che la previsione di un termine massimo di tre anni, come indicato dal relatore, è senz'altro una dimostrazione di buona volontà, ma è comunque un tentativo del tutto inadeguato, perchè quando un'opera è avviata non esistono limiti temporali e pertanto saremmo costretti a concedere una deroga.

Mi permetto pertanto di ribadire che è necessaria l'approvazione dei nostri due emendamenti per migliorare il decreto-legge al nostro esame.

CHIMENTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, a proposito dell'emendamento 1.16 credo di dover soltanto chiarire la sua differenza rispetto all'emendamento 1.2.

In effetti il nostro emendamento, su problemi fondamentali come quelli attinenti ai centri storici di Palermo e di Catania, non fa altro che riproporre una forma di accesso all'accordo di programma identica a quella prevista dall'articolo 1. Non riusciamo pertanto a comprendere il perchè, su questi

specifici casi che non si rifanno alla previsione della legge n. 64, non si debba riproporre la forma di accesso all'accordo di programma richiesta al Presidente del Consiglio dal Presidente della regione. Al fine di rendere più chiaro l'emendamento mi permetto quindi di modificarlo in questo modo: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli accordi speciali di programma che il sindaco di Palermo e il sindaco di Catania possono chiedere di promuovere al Presidente della regione siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio, per interventi di risanamento dei centri storici di Palermo e Catania». Non vedo il motivo, invece, di un'inversione di tendenza rispetto a tutta la procedura correttamente stabilita nel corpo dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Senatore Chimenti, lei propone dunque una diversa formulazione dell'emendamento che ha presentato.

CHIMENTI. Sì, signor Presidente: dopo le parole: «accordi speciali» aggiungere le parole «di programma»; infine, aggiungere, dopo le parole: «regione siciliana» le altre: «nei confronti del Presidente del Consiglio».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MARIOTTI, *relatore*. Signor Presidente, confermo il parere espresso precedentemente in Commissione: parere contrario su tutti gli emendamenti; per quanto concerne l'emendamento 1.16, ritengo che si faccia riferimento a quegli stessi elementi già introdotti in Commissione e quindi esprimo anche su questo parere contrario.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, confermando i pareri espressi già in Commissione, per quanto concerne gli emendamenti 1.2 e 1.16 vorrei far rilevare che entrambi mirano ad un'esigenza alla quale il Governo è particolarmente sensibile, e che quindi non lo spinge ad esprimere parere contrario. Ritengo però di dover fare qualche osservazione sulla congruità dello scopo dei due emendamenti.

L'emendamento 1.2, presentato dal senatore Taramelli e da altri senatori, mi sembra che possa essere suscettibile di due osservazioni: l'articolo 1 del decreto-legge – il senatore Taramelli ha ricordato che di questo ho fatto cenno anche in Commissione – si riferisce agli interventi compresi nel piano triennale o nel piano dei completamenti previsto dalla legge n. 64. Pertanto il prevedere che nell'ambito degli accordi di programma possano essere ricompresi i centri storici di Palermo e di Catania non aggiunge nulla di sostanziale; semmai duplica le procedure per la medesima fattispecie o rischia almeno di duplicarle. Inoltre, in assenza di un'apposita previsione di applicabilità di questo articolo a tali accordi (così come viene previsto nell'emendamento 1.16), si rischia che questa disposizione non rechi particolari benefici.

Vorrei ricordare altresì che, per effetto del comma 5 dell'articolo 7 della legge n. 64, nella regione siciliana così come nelle altre regioni a statuto speciale i compiti del Ministro per il Mezzogiorno per gli accordi di programma sono attribuiti al Presidente della regione siciliana. Di conse-

guenza non possono essergli sottratti, pena la disarmonia del sistema: abitualmente gli accordi di programma sono di interesse del Presidente della regione siciliana e non del Ministro per il Mezzogiorno, per quanto concerne il territorio della regione siciliana.

Prevedendo l'articolo 1 che gli accordi di programma hanno effetto di variante anche agli strumenti urbanistici esistenti, è logico che venga previsto in una norma siffatta l'intervento delle due autorità che hanno competenza al riguardo: quella del comune, che elabora e programma, e quella della regione che approva, dal momento che in Sicilia vi è una competenza della regione nell'approvazione degli strumenti urbanistici. Quindi, che una norma siffatta debba prevedere l'intervento di entrambi i livelli di Governo a me sembra indispensabile.

Pertanto, mi sembra che tra i due emendamenti presentati si avvicini di più a questi scopi l'emendamento 1.16. La formulazione d'altronde è irrilevante: ci potrebbe essere l'intesa tra il sindaco e il Presidente della regione, oppure ci può essere la richiesta del sindaco al Presidente della regione di promuovere accordi di programma da sottoporre al Presidente del Consiglio. Tutto sommato questo è irrilevante; l'importante è che l'atto iniziale e propulsivo sia di competenza del sindaco, perchè l'atto più importante è quello che innesca il procedimento. Inoltre il Presidente della regione non deve esserne estromesso, per due motivi: perchè l'equilibrio degli strumenti urbanistici è in capo ai due livelli di governo in Sicilia e perchè, per l'articolo 7 della legge n. 64, il Presidente della regione in Sicilia svolge i compiti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Per questo tra i due emendamenti - pur accogliendo l'obiettivo che l'uno e l'altro si prefiggono e pur essendo sensibile ad entrambi - il Governo ritiene di dover esprimere preferenza per l'emendamento 1.16, perchè introduce nella legge una possibilità ulteriore.

Dunque esprimo parere contrario all'emendamento 1.2 e favorevole all'emendamento 1.16 e all'emendamento 1.1 presentato dalle Commissioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

TARAMELLI. Vorrei presentare una modifica che recita: «I sindaci di Palermo e Catania, d'intesa con il Presidente della regione siciliana, possono chiedere al Presidente del Consiglio...», a sostituzione della prima parte dell'emendamento 1.2. Così si promuove un'azione d'intesa tra i sindaci e il Presidente della regione, che si rivolgono al Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.2, così come modificato.

MARIOTTI, *relatore*. Ho già espresso il mio parere, comunque mi rimetto al Governo.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Ringrazio il relatore; vorrei far presente al senatore Taramelli (poi

concluderò chiedendo alla Presidenza se è possibile accantonare questi emendamenti e votarli alla fine per consentirne una definizione migliore) che ritengo indispensabile la prima parte dell'emendamento 1.16 che dice: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli accordi speciali...» altrimenti ritengo che ne sarebbe molto ridotta l'utilità. La formula, poi, può essere indifferente (la richiesta al Presidente del Consiglio, o l'intesa); credo questo sia secondario: l'importante è che sia approvata la prima parte dell'emendamento 1.16 senza la quale lo stesso diviene scarsamente utile.

Chiedo, però, alla Presidenza se è possibile accantonare questi due emendamenti, l'1.2, e l'1.16, per discuterli successivamente.

PRESIDENTE. Su richiesta del Governo, gli emendamenti 1.2 e 1.16 sono momentaneamente accantonati.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, mi permetta una nota a margine. L'emendamento che ha appena messo ai voti, nei contenuti e nella forma riproduce esattamente le cose per le quali è stato chiesto l'accantonamento. Quindi se agite per partito preso, perchè l'emendamento l'ho presentato io, fate pure, accomodatevi! Ma se non guardate gli emendamenti neanche nei contenuti, che razza di modo di lavorare è questo? Comunque ormai è stato votato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Taramelli e da altri senatori.

Non è approvato.

POLLICE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo e di Catania, sono considerate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le seguenti opere dirette al risanamento ed allo sviluppo delle città medesime:

a) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per il risanamento del patrimonio edilizio esistente nell'area nord-est di Palermo e segnatamente dei quartieri ZEN 1 e ZEN 2;

b) gli interventi per la realizzazione della nuova rete fognaria della città di Palermo, ai fini del risanamento igienico-sanitario;

c) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria, per il risanamento del patrimonio edilizio esistente, per la sistemazione degli argini e per il disinquinamento delle acque nelle aree comprese nel bacino del fiume Orèto;

d) gli interventi per assicurare l'approvvigionamento idrico nel territorio di Palermo;

e) il raddoppio della circonvallazione di Catania nel tratto urbano Misterbianco-Ognina;

f) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per il risanamento del patrimonio edilizio esistente nel quartiere Librino di Catania;

g) gli interventi per la realizzazione della rete fognaria della città di Catania, ai fini del risanamento igienico-sanitario.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «delle città di Palermo e di Catania» con le altre: «delle città di Palermo, Catania e Reggio Calabria».

2.8 FRANCO, FILETTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «per il risanamento», inserire le seguenti: «sociale, ambientale e».

2.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ambientale.».

2.2 LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «risanamento», inserire le seguenti: «sociale, ambientale e».

2.7 POLLICE

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «per il risanamento», inserire le seguenti: «dell'ambiente e».

2.3 LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «patrimonio edilizio esistente», inserire le seguenti: «per la realizzazione del parco urbano».

2.4 TARAMELLI, VISCONTI, VETERE, TOSSI BRUTTI,
SCIVOLETTO, CROCETTA, GAMBINO, GRECO,
GIUSTINELLI, VITALE

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) gli interventi di miglioramento del sistema viario a nord della città di Catania ed il completamento del circuito ferroviario metropolitano nel tratto Mesima-Librino-Fontana Rossa».

2.5 SCIVOLETTO, CROCETTA, GAMBINO, GRECO, GIUSTINELLI, VITALE

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «Librino», inserire le seguenti: «e nelle zone di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167».

2.6 SCIVOLETTO, CROCETTA, VISCONTI, GAMBINO,
GRECO, GIUSTINELLI, VITALE

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

«g-bis) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per il risanamento edilizio dei quartieri di Archi, Ravagnese, Fondo Versace, San Brunello, San Giovannello, Santa Caterina, Sbarre e Vito della città di Reggio Calabria;

g-ter) gli interventi per assicurare l'approvvigionamento idrico nel territorio di Reggio Calabria;

g-quater) gli interventi per il risanamento del patrimonio edilizio del centro storico della città di Reggio Calabria;

g-quinquies) il potenziamento delle infrastrutture per i traghetti Reggio Calabria-Messina;

g-sexies) il potenziamento della viabilità urbana di scorrimento al servizio della funzione di cerniera tra Ionio, Tirreno e Stretto, proprio della città di Reggio Calabria;

g-septies) il potenziamento immediato delle strutture dell'aeroporto, dell'approdo degli aliscafi e la realizzazione del collegamento tra approdo e aerostazione».

2.9 FRANCO, FILETTI

Ricordo che gli emendamenti 2.8 e 2.9 sono stati dichiarati improponibili. Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

MARIOTTI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti delle Commissioni sono già stati illustrati nel corso della discussione generale.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.4, intendo precisare che, anche in seguito alla discussione svoltasi in Commissione, la realizzazione del parco urbano di Palermo, su cui si è aperta la discussione, è da intendersi come parco dell'Oreto, cioè del fiume Oreto. Esso quindi riguarda un processo di disinquinamento delle acque non solo alla foce ma anche più a monte e l'attrezzatura a parco della relativa area. Sembra inoltre che questa opera abbia un riferimento con il progetto speciale n. 32. Pertanto nell'emendamento va scritto non «parco urbano» ma «parco dell'Oreto». L'emendamento 2.5 fa riferimento agli interventi di miglioramento del sistema viario a nord della città di Catania, ed al completamento del circuito ferroviario metropolitano del tratto Mesima-Librino-Fontana Rossa. Si tratta, signor Presidente, di un emendamento che vuole sostituire il punto e) del comma 1 dell'articolo 2, che prevede la realizzazione della circonvallazione. Infatti, sono in corso due opere a Catania che una volta realizzate incideranno sul traffico veicolare della circonvallazione, riducendolo, cioè il completamento della tangenziale ed il potenziamento della ferrovia circumetnea.

La realizzazione della circonvallazione, inoltre, pone enormi problemi di

espropri in aree di alto sviluppo. Infine, essa pone notevoli problemi di impatto ambientale. Con il nostro emendamento puntiamo ad un riordino della viabilità della zona nord di Catania e alla realizzazione dell'asse ferroviario Mesima-Librino-Fontana Rossa di collegamento tra le ferrovie dello Stato e la circumetnea: con ciò verrebbe realizzata sostanzialmente la struttura portante della metropolitana.

L'emendamento 2.6 chiede di inserire dopo la parola: «Librino», le parole: «e nelle zone di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167». In tali zone, che a Catania sono 6, vivono circa 100.000 abitanti in quartieri di edilizia economica e popolare nei quali esistono le stesse condizioni di invivibilità che caratterizzano il quartiere di Librino. Per questi motivi chiediamo che le previsioni di cui all'articolo 2 vengano estese anche alle aree della *ex legge* n. 167.

POLLICE. Prima di illustrare l'emendamento 2.7, devo dire, signor Presidente, che mi sembra vergognoso che questo provvedimento debba essere discusso da 31 persone, di cui 25 siciliane, con tutto il rispetto per i colleghi siciliani.

MOLTISANTI. Ora sta esagerando, senatore Pollice.

POLLICE. Questo è un provvedimento di emergenza, che necessita di leggi speciali, che non possono essere appannaggio di una parte dei senatori e di una sola regione. Quindi, chi ha dello spirito da fare abbia per lo meno il coraggio di parlare e di discutere. Alla luce di ciò, ha proprio ragione il collega Andreatta tutte le volte che parla delle *lobbies* regionali all'interno dei partiti: è un fenomeno scandaloso.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.7, con esso si propone di inserire, alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, dopo la parola: «risanamento», le parole: «sociale, ambientale e». Il collega Chimenti poteva darsi da fare su tali questioni, quando era assessore al comune di Palermo e alla regione. Poteva approfondire la sua energia in quel momento, quando aveva la possibilità di decidere, invece di attivarsi solo ora.

CHIMENTI. Non sono mai stato assessore alla regione.

POLLICE. Di qualsiasi ente lei sia stato assessore, la logica con cui vi siete mossi è stata sempre la stessa. Poi, quando vengono in Parlamento, sono tutti degli angioletti!

In questa norma si parla di opere già finanziate. Molte volte crediamo di parlare di opere nuove, mentre i provvedimenti previsti dall'articolo 2, signor Presidente, riguardano opere che in parte sono già in avanzato stato di esecuzione.

Al punto c) del comma 1 si parla di interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria, per il risanamento del patrimonio edilizio esistente, per la sistemazione degli argini e il disinquinamento delle acque nelle aree comprese dal bacino del fiume Oreto. Mi sembra necessario a tale proposito aggiungere il concetto del rapporto con l'ambiente naturale e quindi con quello sociale. La riqualificazione di quelle aree, prima che del patrimonio edilizio, è fondamentale: se non operate in tal senso, è inutile poi che vi riempite la bocca istituendo il Ministero per l'ambiente. Cosa significa risanare quel quartiere se non vi è il risanamento ambientale? Cosa significa

mettere mano alle case, se l'ambiente intorno è degradato? È una questione di buon senso. Su questo però c'è silenzio, perchè si tratta di proposte di Democrazia proletaria. Vergognatevi!

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MARIOTTI, relatore. Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 2 del decreto-legge, confermo il parere espresso in Commissione. Tra l'altro, alcuni emendamenti sono stati accolti e sono all'attenzione della Presidenza.

Comunque, dopo aver ascoltato l'illustrazione dell'emendamento 2.4, a seguito della modifica proposta circa la realizzazione del Parco dell'Oreto, intendo modificare il parere da me espresso da contrario in favorevole.

MATTARELLA, ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Taramelli e da altri senatori, nel testo modificato dai presentatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Scivoletto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Scivoletto e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della regione siciliana ed il sindaco del comune interessato, realizza gli interventi di cui all'articolo 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alle attività necessarie anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato e con il limite del rispetto delle norme costituzionali, comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «il Presidente della regione siciliana» inserire le seguenti: «o il Presidente della regione Calabria».

3.4

FRANCO, FILETTI

Al comma 1, dopo le parole: «ed il sindaco del comune interessato», inserire le seguenti: «che si pronunciano sulla base dei pareri espressi rispettivamente dall'assemblea o dai consigli».

3.2

POLLICE

Al comma 1, dopo le parole: «il sindaco del comune interessato», inserire le seguenti: «sulla base dei pareri espressi dal relativo consiglio comunale».

3.1

TARAMELLI, VETERÈ, VISCONTI, TOSSI BRUTTI,
FRANCHI, SCIVOLETTO, CROCCETTA, GAMBINO,
GRECO, GIUSTINELLI, VITALE

Al comma 2, sostituire le parole: «ivi comprese» con l'altra: «escluse».

3.3

POLLICE

Ricordo che l'emendamento 3.4 è stato dichiarato improponibile.
Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

POLLICE. Signor Presidente, con l'emendamento 3.2, propongo di inserire, al comma 1, dopo le parole: «ed il sindaco del comune interessato», le seguenti: «che si pronunciano sulla base dei pareri espressi rispettivamente dall'assemblea o dai consigli». Perché propongo questo? In nome della lotta alla mafia, che mina il tessuto democratico, non si può minare e diminuire ulteriormente la democrazia, e quindi favorire di fatto la mafia, magari per favorire gruppi di potere accentrato, per facilitare il lavoro, ma anche le collusioni mafiose.

Non diciamo che questo voglia favorire la mafia, ma non facendo una analisi corretta di cosa essa è, si fa un favore a chi si crede di combattere: la mafia si batte con più democrazia e non con il contrario; meno sono a decidere e più facile è per la mafia comprarli. La mafia non teme di comprare gente altolocata; lo può fare, lo ha fatto: Ciancimino *docet*. Ha i fondi e il potere per continuare a farlo. Quindi, si accetti questa griglia, e si dica: «il sindaco, consultato il Consiglio comunale»; «il Presidente della provincia, consultate le rispettive assemblee». Insomma, se ci sono i comuni, se ci sono le regioni, se ci sono le province, perchè mai dobbiamo ignorarle? In nome di che cosa?

Al comma 2 dell'articolo 3 propongo di sostituire le parole: «ivi comprese» con la parola: «escluse». Perchè avanzo questa proposta? Il dramma non è la contabilità dello Stato: è quello, invece, di un minimo di controllo democratico. Il decisionismo in queste cose non funziona e anzi dovete ricordare che la mafia è molto più decisionista di voi, anzi troppo. Infatti, è noto come tratta chi si oppone alle sue decisioni: decide in «quattro e quattr'otto» e, allo stesso modo, fa eseguire le sue sentenze.

VETERE. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 si illustra da sè. La nostra proposta è stata già discussa in Commissione e avremmo anche accettato che il testo da noi proposto fosse stato collocato nel primo comma dell'articolo 2, ma così non è stato. Comunque, l'esigenza che poniamo mi sembra piuttosto semplice ed è quella, senza adoperare parole roventi, che i sindaci si esprimano sulla base - ciò si dovrebbe supporre, ma è bene renderlo esplicito - degli orientamenti dei consigli comunali. Mi sembrerebbe assolutamente improponibile che il sindaco potesse agire indipendentemente dagli orientamenti del consiglio comunale o che qualcuno potesse chiedere al sindaco una opinione che non facesse capo alle deliberazioni assunte dal consiglio comunale. Non ho ben compreso la ragione per la quale in Commissione sono state espresse dal relatore e dal Ministro delle perplessità in ordine a questo emendamento. Noi intendiamo qui riproporlo, anche per la ragione, molto semplice, che bisogna prescindere dalle persone. Questo provvedimento rimarrà in vigore per un periodo limitato - si è detto che durerà tre anni - e mi auguro che non siano di più. Non possiamo, quindi, essere guidati dalla considerazione di chi è oggi Ministro o sindaco. Ritengo che da ciò si debba prescindere in quanto, proprio per tutta la storia che sta dietro questo provvedimento, occorrono elementi minimi ed oggettivi di garanzia che devono essere dati. Ed io non potrei accettare che la garanzia stia più nel sindaco che nel consiglio comunale.

Mi auguro, pertanto, che questo emendamento sia accolto dal relatore e dal Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MARIOTTI, *relatore*. Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 3, ribadisco il parere contrario già espresso in Commissione.

TOGNOLI, *ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane*. Anche il Governo si esprime in senso contrario agli emendamenti presentati all'articolo 3.

MARIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'articolo 3, vorrei proporre un emendamento tendente ad apportare una correzione di ordine lessicale. L'emendamento che propongo deve essere riferito al comma 2 dell'articolo e tende a sopprimere, dopo le parole: «del rispetto», le parole: «delle norme costituzionali, comunitarie e».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'emendamento proposto dal relatore è il seguente:

Al comma 2, sostituire le parole da: «delle norme costituzionali» alla fine con le altre: «dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie».

3.5

IL RELATORE

VETERE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETERE. Signor Presidente, se invece di utilizzare l'espressione «con il limite», ci si fosse limitati a dire «nel rispetto delle norme costituzionali», probabilmente la questione sarebbe stata più chiara.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento testè presentato dal relatore.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Credo che la norma, così come formulata dal relatore, sia più efficace e quindi il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Taramelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

1. Le somme destinate alla realizzazione delle opere, degli interventi e delle attività di cui all'articolo 2, iscritte nei bilanci delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti, affluiscono, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, in una apposita contabilità speciale, da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, avente autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata «Presidente del Consiglio dei Ministri: particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e di Catania».

2. Per l'attuazione delle singole fasi delle procedure necessarie per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle attività di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi di uffici e di personale delle amministrazioni pubbliche.

3. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti al parere degli organi consultivi e ad atti di approvazione ministeriale. Il controllo della Corte dei conti è esercitato sul rendiconto della contabilità speciale, reso tramite l'Ufficio speciale di riscontro degli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui al comma 1 sono emessi a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri o di funzionario da lui delegato.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «ordinariamente competenti,» inserire le seguenti: «nonchè quelle integrative erogate dallo Stato».

4.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, sostituire le parole: «delle città di Palermo e di Catania» con le altre: «delle città di Palermo, di Catania e di Reggio Calabria».

4.5

FRANCO, FILETTI

Al comma 2, dopo le parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri», inserire le seguenti: «costituisce un apposito gruppo di lavoro per la cui formazione».

4.2

POLLICE

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede attraverso la gestione diretta dei lavori da parte dei comuni interessati che reperiscono sul mercato le maestranze occorrenti con i criteri

previsti dai contratti collettivi di lavoro del settore. Gli eventuali appalti già in essere per le opere di cui all'articolo 2 saranno completati limitatamente agli importi già stanziati e ai lavori previsti prima della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

4.3

POLLICE

Al comma 3, sostituire le parole: «non sono soggetti al parere degli organi consultivi e ad atti di approvazione ministeriale» con le altre: «restano soggetti al parere, da acquisirsi entro trenta giorni, degli organi consultivi e non ad atti di approvazione ministeriale».

4.4

POLLICE

Ricordo che l'emendamento 4.5 è stato dichiarato improponibile.
Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

POLLICE. Illustrerò velocemente i miei emendamenti all'articolo 4, anche perchè, se andiamo avanti di questo passo, finiremo per fare una seduta notturna pur se non prevista; dopo di che rimarremo io e lei, signor Presidente.

All'articolo 4, comma 2, dopo le parole «il Presidente del Consiglio dei ministri», propongo di aggiungere «costituisce un apposito gruppo di lavoro per la cui formazione». È un concetto che avevo già espresso precedentemente, vale a dire che occorre certezza nel diritto e non può essere che, dietro la firma del Presidente del Consiglio, ci sia lo strapotere delle *lobbies*. La mafia destabilizza perchè corrompe e non la si combatte destabilizzando il modo di essere dello Stato, ma migliorandolo, facendolo funzionare in modo più democratico. Ecco perchè abbiamo presentato questo emendamento.

Sempre all'articolo 4, dopo il comma 2, propongo di aggiungere le seguenti parole: «Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede attraverso la gestione diretta dei lavori da parte dei comuni interessati che recepiscono sul mercato le maestranze occorrenti con i criteri previsti dai contratti collettivi di lavoro del settore. Gli eventuali appalti già in essere per le opere di cui all'articolo 2 saranno completati limitatamente agli importi già stanziati e ai lavori previsti prima della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Insomma, ce la vogliamo mettere una sorta di barriera, di scudo di protezione?

Fermare la mafia, caro ministro Mattarella, significa far funzionare le autonomie locali mettendole al riparo dal potere mafioso; occorre dare loro il compito di eseguire i lavori in gestione diretta, evitando l'assalto alla finanza pubblica: il vero punto critico sono gli appalti, le licenze e pertanto occorre riqualificare gli enti locali e non scavalcarli. Occorre riqualificare gli enti locali, cacciare quelli che hanno rubato, anche i funzionari, e non tenerli al solito posto. Gli uffici tecnici di Palermo cui affidiamo questo potere sono ancora diretti dagli stessi uomini dei tempi di Ciancimino, e me lo venga a negare! Cosa fate allora? Qual è la modifica, quali sono gli aspetti nuovi di questa legge?

Riqualificare in italiano vuol dire che a qualcuno si fa capire che deve cambiare, mentre qualcun altro viene buttato fuori. Invece c'è anche chi è

stato condannato per collusione e nonostante ciò è stato rimesso al suo posto. Pensi quale potere di muoversi date ancora a questa gente.

Fino ad alcuni giorni fa c'erano addirittura consiglieri comunali legati alla cordata di Ciancimino e degli amici di Lima. Pensate che anche se quei consiglieri non ci sono più - o meglio forse non si sono ancora palesati - ci sono tuttavia gli stessi uomini agli uffici tecnici. Ecco perchè questa discussione si svolge in un'Aula vuota alle dieci di sera: perchè non vi piace sentire queste cose, non vi piace sentir dire che stiamo dando un potere a quegli uomini che erano al fianco di Ciancimino quando era sindaco di Palermo.

Non si può adottare un provvedimento di questo genere senza fare prima alcune vere riforme all'interno di quegli enti locali: è questo il limite di questa legge che otterrà un risultato esattamente contrario a quello che vi proponete.

Infine con l'emendamento 4.4 propongo di sostituire al comma 3 le parole: «Non sono soggetti al parere degli organi consultivi e ad atti di approvazione ministeriale», con le altre: «Restano soggetti al parere, da acquisirsi entro trenta giorni, degli organi consultivi e non ad atti di approvazione ministeriale». Propongo questo emendamento perchè non si può decidere al buio; va bene accelerare, ma non si può porre in essere meccanismi decisionali con i quali non si sa su cosa si decide.

Gli organi consultivi devono funzionare e non essere scavalcati: occorre aumentare la democrazia, non diminuirla. La storia avrebbe dovuto insegnarvi che il prefetto Mori non è servito; il generale Dalla Chiesa non è servito. Ecco perchè bisogna allargare la democrazia e non stringerla, mentre voi mettete in moto quell'assolutismo decisionista che piace tanto alla mafia, ed imperterriti fate finta di niente.

Comunque si sta scalfendo qualcosa in questa vostra imperturbabile corazza: qualche testa comincia a cadere e non è soltanto quella di Gunnella che cadrà, ma ci sarà anche quella di Mannino e di qualche altro Ministro. In Sicilia le cose non cambiano perchè pensate di fare provvedimenti di questo tipo che in realtà non cambiano niente, non modificano la struttura del potere della mafia e del potere vero in Sicilia.

Fate come volete!

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MARIOTTI, *relatore*. Confermo il parere espresso in Commissione: sono contrario agli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1, mentre è contrario agli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

1. Per provvedere a particolari esigenze di riorganizzazione strutturale e funzionale degli uffici amministrativi e tecnici dei comuni e delle aziende municipalizzate della regione siciliana con popolazione non inferiore a centomila abitanti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del consiglio comunale, può disporre con proprio decreto il comando presso detti uffici di funzionari di amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in attività di servizio, con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata, particolarmente esperti nei settori interessati. Il decreto è adottato d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del funzionario da comandare.

2. Con lo stesso decreto sono determinati i compiti del funzionario ed è altresì stabilita la durata del comando, comunque non superiore a due anni.

3. Il funzionario comandato realizza gli interventi richiesti e, dopo aver predisposto un piano di ulteriori interventi ritenuti necessari, propone agli organi competenti i provvedimenti per l'attuazione degli stessi.

4. Per l'espletamento dei propri compiti il funzionario comandato può avvalersi degli uffici e del personale del comune e dell'azienda municipalizzata.

5. Il funzionario comandato conserva il trattamento economico in godimento ed è considerato in missione per tutta la durata del comando, ove la sede di provenienza sia diversa da quella di destinazione.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «con popolazione non inferiore a centomila abitanti» inserire le seguenti: «nonchè del comune di Reggio Calabria».

5.6

FRANCO, FILETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «su richiesta del consiglio comunale», con le altre: «su richiesta del comune».

5.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo le parole: «particolarmente esperti nei settori interessati», inserire le seguenti: «per la costituzione di appositi comitati».

tecnici o amministrativi di verifica, controllo e indirizzo del funzionamento tecnico-amministrativo degli apparati»

5.4

POLLICE

Al comma 2, sostituire le parole: «due anni», con le altre: «tre anni».

5.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sopprimere il comma 3.

5.3

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 3, sostituire le parole: «Il funzionario comandato realizza» con le altre: «Il comitato dei funzionari comandati realizza».

5.5

POLLICE

Ricordo che l'emendamento 5.6 è stato dichiarato improponibile.
Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

MARIOTTI, *relatore*. Gli emendamenti delle Commissioni riunite si illustrano da sè.

POLLICE. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 5.4 e 5.5. Con l'emendamento 5.4 propongo di aggiungere al comma 1, dopo le parole: «particolarmente esperti nei settori interessati», le parole: «per la costituzione di appositi comitati tecnici o amministrativi di verifica, controllo e indirizzo del funzionamento tecnico-amministrativo degli apparati». Non voglio qui fare il discorso degli apparati, avendolo già fatto prima. Ma acquisire dei dirigenti per metterli dietro una scrivania non serve a nulla, assolutamente a nulla se poi a questi dirigenti non vengono dati gli strumenti per operare. Il meccanismo, così come viene proposto dal decreto-legge, non fa altro che provocare un po' di clientelismo in più, nonostante la gravità della situazione. Propongo quindi un comitato con il potere di individuare dove si annidano disfunzioni e collusioni con la mafia. Se si va a guardare, queste collusioni con la mafia si trovano: proponiamo perciò delle possibili soluzioni.

Nello stesso senso va l'emendamento 5.5, tendente a sostituire al comma 3 le parole: «il funzionario comandato realizza» con le altre: «il comitato dei funzionari comandati realizza». Va bene dare un potere assoluto, monarchico al politico, ma darlo anche al funzionario mi sembra un po' azzardato!

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MARIOTTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere ovviamente favorevole sugli emendamenti presentati dalle Commissioni riunite, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati dal senatore Pollice.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo si uniforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Avverto che l'emendamento 5.5 risulta precluso.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana possono procedere ad assunzioni di personale nei posti vacanti in organico, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite del 30 per cento delle stesse vacanze organiche, con arrotondamento all'unità, previa detrazione delle unità di personale non di ruolo.

2. La percentuale di cui al comma 1 è elevata al cento per cento per le città di Palermo, Catania e Messina nelle qualifiche funzionali superiori alla quinta.

3. Resta salva la competenza della regione in materia di acceleramento delle procedure concorsuali. Al finanziamento dell'onere provvede la regione siciliana con propria legge, salva la definizione del contributo dello Stato nell'ambito dei rapporti finanziari tra lo Stato medesimo e la regione siciliana.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

6.4

POLLICE

Al comma 1, sopprimere le parole: «nel limite del 30 per cento delle stesse vacanze organiche, con arrotondamento all'unità».

Sopprimere il comma 2.

6.10

RICEVUTO, CHIMENTI, GRASSI BERTAZZI, ZANGARA, ANDÒ, SANTALCO, PIZZO

Al comma 1, dopo le parole: «con arrotondamento all'unità», inserire la seguente: «superiore».

6.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tali coperture non pregiudicano l'applicazione di altre disposizioni generali che amplieranno eventualmente le percentuali dei posti da coprire, le quali dovranno essere calcolate sull'organico già aumentate in base al presente decreto».

6.9

COCO, ANDÒ, CHIMENTI, ZANGARA, RICEVUTO,
SANTALCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La percentuale di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento per le amministrazioni provinciali e comunali della regione siciliana nelle qualifiche funzionali superiori alla quinta».

6.2

SCIVOLETTO, CROCETTA, GAMBINO, GRECO, GIUSTINELLI, VISCONTI, TARAMELLI, VITALE

Al comma 2, sopprimere le parole: «per le città di Palermo, Catania e Messina».

6.8

GUZZETTI, CHIMENTI, RICEVUTO, ANDÒ, LAURIA,
GRASSI BERTAZZI, ZANGARA, CAPPUZZO, COCO,
SANTALCO, PARISI

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Resta salva la competenza della regione in materia di procedure concorsuali e loro accelerazione».

6.6

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al finanziamento dell'onere provvede lo Stato. La regione siciliana viene autorizzata ad anticipare le somme per conto dello Stato».

6.7

FILETTI, FRANCO

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al finanziamento dell'onere provvede, in via di anticipazione, la regione siciliana con propria legge, fatto salvo il rimborso dello Stato».

6.3

SCIVOLETTO, VISCONTI, VETERE, TOSSI BRUTTI,
TARAMELLI, CROCETTA, GAMBINO, GRECO,
GIUSTINELLI, VITALE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'amministrazione provinciale e il comune di Reggio Calabria, le cui piante organiche risalgono rispettivamente al 1933 ed al 1972, al fine di realizzare *standards* di servizi che migliorino la qualità della vita della popolazione e per dotarli di apparati burocratico-amministrativi fortemente qualificati, sono autorizzati a procedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla ristrutturazione ed all'ampliamento delle rispettive piante organiche, a totale carico dello Stato, nonchè alla conseguente copertura delle medesime. In caso di inadempienza del termine di cui sopra provvederà ai relativi adempimenti il Presidente della giunta regionale entro il termine di altri sessanta giorni. Per eventuali ulteriori inadempienze la competenza viene definitivamente assunta dal Presidente del Consiglio dei ministri».

6.5

FRANCO, FILETTI

Ricordo che l'emendamento 6.5 è stato dichiarato improponibile.
Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

POLLICE. Signor Presidente, l'emendamento 6.4 che ho presentato tende a sopprimere, questo articolo. Spero che il collega Andreatta, dopo aver espresso parere negativo su questo articolo in Commissione, lo riconfermi e soprattutto sia coerente con questi orientamenti.

Perchè propongo l'abolizione dell'articolo 6? L'articolo 6 dice: «Le amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana possono procedere ad assunzioni di personale nei posti vacanti in organico, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite del 30 per cento» - senta che musica! - «delle stesse vacanze organiche, con arrotondamento all'unità, previa detrazione delle unità di personale non di ruolo»; il collega Andreatta ride. Il secondo comma dice: «La percentuale di cui al comma 1 è elevata al cento per cento per le città di Palermo, Catania e Messina nelle qualifiche funzionali superiori alla quinta»; poi spiegherò per quale motivo si fa riferimento alle qualifiche funzionali superiori alla quinta. Il terzo comma dice: «Resta salva la competenza della regione in materia di acceleramento delle procedure concorsuali. Al finanziamento dell'onere» - qui è la perla - «provvede la regione siciliana con propria legge, salva la definizione del contributo dello Stato nell'ambito dei rapporti finanziari tra lo Stato medesimo e la regione siciliana».

Signor Presidente, mi scusi il linguaggio, questa sera è stato forse forte ma era necessario, per cui continuo su questa linea. Nell'articolo 6 è insita una vera e propria truffa infarcita di demagogia.

Infatti è assolutamente superfluo prevedere una deroga per la parziale copertura degli organici, già prevista in generale dal decreto-legge n. 533, senza che lo Stato si faccia carico del corrispondente onere finanziario che non può competere alla regione siciliana. Lo sapete benissimo, lo ha detto anche la Commissione bilancio: perchè continuate ad insistere? Ve lo avevo proposto quattro giorni fa.

Inoltre non è plausibile il limite del 30 per cento posto ai comuni ad eccezione di Palermo, Catania e Messina quando la situazione degli organici è drammatica in modo generalizzato. Anche qui sulla drammaticità della

situazione degli organici, presidente Scevarolli (lei che ha avuto grande esperienza amministrativa), perchè si parla di qualifiche funzionali superiori alla quinta? Perchè sotto questa qualifica è una catastrofe: ci sono centinaia, migliaia di dipendenti.

Ma allora perchè non si fa un discorso serio sulla riqualificazione? Qui è la truffa. Si parla delle qualifiche funzionali superiori alla quinta perchè sotto di essa c'è l'inghippo, tutto quello che hanno fatto fino all'altroieri gli amici - mi scuserà Mattarella - di partito: riempire gli organici di questi comuni di tonnellate di operai generici, di impiegati senza qualificazione. (*Commenti del senatore Gambino*). Guardate i dati statistici dei dipendenti comunali. Questo non lo dico per dire che lì c'è gente che non fa niente; negli anni scorsi nel comune di Palermo, se ti va bene, compagno Gambino, sono state assunte centinaia e migliaia di persone nelle qualifiche più basse e molte di queste hanno la laurea o il diploma. Questa gente ha bisogno di lavorare, non parlo male di loro, però la si può riqualificare e riutilizzare; perchè adesso si inventa il marchingegno di assumere nelle qualifiche più alte?

Allora facciamo una pianta organica di tutta la situazione, vediamo i settori dove il personale manca e dove è esorbitante. Facciamo prima tutte queste cose e poi adottiamo dei provvedimenti.

Comunque, per quanto riguarda questo punto ho preannunciato che farò ricorso al Presidente della Repubblica perchè non c'è copertura finanziaria. Non inventate storie, questa è una truffa.

RICEVUTO. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 6.10, 6.9 e 6.8. Voglio cogliere questa occasione per smentire in qualche modo, con molto garbo, quello che ha sostenuto poco fa il senatore Pollice perchè il senso dell'emendamento che in tanti abbiamo presentato sta proprio nella soppressione di una parte dell'articolo 6, intendendo così dire da parte dei proponenti che le amministrazioni provinciali e i comuni della regione siciliana possono procedere ad assunzioni di personale nei posti vacanti in organico. Se ci fosse una situazione diversa, se questo decreto cioè avesse voluto nascondere particolari intrighi e particolari situazioni delicate, che si erano risolte appunto con l'assunzione di migliaia di persone nelle qualifiche inferiori alla quinta, non avremmo certamente proposto un emendamento di questo tipo.

I motivi per cui proponiamo questo emendamento sono di varia natura. Il primo e più importante è che non vogliamo che quella ferita che si è aperta con questo decreto, che si è aperta attraverso lo scavalco dei poteri e delle competenze degli enti locali, possa diventare, attraverso l'incancrenirsi, una mala piaga. Riteniamo che attraverso questo emendamento si pongano tutte le condizioni per poter avviare finalmente un processo di crescita e di efficienza della macchina amministrativa nella regione siciliana. Questo d'altronde è in perfetta linea con la *ratio* del decreto stesso, che scavalca le competenze delle autonomie locali anche per via delle lentezze e delle inefficienze della macchina amministrativa in Sicilia. Inefficienze e lentezze che, si badi bene, sono dovute oltre che alla deteriorata situazione socio-economica nella regione, che sta alla base certamente del fenomeno criminoso, anche alla carenza quantitativa degli organici in Sicilia che ha radici antiche. Infatti negli anni 1979 e 1980, per via della inefficienza e della lentezza delle decisioni della Commissione regionale per la finanza locale, le

piante organiche dei comuni della Sicilia non vennero approvate mentre tutte le piante organiche dei comuni d'Italia vennero approvate dalla Commissione centrale per la finanza locale.

Questo ha portato certamente ad un grosso divario nel rapporto addetti-popolazione nei comuni della Sicilia rispetto al rapporto addetti-popolazione negli altri comuni d'Italia.

Ritengo che attraverso questo emendamento, oltre che riequilibrare una situazione che trova le proprie radici in atteggiamenti e decisioni pregresse, si dia anche una risposta in termini occupazionali in qualche modo risolvendo ed in qualche modo eliminando o perlomeno attenuando il divario, la «forbice», che va sempre più accentuandosi fra Sicilia e resto d'Italia nel rapporto relativo all'occupazione giovanile, se è vero come è vero - e do semplicemente un dato - che secondo recenti statistiche il rapporto tra i giovani disoccupati e quelli occupati è di quattro a dieci, mentre in Sicilia è di sette, quasi otto a dieci.

Credo che il Senato non possa non tener conto di tutto ciò e pertanto confido nell'approvazione dell'emendamento.

GAMBINO. Signor Presidente, signor Ministro, intendo dire subito che, nel momento in cui ho interrotto il senatore Pollice, non intendevo manifestare la mia discordanza dalle sue opinioni circa lo stato grave in cui si trovano le amministrazioni siciliane, principalmente quelle di Palermo, Catania e Messina. Volevo solo ricordare (e la stragrande maggioranza degli intervenuti in questo dibattito, dal senatore Andò al senatore Ricevuto, li ha confermati) i motivi per cui oggi si registra una vera e propria condizione di collasso nell'ambito delle amministrazioni pubbliche siciliane, che riguarda certamente Palermo, Catania e Messina per estendersi a tutti i capoluoghi di provincia, ai comuni grandi e piccoli e alle amministrazioni provinciali siciliane.

È per questo motivo che abbiamo presentato l'emendamento al nostro esame, convinti come siamo di interpretare non solo il pensiero del Senato questa sera e prossimamente della Camera, ma anche quello dell'Assemblea regionale siciliana. Essa, infatti, allorquando questa norma diventerà a tutti gli effetti legge dello Stato, non potrà non valutare positivamente (nel momento in cui il problema dello stato dell'amministrazione pubblica in Sicilia è stato oggetto dell'analisi politica e della conseguente iniziativa legislativa), l'opportunità di estendere tali norme, per far fare un salto qualitativo necessario all'intera regione. Salto che le sole amministrazioni di Catania, Palermo e Messina certamente non potrebbero assicurare.

Per conoscenza dei colleghi senatori, voglio ricordare che tale grave situazione porta a continue vertenze all'interno degli enti locali. Mi dispiace sia assente in questo momento il senatore Parisi, fino a ieri assessore regionale agli enti locali in Sicilia, il quale avrebbe potuto testimoniare delle vertenze che, fino a quando assolvevamo ad altri compiti, nella qualità di dirigenti sindacali, abbiamo dovuto promuovere. Infatti diverse amministrazioni comunali - cito l'esempio di Agrigento - per poter coprire i posti in organico di categorie superiori inventavano, attraverso ordini di servizio, dipendenti che non avevano alcun titolo e che venivano promossi addirittura come capi ripartizione. Questa purtroppo è la storia ed ecco perchè ci si trova concordi sulla necessità di procedere nei modi più celeri possibile, così come del resto l'Assemblea regionale siciliana ha fatto con la legge che si è data per lo snellimento delle procedure concorsuali.

Però è chiaro che l'indicazione non può che riguardare tutta la Sicilia. Peraltro, il ministro Mattarella oggi stesso in Commissione ha dichiarato di voler lasciare all'Aula l'opportunità di decidere in tal senso.

CHIMENTI. Signor Presidente, l'emendamento 6.9 è una proposta subordinata all'emendamento poc'anzi illustrato dal senatore Ricevuto.

Questo emendamento è volto a consentire a tutte le amministrazioni della regione siciliana - e in questo concordiamo con quanto proposto nell'emendamento 6.2, presentato dal senatore Scivoletto e da altri senatori - di procedere ad assunzioni di personale nei posti vacanti in organico nella misura del 100 per cento nelle qualifiche funzionali superiori alla quinta. Se non interverranno in questo modo, si verificherà un fenomeno che già conosciamo: quello di personale che, nel tempo - come si sottolineava - da qualifiche inferiori, previo ordine di servizio, viene promosso alle qualifiche superiori. Se vogliamo dare «corpo e sangue», per così dire, a queste amministrazioni comunali e metterle nelle condizioni di operare, non possiamo che intervenire in questo modo.

ANDÒ. Signor Presidente, l'emendamento 6.9 si illustra da sè ed ha carattere esclusivamente interpretativo. La norma riguardante il limite del 30 per cento è di carattere speciale; non vogliamo che, qualora sopravvenga una norma generale derogatoria che aumenta le percentuali, tale norma speciale, invece di costituire una agevolazione, finisca per costituire un limite.

FILETTI. Signor Presidente, con l'emendamento 6.7, presentato dalla mia parte politica, si intende precisare che il decreto-legge in votazione contiene provvedimenti di carattere straordinario, il cui finanziamento non può che ricadere a carico dello Stato. Per facilitare la realizzazione più sollecita dei fini che si intendono perseguire, si prevede l'autorizzazione alla regione siciliana di anticipare le somme per conto dello Stato, salvo poi il diritto di rivalersi su quest'ultimo.

Si chiede l'approvazione dell'emendamento e si sottolinea che, in difetto, rimane carente la previsione della copertura finanziaria e comunque la individuazione del soggetto, Stato o regione, su cui grava l'onere del finanziamento e, per il caso di eventuale concorso nel finanziamento, della ripartizione dell'onere, il tutto con evidente caducazione dell'intera normativa enucleata nel decreto-legge.

ANDREATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANDREATTA. Signor Presidente, sono un po' imbarazzato dopo l'imperioso invito del senatore Pollice a vergognarsi: quindi cercherò di dire sommessamente che questa norma di copertura, che è stata inventata nel linguaggio approssimativo di questo decreto-legge, è apparsa all'unanimità del comitato pareri non accettabile.

Il rinvio ad un concorso statale nell'ambito dei rapporti finanziari tra Stato e regione siciliana non mi sembra una valida forma di copertura. L'obbligo di copertura deve essere assolto in modo compiuto e puntuale nello stesso strumento legislativo che introduce gli oneri nuovi nell'ordinamento in vigore.

Mi ero permesso di suggerire una diversa formulazione, tenuto conto che i comuni siciliani, per un insieme di fatti storici, hanno trasferimenti di bilancio che sono al di sotto della media nazionale. Se questa fosse stata accolta, si sarebbero potute prevedere precise fonti di finanziamento nell'ambito dei mezzi a disposizione per il finanziamento degli enti locali.

Così come è, questa vicenda non può che chiudersi - l'ultima proposta richiede l'identificazione di precise fonti di finanziamento, cosa che non è stata fatta, per cui non posso che essere contrario - con la richiesta al Governo e al relatore - non sono in grado da un punto di vista procedurale di farlo io - di procedere ad una riformulazione del comma 3 dell'articolo 6.

La mia richiesta è che si elimini la formula: «salva la definizione del contributo dello Stato»: essa sarebbe una ipoteca che verremmo a stabilire nei rapporti tra Stato e regione. Se la regione ha i mezzi per rendere possibili queste assunzioni - e il significato di questo articolo 6 è di eliminare immediatamente i vincoli in ordine alle assunzioni - allora intervenga; ma si elimini l'introduzione di un elemento incerto, di un onere incerto per il futuro. Possono trovarsi altre formule, che il Governo o il relatore potranno suggerire. In ogni caso, non credo si possa, in un testo di legge - altra cosa sarebbe stato in un ordine del giorno, accettato dal Governo, che lo invitasse a tenerne conto - prevedere una copertura ipotetica - una partecipazione ipotetica dello Stato al finanziamento di queste assunzioni - al di fuori di ogni logica dei trasferimenti degli enti locali. Ciò mi pare che non possa essere accettato. E poichè - questa non vuole essere una formula mafiosa - non voglio richiedere che il provvedimento sia rimesso alla Commissione, chiedo al Governo o al relatore di trovare una formula diversa e, se sommessamente volessero accettare il mio consiglio, di eliminare l'indicazione di una definizione successiva del contributo. Essi potrebbero accettare un impegno politico, ma non certo un impegno come quello attualmente contenuto nella formula di copertura. Questo perchè, almeno, ci sia su questo punto un atteggiamento di precisione, e non invece la creazione di un diritto eventuale da parte della regione ad ottenere quote che non sappiamo in che misura, in che percentuale dovranno poi essere fornite dal bilancio dello Stato. Questo mi sembra il minimo che si possa fare; infatti, se la formulazione del comma 3 rimanesse quella attuale, ci troveremmo in un classico esempio di copertura che non può essere accolto e contro il quale esiste un'ampia giurisprudenza contraria di questa Camera.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame, nonchè sulla proposta testè avanzata dal senatore Andreatta.

MARIOTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.4 e 6.10, così come sull'emendamento 6.9. Per quanto riguarda l'emendamento 6.8, mi rimetto al Governo. Il parere sull'emendamento 6.6 è ovviamente favorevole, mentre è contrario sugli emendamenti 6.7 e 6.2.

Per quanto riguarda la proposta avanzata dal senatore Andreatta, ho già ricordato in sede di relazione le assicurazioni che il Governo aveva dato in Commissione, circa l'impegno a coprire l'onere finanziario necessario. Sono certo molto sensibile alla raccomandazione del senatore Andreatta, anche in considerazione del ruolo che egli svolge in quanto Presidente della 5ª

Commissione, e mi rimetto quindi al Governo per la definizione di una eventuale modificazione del comma 3 dell'articolo 6.

Esprimo, infine, parere contrario sull'emendamento 6.3.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Sull'emendamento 6.4 sono contrario. Sull'emendamento 6.1 sono favorevole. Sull'emendamento 6.2, che è collegabile al 6.8, il mio parere è conforme a quello del relatore. Sull'emendamento 6.3 sono contrario, così come sul 6.10. Il mio parere è conforme a quello del relatore sull'emendamento 6.9. Sull'emendamento 6.6 sono favorevole, mentre sul 6.7 il mio parere è conforme a quello del relatore e quindi è contrario.

Sull'emendamento 6.8, per il quale il relatore si è rimesso al Governo, a mia volta mi rimetto all'Assemblea. Per quanto riguarda il rinvio che il relatore ha fatto al Governo, di cui lo ringrazio, sulla seconda parte del punto 3 dell'articolo 6, il Governo ritiene che l'onere del provvedimento non esista, visto che se ne assume carico la regione siciliana. Comunque, per ovviare alle preoccupazioni che il Presidente della Commissione bilancio ha espresso e per evitare che sembri che intervenga con questo provvedimento una decisione, il Governo propone di inserire l'aggettivo «eventuale» alla definizione del contributo. Pertanto il secondo periodo del punto 3 dell'articolo 6 reciterebbe «salva la eventuale definizione del contributo...».

PRESIDENTE. Senatore Andreatta, lei ha sentito la proposta del Governo?

ANDREATTA. Ho ascoltato la proposta, ma rimango fermo nel mio intendimento.

PRESIDENTE. È suo diritto. Il relatore invece è d'accordo col Governo?

MARIOTTI, *relatore*. Mi ero rimesso al Governo su questo punto e quindi non posso che attenermi alla sua formulazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.10.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Annuncio voto favorevole sull'emendamento 6.10, perchè le esigenze delle amministrazioni provinciali e dei comuni della regione siciliana sono talmente rilevanti da imporre e non più ritardare la copertura dei posti vacanti negli organici con l'assunzione di nuovo personale.

Il voto è parimenti favorevole per quanto concerne la soppressione del secondo comma, non sussistendo serie ragioni per un trattamento privilegiato per le qualifiche funzionali superiori alla quinta e soltanto a favore di tre città: Palermo, Catania e Messina.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dal senatore Ricevuto e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 6.1, presentato dalle Commissioni riunite, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 6.9, presentato dal senatore Coco e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 6.2, presentato dal senatore Scivoletto e da altri senatori, è precluso, come l'emendamento 6.8, presentato dal senatore Guzzetti e da altri senatori.

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dai senatori Filetti e Franco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Scivoletto e da altri senatori.

Non è approvato.

Avverto che il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, dopo le parole: «salva la» inserire la seguente: «eventuale».

6.11

IL GOVERNO

Invito il relatore a pronunciarsi su questo emendamento.

MARIOTTI, *relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.11, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

«Art. 6-bis.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento ogni sei mesi documentata relazione di tutte le attività svolte.

2. Le norme di cui al presente decreto hanno efficacia triennale a partire dalla loro entrata in vigore».

6.0.1

POLLICE

«Art. 6-ter.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento ogni 12 mesi documentata relazione di tutte le attività svolte.

2. Le norme di cui al presente decreto hanno efficacia triennale a decorrere dalla loro entrata in vigore».

6.0.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito i presentatori ad illustrarli.

POLLICE. Si illustra da sè.

MARIOTTI, *relatore*. Do per illustrato l'emendamento 6.0.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MARIOTTI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.0.1.

MATTARELLA, *ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento*. Esprimo parere contrario: c'è infatti l'emendamento 6.0.2, presentato dalle Commissioni, cui sono favorevole, che ha sostanzialmente lo stesso tenore salvo la diversa decorrenza prevista nella prima parte.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.2, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è il seguente:

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Dobbiamo ora ritornare ai due emendamenti all'articolo 1 in precedenza accantonati.

Avverto che il Governo, in sostituzione degli emendamenti 1.2 e 1.16, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli accordi di programma che il sindaco di Palermo e il sindaco di Catania unitamente al Presidente della regione siciliana possono chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri per interventi di risanamento dei centri storici di Palermo e Catania».

1.17

IL GOVERNO

Invito il relatore a pronunciarsi su tale emendamento.

MARIOTTI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti 1.2 ed 1.16 sono stati ritirati dai rispettivi proponenti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCETTA. Il Gruppo comunista voterà a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal Governo.

È approvato.

Ricordo che il seguente emendamento al titolo del decreto-legge è stato dichiarato improponibile:

Dopo la parola: «Sicilia», aggiungere le seguenti: «e Reggio Calabria».

Tit.1

FRANCO, FILETTI

Passiamo alla votazione finale.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dobbiamo purtroppo prendere atto che il fenomeno della mafia in Sicilia ed oltre Stretto non si è placato, permane e minaccia di allargarsi sempre più a macchia d'olio.

L'azione politica contro la mafia e la criminalità organizzata, posta in

essere dalla regione siciliana e dallo Stato, è fragorosamente fallita se è vero, come è vero, che quasi quotidianamente, con particolare intensità in alcune città siciliane, calabresi e campane, sono da registrare omicidi ed estorsioni; se è vero, come è vero, che le rapine sono all'ordine del giorno e della notte.

Di fronte ai fenomeni di efferata recrudescenza recentemente avvertatisi, la regione siciliana e lo Stato, quasi svegliati da un torpore sonnifero, tentano con affannose procedure di urgenza di apportare qualche riparo.

Così, si è sul punto di costituire o ricostituire legislativamente una nuova Commissione antimafia, alla quale, peraltro con ingiustificato timore che si vuole artificiosamente ancorare allo scrupoloso rispetto di precetti costituzionali, si intendono limitare i poteri di inchiesta.

Allo stesso fine di attenuare, certamente non eliminare, la gravità della situazione esistente in alcune zone della Sicilia, ignorando quasi tutto il resto della Sicilia e totalmente la rimanente parte del paese, il Governo ricorre al decreto-legge, sul quale il Senato della Repubblica è chiamato a pronunciarsi stasera in sede di conversione.

Si tratta di una «prima risposta» - in tal modo si esprime la relazione che precede il decreto-legge - con la quale, nel quadro della predetta gravità della situazione, causata alla radice dalla deteriorata condizione socio-economica e dal connesso fenomeno di una accentuata paralisi degli apparati amministrativi, dopo molti anni di una politica quasi assenteista che comunque non ha prodotto alcun effetto positivo, il Governo, prescindendo dall'effetto repressivo, mira o, meglio, ritiene di intervenire al fine di rimuovere, a nostro avviso solo parzialmente ed assai marginalmente, le innegabili e palesi ragioni di carattere sociale ed economico, che sono alla base del fenomeno mafioso e che sempre ed in ogni caso tale fenomeno fomentano, alimentano e sempre più accrescono.

La mia parte politica e parlamentare, anche se avverte e denuncia la limitata consistenza ed efficacia del provvedimento, ritiene con senso di responsabilità di esprimere voto favorevole, atteso che esso - il provvedimento - pur costituendo una prima e tardiva risposta, ha lo scopo apprezzabile e - speriamo - foriero di positivi effetti di combattere un triste fenomeno, che, già una volta debellato, in questi ultimi quarantacinque anni è riemerso con maggiore recrudescenza.

A tale determinazione siamo indotti a pervenire, pur se non pochi rilievi sono da muovere avverso la *ratio* e la enucleazione normativa del decreto-legge.

Non si vedono, infatti, le ragioni per le quali si ritengono di preminente interesse nazionale e di somma urgenza soltanto alcune opere dirette al risanamento ed allo sviluppo delle sole città di Palermo e di Catania, mentre la «mala bestia» mafiosa, che *ab origine* allignava esclusivamente nella Sicilia occidentale, da moltissimi anni si è espansa in tutta la Sicilia ed è trasbordata verso nord, al di là dello stretto di Messina, in tutto il paese, con maggiore e più preoccupante rilevanza in Calabria, particolarmente nella città di Reggio Calabria, laddove il fenomeno assume la denominazione di «'ndrangheta», ed in Campania, laddove esso è conosciuto come «camorra».

Si è voluto accentrare poteri sostitutivi di intervento di notevole e assolutistica portata a favore del Presidente del Consiglio e del Presidente della regione siciliana; si sono voluti realizzare due veri e propri commissariamenti od avocazioni. Soluzioni siffatte lasciano assai perplessi. Solo «*pietatis causa*» e con motivazioni di contingente opportunità può

giustificarsi la denegazione, da alcuni espressa, in ordine a due considerazioni che chiaramente emergono dalla normativa del decreto: a) l'evidente forzatura di ordine costituzionale in relazione alle particolari prerogative riconosciute alla regione siciliana dallo statuto speciale di autonomia; b) la palese o, quanto meno, implicita disabilitazione della regione stessa e degli enti locali a garantire adeguate risposte al fenomeno mafioso. Il fatto vero è che il Governo, con il decreto al nostro esame, bolla la regione e gli enti locali siciliani con il marchio di una umiliante incapacità ad assolvere i compiti inerenti alla lotta contro la mafia.

Lo Stato - come peraltro ha riconosciuto il Ministro del tesoro, onorevole Amato - ha dovuto accusare il sostanziale fallimento della legge 1° marzo 1986, n. 64, istitutiva della disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, particolarmente, del primo piano annuale di attuazione di detta legge. Si è dovuto registrare che migliaia di miliardi vanno a comuni che nella migliore delle ipotesi si limitano a varare progetti oppure polverizzano le risorse, distribuendole in piccole quote per motivi partitici e clientelari. Per la inefficienza dei pubblici poteri locali, per la debolezza organizzativa dei comuni meridionali si rischia di perdere anche quei 120.000 miliardi destinati per i prossimi nove anni a rendere concreto l'obiettivo centrale di «aiutare il Sud a fare da sè».

Per converso con il decreto-legge n. 19 del 1988 si infligge alla Sicilia una bocciatura, il diploma di inettitudine a fare da sè; in particolare, tale patente si conferisce alle due più importanti città siciliane: Palermo e Catania.

Per l'effetto si ritiene necessario l'intervento del tutore o del curatore chiamati ad assolvere il compito di rappresentare e salvaguardare i diritti e gli interessi degli incapaci, che da soli non sarebbero idonei a risolvere od attenuare un dramma senza precedenti ed una situazione esplosiva sia sotto il riflesso dell'ordine pubblico minacciato dalla mafia e dalla criminalità organizzata che sotto il profilo della disoccupazione sempre più stagnante ed anzi sempre più crescente.

È poi da sottolineare che l'onere derivante dalle nuove assunzioni dovrebbe essere imputato al bilancio dello Stato. Lo Stato, infatti, ha l'obbligo di garantire il funzionamento degli enti locali in maniera identica in tutto il territorio nazionale - attraverso il trasferimento di una quota del gettito tributario ripartito con criteri di equa ripartizione - per mantenere le funzioni delegate ed i compiti di istituto che la legge deferisce alla loro competenza. La regione non può sostituirsi allo Stato.

Il comma terzo dell'articolo 6 del testo legislativo, così come testè approvato dall'Assemblea, su proposta *in extremis* formulata dal Governo, non solo non si ispira ai principi predetti ma per di più è peggiorativo rispetto al testo contenuto nel decreto-legge: infatti si limita ad enunziare la salvezza della competenza della regione in materia di acceleramento delle procedure concorsuali e tergiversa in ordine alla copertura finanziaria, sicchè la norma ben potrebbe considerarsi «*tamquam non esset*» e fa temere che lo Stato non possa o non voglia spendere neppure una lira a favore della Sicilia.

Sono queste le considerazioni e le constatazioni negative che traiamo dal decreto-legge che stiamo per approvare. Tuttavia, di fronte alle esigenze ineluttabili derivanti da deprecabili avvenimenti che impongono e reclamano immediati rimedi, riteniamo di prestare la nostra adesione al provvedi-

mento, ferme restando le più ampie riserve e in attesa di altri solleciti e più probanti interventi che ineriscano non solo a parte della Sicilia, ma a tutta l'isola e a tutto il paese. Ciò risponde al fine di scongiurare il triste fenomeno della mafia e della criminalità organizzata, per rimuovere le difficoltà economiche e sociali in cui versano con particolare e preoccupante rilevanza alcuni centri, tra i quali Reggio Calabria, così come con vivo calore ha appassionatamente posto in rilievo il senatore Franco.

Per quanto concerne particolarmente la Sicilia, nell'ambito delle soluzioni immediate tese alla eliminazione o, almeno, ad una sostanziale riduzione della disoccupazione, segnaliamo l'esigenza che la regione adotti un programma serio e vero per il sostegno efficace di uno dei suoi settori economici più rilevanti rappresentato dall'agricoltura e dalla commercializzazione ed industrializzazione dei relativi prodotti.

Per quanto riflette, poi, la lotta alla mafia nelle sedi giudiziarie, bisogna considerare oggi molto attentamente i riflessi e gli effetti che possono derivare dal nuovo codice di procedura penale, che bussa ormai alle porte delle aule di giustizia e che rischia di fallire prima ancora di nascere perchè non sono pronte le strutture che dovranno applicarlo.

È di ieri il grido di allarme del Presidente della Corte di appello di Palermo che responsabilmente si è ritenuto costretto a dire che noi ci inginocchieremo dinanzi al delinquente organizzato, se il procedimento previsto nel nuovo codice non potrà essere suffragato da preventive decisioni di massicci interventi, di stanziamenti, di acculturazione, di aggiornamento, di preparazione scientifica di tutti coloro che saranno addetti alla sua attuazione.

Anche il ministro Vassalli ed altri studiosi del diritto hanno rilevato che i processi alla criminalità organizzata non potranno essere gestiti dal nuovo codice.

«E allora, che facciamo?» - si è domandato l'alto magistrato palermitano - «Niente processi? Ci arrendiamo davanti alla criminalità organizzata? Lo Stato rinuncia?».

«Chiaramente no», egli risponde. E noi gli facciamo eco con tutta la nostra forza, con la convinzione che i cittadini siciliani, la Sicilia, lo Stato italiano vanno tutelati e garantiti di fronte al fenomeno arrogante, spregiudicato e criminale della mafia, che deve essere combattuto e debellato con ogni mezzo; ciò anche se in ipotesi sarà necessario, per i processi alla delinquenza organizzata, rinunciare ad emotive ricerche di prestigio, avvalendosi ancora per un congruo numero di anni del codice vigente.

È con questa considerazione che concludo la presente sofferta dichiarazione di voto, formulando il monito che nessuna remora e nessun cedimento sono ammissibili rispetto alla criminalità mafiosa. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

SCIVOLETTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il Gruppo comunista esprimerà un voto di astensione sulla conversione in legge del decreto 1° febbraio 1988, n. 19, concernente misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia.

Con questo voto, determinato dai seri limiti che il provvedimento contiene e mantiene, vogliamo rimarcare la nostra volontà di non opporci alla necessità di dare alcune risposte alla situazione grave ed allarmante in cui si trova la città di Palermo innanzitutto, ma non solo Palermo: è la situazione in cui si trovano anche le aree metropolitane di Catania e di Messina, e tante città medie e piccole della Sicilia, in rapporto all'intreccio micidiale dell'attacco mafioso e dei contraccolpi della crisi economica, sociale ed occupazionale.

I dati, gli elementi relativi alla virulenza e alla volontà di dominio del potere eversivo della mafia, sono stati recentemente riproposti in termini drammatici anche dal Consiglio superiore della magistratura, che ha messo in evidenza elementi di disorientamento e di abbassamento della guardia da parte del Governo e dello Stato su questo fronte ed ha reclamato altresì un salto di qualità nella presenza e nell'intervento dello Stato sul terreno della prevenzione e della repressione della criminalità mafiosa.

I dati, le cifre della crisi economica e sociale, che colpisce con ritmi crescenti la Sicilia, si condensano e si materializzano in modo fisico ed emblematico nei 400.000 cittadini disoccupati alla ricerca di un lavoro.

Da questo intreccio nasce l'esigenza, non più rinviabile, di una strategia del Governo e dello Stato per la Sicilia che aggredisca in modo deciso, serio e permanente i nodi delle misure per combattere e sconfiggere le organizzazioni mafiose, nonché i nodi delle scelte necessarie per affrontare l'emergenza economica e sociale. Democrazia e sviluppo, in sostanza, si ripropongono ancora una volta, per la Sicilia come per altre regioni meridionali quali la Calabria e la Campania, come obiettivi strategici e come valori irrinunciabili.

Il decreto in esame ha voluto affrontare alcune questioni sul versante dell'intervento economico e sociale; questioni esaminate dalla 1ª e dall'8ª Commissione in varie sedute congiunte, e questa sera dall'Aula. Esso riguarda, come tutti sappiamo, lo snellimento delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche, che dovrebbe produrre l'accelerazione dei meccanismi previsti dalla legge n. 64 del 1º marzo 1986. Riguarda inoltre l'individuazione di alcuni interventi urgenti nelle città di Palermo e Catania ed il potenziamento della pubblica amministrazione attraverso la parziale copertura delle piante organiche degli enti locali siciliani.

Rispetto al contenuto del decreto mi preme mettere in risalto alcuni elementi. Il primo riguarda l'eccezionalità della situazione siciliana, da noi comunisti permanentemente denunciata in tutti questi anni: una situazione che ha visto cadere sotto l'assalto mafioso uomini come Mattarella, La Torre, Costa, Terranova, Chinnici, Ciaccio Montalto, Basile, Dalla Chiesa, Cassarà, fino all'ex sindaco di Palermo, Insalaco.

Tale eccezionalità avrebbe richiesto in tutti questi lunghi, tremendi anni, una diversa e più incisiva strategia del Governo e dello Stato. Tale eccezionalità ha portato il Governo ora ad affidare al Presidente del Consiglio poteri sicuramente eccessivi ed esorbitanti, che ledono i principi fondamentali delle autonomie locali.

Il secondo elemento riguarda la nostra linea di emendamenti, attraverso i quali ci siamo sforzati di migliorare il decreto-legge, a partire dai punti, decisivi per noi, che investono questioni delicate circa i poteri delle autonomie locali in una regione a statuto speciale; poteri sottoposti ad un condizionamento grave ed inaccettabile, così come sono configurati nei vari articoli del provvedimento.

Abbiamo posto anche altri problemi: quelli drammatici di Reggio Calabria, del risanamento dei centri storici di Palermo e Catania, della qualificazione in termini di impatto ambientale delle opere previste dall'articolo 2; i problemi del sistema integrato dei trasporti di Catania e delle iniziative per l'urbanizzazione delle zone di cui alla legge n. 167 del 1962. Proposte, queste ultime, sulle quali immotivatamente il Governo e la maggioranza hanno espresso parere negativo. Abbiamo sollevato il problema dell'estensione a tutti gli enti locali siciliani della possibilità di assumere personale, quello della copertura finanziaria del provvedimento - evitando di farlo pagare agli altri comuni italiani o alla regione siciliana - nonché il problema dei poteri delle assemblee elettive, dei consigli comunali. Rispetto a tali proposte, principalmente rispetto alle questioni di fondo, di principio, abbiamo ottenuto risultati che non ci soddisfano. Ecco perchè ci asteniamo. Ad ogni modo, sui problemi rimasti aperti ci impegnamo, come Gruppo parlamentare comunista, a riprendere l'iniziativa in altri momenti dell'attività legislativa.

Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli senatori, in conclusione voglio fare un'ultima riflessione. Sono convinto che siamo in presenza di un decreto che ha anche il difetto della parzialità. Non abbiamo, cioè, di fronte a noi un provvedimento organico, di ampio respiro, espressione di una strategia incisiva del Governo nazionale. Ma oggi un provvedimento con queste caratteristiche non solo non deve essere precluso, ma si rende sempre più necessario. Per tale motivo consideriamo il nostro voto una sollecitazione al Governo affinché venga individuata e realizzata con tempestività e continuità una strategia organica di presenza e di intervento dello Stato sui nodi attuali della questione siciliana.

Diamo al nostro voto il significato di un segnale inequivocabile, di lotta determinata contro la criminalità mafiosa, che va combattuta in modo permanente, senza lesione di principi fondamentali e senza aspettare - come è avvenuto anni fa per l'approvazione della legge La Torre-Rognoni o per la ricostituzione della Commissione parlamentare antimafia - il verificarsi di terribili delitti.

In questo modo, signor Presidente, riteniamo di lanciare un messaggio concreto a quanti in Sicilia - ma non solo in Sicilia, nel Mezzogiorno e in tutto il paese - sono schierati nelle battaglie contro i poteri criminali, per il consolidamento della democrazia e per una prospettiva di sviluppo, di progresso, di civiltà e di libertà. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

CHIMENTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMENTI. Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, per rispetto del lungo lavoro svolto, cui siamo stati impegnati dalle 15,30 di oggi, ometterò gran parte della dichiarazione di voto che intendevo svolgere. Non posso però non accennare a qualcosa che è particolare in questo decreto-legge e che va sottolineata all'attenzione del Parlamento: il decreto-legge affida al Presidente del Consiglio l'intervento sostitutivo dello Stato nella gestione di alcuni problemi e non - come qualcuno ha detto e ripetuto anche in quest'Aula - nella gestione di alcuni appalti.

Mi sia consentito esprimere una convinzione, che non è solo personale: non è la paura dei grandi appalti, non è la paura che questi possano cadere

nelle mani della mafia che suggerisce l'intervento sostitutivo, con larghissime possibilità di deroga. Gli amministratori comunali di Palermo, negli ultimi due anni, hanno appaltato più di 500 miliardi di opere pubbliche con criteri di assoluta trasparenza, con scelte di assoluto coraggio; mai hanno deflettuto da una linea di comportamento che taglia le unghie non solo alla mafia ma anche ad ogni possibilità di accordi sotterranei, ad ogni tentazione di corruzione, ad ogni inclinazione al favoritismo e al clientelismo.

Palermo è oggi - mi dispiace che il senatore Pollice sia assente in questo momento - il più grande imprenditore edile del Mezzogiorno, con 1.600 operai alle proprie dipendenze, che attendono alla realizzazione di opere in economia.

Eppure, tutto ciò non è bastato e non basta a soddisfare i bisogni minimi della città; non è bastato e non basta sul piano delle attese, sul piano della realizzazione delle grandi infrastrutture civili, sul piano dell'occupazione.

Di qui l'imprescindibile necessità dell'intervento sostitutivo dello Stato nella gestione di alcuni, pochi, complessi problemi, la cui soluzione può costituire non solo il segno tangibile di una solidarietà e di un'attenzione, ma anche l'occasione scatenante dello sviluppo.

In questo ambito si corre un rischio, e desidero parlarne con chiarezza: il rischio cioè che questi interventi calino dall'alto, trascurando la realtà imprenditoriale ed economica meridionale, tagliando fuori le tante realtà serie e sane che ivi esistono, facendosi tentare dalla facile e superficiale considerazione che «se è siciliano, può essere mafioso». Sarebbe una sconfitta storica irrimediabile, alla quale dobbiamo opporre la volontà forte di far bene, utilizzando e sviluppando il tessuto imprenditoriale locale e incoraggiando le realtà consortili già presenti fra imprese del parastato, del privato sociale e del privato. È una indicazione di sostanza, questa, che viene dalla nostra parte politica e che sappiamo già presente alla sensibilità del Presidente del Consiglio.

Onorevoli colleghi, crediamo che questo provvedimento, pur nella sua apparente modestia di misure urgenti, contribuisca ad incoraggiare i forti elementi di cambiamento presenti nella realtà siciliana, ad accentuarne il processo positivo «normale», a smentire quel tipo di cultura politica che, come dice il Giarrizzo, «coglie solo i momenti di delusione e di frustrazione». Un notista politico si chiedeva ieri, a proposito di alcuni elementi di questo provvedimento, quale per esempio l'eventuale «affievolirsi» dei valori autonomistici, se è utile «*propter vitam vivendi perdere causas*»: cioè se per sopravvivere conviene perdere il senso, i motivi della vita. Mi sia consentito, pur non condividendo alcune preoccupazioni, capovolgere l'antico aforisma latino e affermare, cioè, che bisogna dare senso pieno ed entusiasmo alla vita per viverla.

La direzione conclusiva, quindi, non può che essere quella della speranza: il Gruppo della Democrazia cristiana, a nome del quale parlo, annunciando il suo voto favorevole vuole partecipare a costruirla e a farla realtà. (*Applausi dal centro*).

PERRICONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PERRICONE. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il Gruppo del Partito repubblicano italiano, consapevole della gravità della situazione esistente in alcune zone della Sicilia, causata dalla grave

condizione socio-economica che porta anche ad un incremento della criminalità, esprime parere favorevole alla conversione del decreto-legge in discussione, auspicando che le misure in esso contenute servano ad alleviare la disoccupazione e a sanare, anche se parzialmente, il degrado delle città di Palermo e di Catania. (*Applausi dal centro-sinistra*).

ULIANICH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, prima della dichiarazione di voto, mi sia permessa una amichevole, giocosa postilla. Mi pare di aver sentito dire in questa Aula da un professore che tutti noi, Ministri e parlamentari, dovremmo essere rinviati in quinta elementare, perchè qualcuno ha impiegato il termine «acceleramento» e qualche altro non si sarebbe premurato di sostituirlo, in quanto non esistente nella lingua italiana, con «accelerazione». Vorrei far notare che nel «Grande dizionario della lingua italiana», curato da Salvatore Battaglia, esistono con pari diritto di cittadinanza «acceleramento» e «accelerazione». Si può quindi ritenere che il professore si sia espresso con precipitosa accelerazione, inteso quest'ultimo lessema nel significato di fretta, come si evince dal già citato dizionario alla voce «accelerazione».

E vengo a cose più serie. Ho cercato di leggere con attenzione il decreto-legge sottoposto al nostro voto. Non si può non convenire circa la bontà delle intenzioni che sottendono l'articolato.

Si può certamente concordare sul fatto che la criminalità organizzata in Sicilia rinvii ad una molteplicità di motivazioni.

Non si può dissentire dalla individuazione nella deteriorata condizione socio-economica e nella accentuata paralisi degli apparati amministrativi di una causa, pur nodale, di quella situazione, ma non, forse, della causa, come si legge nella presentazione del disegno di legge.

Con partecipazione si coglie la dichiarata volontà del Governo di rimuovere le ragioni di carattere sociale ed economico alla base del fenomeno criminoso. Delusione sopravviene, invece, quando si passi alle analisi delle misure contenute nel decreto, che pure possono essere considerate positive ma che, in ordine alla puntualizzazione delle finalità perseguite, appaiono troppo filiformi, troppo caricate di aspettativa, troppo semplificanti.

Gli interventi decisi possono costituire unicamente un presupposto per ulteriori passi intesi a mutare nel profondo la situazione socio-economica.

Una direzione in cui ci si deve muovere con urgenza non può non tener conto della disoccupazione esistente in Sicilia, come in larghe fasce del Mezzogiorno. E sappiamo molto bene come la disoccupazione, oltre a tarpare la capacità di sviluppo della persona umana, possa costituire in determinate situazioni terreno adatto per una qualche disponibilità agli inviti a farsi collaboratori attivi o passivi della criminalità organizzata.

Voglio ancora indicare un'altra dimensione. Il problema della mafia attinge a molteplici radici. Non interessa qui approfondirne l'analisi, ma sarebbe errato ridurre la mafia soltanto a un fenomeno di radice socio-economica. Si tratta anche di una realtà che cresce a causa dell'appannarsi e spesso dello scomparire di idee forza che sono eminentemente etiche. Occorre che lo Stato intervenga per tutti gli aspetti di sua

competenza, ma è necessario che gli uomini di Governo siano essi stessi specchio non opaco degli ideali etici che devono essere alla base di un rinnovamento, di un cambiamento di mentalità, in assenza di cui non sarà possibile affrontare in radice e vincere il fenomeno della mafia.

Mobilizzazione degli spiriti, pulizia estrema dell'amministrazione del denaro pubblico, onestà, incorruttibilità, denuncia spietata di chi tenti di corrompere.

Facciamo noi per primi la nostra parte, senza collusioni per interessi particolari o di partito.

Non si tratta di trito moralismo, ma della necessità di ispirarsi a principi di etica politica, che vanno rispettati e tradotti con rigore nel quotidiano, se vogliamo raggiungere il ripristino di un ordinato vivere civile.

Ma per ottenere ciò, a poco servono le leggi.

Le istituzioni si possono riformare, ma se non si rinnova in primo luogo la mentalità, il costume dei politici, avremo, nonostante ogni intervento pur positivo, un ulteriore grave decadimento.

Con queste premesse, signor Presidente, con le delimitazioni puntualizzate - tenuto peraltro e soprattutto conto che non è stata eliminata dall'articolo 6 la parte negativamente giudicata dalla 5ª Commissione, perchè l'inserimento di «eventuale» a nostro parere non muta la sostanza della questione sollevata dal senatore Andreatta - il mio Gruppo è spiacente di non poter esprimere un voto favorevole, come avrebbe desiderato e come il disegno di legge meriterebbe, e dichiara pertanto di astenersi. (*Applausi dalla sinistra*).

ZITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZITO. Signor Presidente, per ragioni che i colleghi certamente comprenderanno e altrettanto certamente apprezzeranno, rinuncio alla mia dichiarazione di voto, salvo per due punti su cui sono costretto a fare qualche osservazione.

Il primo punto riguarda il giudizio che viene comunemente dato, e che è emerso anche nel corso del nostro dibattito, sulla classe politico-amministrativa della Sicilia e in generale del Mezzogiorno. Sono consapevole dei limiti anche molto rilevanti, delle deficienze anche molto gravi e talvolta delle deviazioni patologiche, che dobbiamo registrare nel modo in cui questa classe dirigente fa politica. Tuttavia credo che il nostro giudizio non si debba fermare qui: non possiamo infatti dimenticare le radici storiche profonde di questa situazione e non dobbiamo soprattutto dimenticare un fatto che a volte ci sfugge. La classe dirigente del Mezzogiorno si deve misurare con problemi più difficili e numerosi di quelli delle altre regioni; penso che se la Sicilia e il Mezzogiorno avessero la migliore classe dirigente politico-amministrativa di questo mondo, ciò di per sè non servirebbe, se non in parte, a risolvere i problemi della Sicilia e del Mezzogiorno.

Tali problemi infatti derivano dal feroce meccanismo dualistico dell'economia e della società italiana, che è responsabilità di tutti - ma soprattutto della classe dirigente nazionale - contrastare.

A questo proposito, signor Presidente, penso che non bisogna dimenticare che anche in Sicilia e anche nel Mezzogiorno in generale occupano posti di responsabilità, nei comuni, nelle province e nelle regioni, amministratori corretti e onesti, cui credo vada riconosciuto l'impegno per cambiare le

cose. Se il senatore Pollice avesse riflettuto su questa circostanza, probabilmente non avrebbe chiesto con tono inquisitorio chi sono stati i presidenti della regione siciliana: avrebbe ricordato che tra i presidenti della regione Sicilia c'è stato anche l'onorevole Piersanti Mattarella, fratello del qui presente Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il secondo punto che devo toccare riguarda la denuncia che è stata fatta qui stasera circa l'assenza dei socialisti calabresi reggini. Io non sono assente: sono stato assente per ragioni del mio ufficio all'inizio del dibattito; adesso sono presente, ho votato e faccio addirittura la dichiarazione di voto, per la cortesia dei colleghi siciliani (nella fattispecie i senatori Pizzo e Ricevuto qui presenti), ma anche per la convinzione della irrilevanza dei dati anagrafici.

Credo che i problemi di Reggio non possano essere separati da quelli delle altre regioni meridionali, nè che possano essere separati da quelli del resto del paese: Reggio va avanti se il Mezzogiorno va avanti e se il paese intero va avanti. Se questo elemento fosse tenuto ben presente, allora sarebbe naturale essere assidui in questo Parlamento; venire non solo cioè quando si parla della propria regione, o della propria città, ma anche quando vengono discusse le grandi questioni che riguardano il Mezzogiorno ed il paese nel suo insieme.

Avrei finito, ma il senatore Boato mi ha chiamato in causa per aver presentato un ordine del giorno che invita il Governo a presentare un decreto-legge per Reggio Calabria. Senatore Boato, questa non è una rinuncia ad esercitare la nostra potestà legislativa: come, con quali tempi e in quali modi si esercita la nostra potestà legislativa lei lo sa perchè è un vecchio parlamentare. Stasera abbiamo approvato un disegno di legge sull'istituzione dell'albo professionale degli psicologi che risale alla V legislatura, e nessuno sa se sarà approvato definitivamente nel corso della X legislatura. La legge per la Calabria giace in Parlamento dall'ottobre del 1984, e nessuno sa quando sarà approvata.

Cosa facciamo in questa situazione? Aspettiamo le riforme? Aspettiamo di poter - come pure dovremmo - esercitare meglio la nostra potestà legislativa? Non credo, perchè se anche aspettassimo noi, non aspetterebbe comunque la drammatica situazione della Sicilia, della Calabria e del Mezzogiorno. Allora ben venga un intervento del Governo; anzi sarei molto favorevole ad altri interventi, addirittura ben più ampi di quelli contenuti nel presente decreto-legge o nei decreti-legge di cui abbiamo auspicato l'emana-zione.

Mi rendo conto di non aver minimamente motivato il voto favorevole del Gruppo socialista; annunciandolo, mi auguro che il decreto-legge possa trovare l'approvazione di questa Camera. *(Applausi dalla sinistra)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto dal solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia».

È approvato.

Interpellanze ed interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

(POZZO, segretario, dà annuncio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna).

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta prevista per domani non avrà più luogo.

Il Senato resta convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 23,10).

Allegato alla seduta n. 85**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

CAVAZZUTI, RIVA, ALBERTI, ARFÈ, FIORI, FOA, GIOLITTI, NAPOLEONI, NEBBIA, ONGARO BASAGLIA, ONORATÒ, OSSICINI, PASQUINO, ROSSI, STREHLER, ULIANICH e VESENTINI. - «Modifica dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (legge finanziaria)» (875);

FONTANA Elio, VETTORI, FONTANA Giovanni, BONORA. - «Autorizzazione ad effettuare per gli anni 1988, 1989 e 1990 la lotteria nazionale del Garda» (876);

BERNARDI, LIBERTINI, PICANO, VISCA, MARIOTTI, COLETTA, PAGANI, ULIANICH, VISIBELLI e POLLICE. - «Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nei trasporti (CIPET)» (877);

BOZZELLO VEROLE, FABBRI e SCEVAROLLI. - «Integrazione della legge 13 luglio 1967, n. 584, relativa ai diritti dei lavoratori dipendenti donatori di sangue» (878);

SIGNORI. - «Riconoscimento dei militari dispersi nella guerra 1940-1945 quali Caduti per la Patria» (879).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), il senatore Orlando ha presentato la relazione sui seguenti disegni di legge:

«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la MFO concernente la proroga della partecipazione italiana nella MFO, effettuato a Roma il 24 marzo 1986» (614);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica francese e la Repubblica italiana che modifica l'Accordo di coproduzione cinematografica del 1º agosto 1966, firmato a Firenze il 13 giugno 1985» (618).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Maffioletti, Bertoldi e Macis hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00018, dei senatori Boato ed altri.

Interpellanze

BAUSI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che da notizie variamente assunte risulta che i convogli che effettuano il servizio super rapido Roma-Milano e viceversa (i cosiddetti MI-RÒ) trasportano un numero di viaggiatori mediamente inferiore a 50, con punte molto più basse;

che la media più alta è quella dei viaggiatori dei convogli *inter-city* nel tratto Firenze-Roma e Firenze-Milano;

che Firenze non ha collegamenti aerei nè con l'una nè con l'altra città, dalle quali è divisa da una distanza che è ottimale per la ferrovia;

che Firenze rappresenta un centro tra quelli di maggiore affluenza turistica ed è sede di istituzioni internazionali, prima tra tutte l'università europea, che comportano un forte movimento di viaggiatori,

l'interpellante chiede di sapere se il Ministro dei trasporti non ritenga, con il prossimo orario estivo, di prevedere per i cosiddetti MI-RÒ una fermata a Firenze, utilizzando come punto servizio viaggiatori la struttura detta del ROMITO che è già in avanzato corso di predisposizione e che comporterebbe un ritardo di soli due minuti sul tronco totale di percorrenza Roma-Milano.

(2-00107)

CALVI, PIZZO, ZANELLA. – *Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero, della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.* – In conseguenza della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che vanifica la proibizione, a datare dal 1° gennaio 1988, sancita dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee, dell'impiego di estrogeni nell'alimentazione del bestiame e dell'importazione di carni provenienti da animali trattati con dette sostanze, gli interpellanti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano, a difesa della pubblica sanità, vietare immediatamente le importazioni di carni e animali vivi dai paesi delle Comunità europee che non abbiano ancora applicato i divieti stabiliti dalle direttive del Consiglio dei ministri e dai paesi terzi che non diano assolute garanzie di esportare nella Comunità prodotti realizzati in osservanza delle prescrizioni dovute, fatte salve le deroghe temporanee già fissate.

(2-00108)

GUZZETTI, AZZARETTI, REZZONICO, BONORA, PERINA, FONTANA Walter, GOLFARI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – La Rai-Tv ha in lavorazione il film «Una lepre con la faccia da bambina», tratto da un libro dell'onorevole Laura Conti e diretto da Gianni Serra, avente per oggetto le vicende della fuga di diossina dallo stabilimento ICMESA di Seveso il 10 luglio 1976, con gravissime conseguenze per la popolazione di Seveso e dei comuni coinvolti nel grave disastro ecologico.

Nel corso di una conferenza stampa di presentazione del film, l'autrice del libro, il regista e la protagonista, Franca Rame, hanno rilasciato dichiarazioni che destano preoccupazioni circa la veridicità dei fatti rappresentati in ordine agli interventi di bonifica ed alle condizioni sociali e umane dei protagonisti della vicenda della diossina, come si può evincere dagli allegati di stampa che riportano le dichiarazioni rese. Si citano tali dichiarazioni: «Il terreno che allora fu contaminato è nelle stesse condizioni di allora»; «il reattore da cui scaturì la nube tossica venne smontato senza prima verificare il quantitativo di diossina che aveva emesso». Le opere di bonifica, documentate da organismi nazionali e internazionali, hanno integralmente bonificato le aree interessate e sullo smontaggio del reattore con il recupero del materiale inquinato in esso contenuto sono state redatte relazioni scientifiche estremamente precise e documentate.

Altre dichiarazioni che rappresentano aspetti umani e sociali delle popolazioni di Seveso e della Brianza risultano offensive per tali popolazioni: «Questa donna», ha detto l'attrice Franca Rame, «è il personaggio più sgradevole che mi sia capitato di interpretare. È la classica brianzola ricca con la fabbrichetta di mobili che non tratta con i meridionali, nega a se stessa che la diossina sia entrata anche nella sua casa e, quando è il momento di lasciarla, si preoccupa solo delle pellicce».

Gli interpellanti non hanno alcuna volontà o intenzione di esercitare una censura preventiva sui contenuti del film o sui personaggi in esso rappresentati, ben consapevoli che, se vi saranno responsabilità, queste potranno essere rilevate nelle sedi competenti; tuttavia sono interessati a che i fatti e le vicende successive alla fuga della nube tossica ed i comportamenti degli enti che hanno operato a Seveso siano riferiti sulla base delle documentazioni scientifiche raccolte e accertate da enti pubblici ed organismi nazionali e internazionali (Commissione internazionale di controllo sull'attività di bonifica, Commissione ministeriale «Cimmino», Ministero della sanità).

Pertanto, si chiede di sapere se si intenda intervenire presso la Rai-Tv perchè le notizie fornite tramite il film ed i dati di presentazione del film medesimo siano rispondenti ai fatti accaduti a Seveso ed alla abbondante documentazione scientifica e tecnica esistente presso il Ministero della sanità e la regione Lombardia.

(2-00109)

Interrogazioni

TOTH. - *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, del turismo e dello spettacolo e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Per sapere per quale motivo non vengano assunti in servizio i custodi e le guardie notturne negli istituti di antichità ed arte, dichiarati idonei ai sensi dell'ultimo concorso espletato, bandito con decreto ministeriale 9 febbraio 1985, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 1985, preferendo continuare a colmare le gravissime deficienze dell'organico con l'assunzione dei cosiddetti «trimestrali».

Tale politica viola non solo i principi di una corretta amministrazione, ma anche precisi parametri costituzionali.

Infatti, da un lato, si raggira palesemente la norma costituzionale (articolo 97, terzo comma) che impone l'assunzione del personale della pubblica amministrazione mediante concorso pubblico; dall'altro, si affidano mansioni delicate di custodia a personale privo di ogni preparazione e professionalità, quindi completamente deresponsabilizzato.

Lo stato di abbandono dei musei e delle pinacoteche del nostro paese, molti dei quali rimangono chiusi o sono aperti a orari ridotti per carenza di personale, costituisce un gravissimo danno sia economico che di immagine per il turismo italiano.

La presente interrogazione è tanto più doverosa se si considerano l'approssimarsi della stagione turistica e la situazione drammatica dell'occupazione giovanile, particolarmente nel Mezzogiorno, di cui viene esaltata a parole la vocazione turistica.

(3-00303)

VESENTINI, ALBERICI, CALLARI GALLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'assegnazione di nuovi posti di professore universitario ordinario o associato è effettuata sulla base del piano quadriennale di sviluppo delle università, piano che, per l'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, è approvato dal Consiglio dei ministri, sentito il parere delle competenti Commissioni del Senato e della Camera;

che il Ministro della pubblica istruzione, nei primi mesi del 1987, ha deciso di attivare una tornata di concorsi per professore ordinario limitata alle cattedre di *turn over*; decisione, peraltro, corretta e volta a stabilire un ricambio fisiologico, dopo i forti incrementi numerici prodotti dalle precedenti due tornate concorsuali;

che la trasmissione al Consiglio universitario nazionale (CUN), nel giugno del 1987, delle deliberazioni delle facoltà ha messo in luce l'assegnazione di nuove cattedre avvenuta in precedenza ed in violazione delle citate disposizioni di legge;

che la distribuzione analitica di tali cattedre non è mai stata resa nota dal Ministro;

che il CUN, investito del compito di dare un parere sull'assegnazione di nuove cattedre, in aggiunta a quelle destinate al *turn over*, stabiliva un tetto massimo pari al 20 per cento del numero delle cattedre suddette,

si chiede di conoscere:

le motivazioni in base alle quali il calcolo del 20 per cento sia stato effettuato non sul numero delle cattedre già in organico al 31 luglio 1987 – e di poco superiore a 1.300 – ma sul totale ottenuto aggiungendo a tale numero quello delle cattedre destinate a nuovi corsi di laurea e quello delle cattedre assegnate a vario titolo e con criteri per lo meno opinabili;

le ragioni che, a parere del Ministro, hanno giustificato lo sfondamento del 20 per cento; sfondamento che, per alcune facoltà, in particolare per quelle di medicina e chirurgia, ha largamente superato il 40 per cento;

le ragioni in base alle quali, con decreto in data 12 febbraio 1988, non trasmesso al CUN, in violazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, il Ministro ha assegnato altri 52 nuovi posti di professore ordinario;

infine, perchè il complesso dei provvedimenti sopra elencati non sia stato portato a conoscenza delle competenti Commissioni parlamentari, in aperta violazione delle norme di legge sopra citate.

(3-00304)

CONSOLI, GALEOTTI, CANNATA, VISCONTI, IMBRIACO, SALVATO, SCIVOLETTO, IMPOSIMATO. - *Al Ministro delle partecipazioni statali.* - Premesso:

che la produzione di cemento, e per la disponibilità e per il prezzo, incide fortemente su tutto il settore delle costruzioni;

che nel nostro paese aumentano in modo considerevole le importazioni di cemento, ormai giunte ad oltre 240.000 tonnellate e la nostra industria produttrice è concentrata praticamente in due poli, quello pubblico della Cementir e dell'Anic e quello privato del gruppo Pesenti;

che la cessione della Cementir ai gruppi privati del settore, di cui si parla, determinerebbe una di quelle situazioni distorsive del mercato, delle quali concordemente è stato rilevato il pericolo nell'indagine sulla tutela della concorrenza in corso presso la 10ª Commissione permanente del Senato;

che tale dismissione riguarda, tra l'altro, un'azienda risanata e costantemente in attivo nei bilanci degli ultimi anni, per cui appare motivata soltanto dalla situazione di dissesto finanziario della Finsider, senza peraltro poter dare un contributo sostanzioso al suo superamento,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non ritenga opportuno, come richiesto anche dalle organizzazioni sindacali, garantire il carattere pubblico dei cementifici Cementir ed Anic attraverso, eventualmente, l'unificazione ed una più appropriata collocazione nell'area delle Partecipazioni statali.

(3-00305)

LOPS, CASCIA, MARGHERITI, TRIPODI, CASADEI LUCCHI, SCIVOLETTO. - *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* - Premesso:

che, con il varo della legge 24 marzo 1987, n. 119, che ha convertito il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, si stabilisce, al comma secondo dell'articolo 5, che le regioni sono tenute a predisporre o modificare piani regionali per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue dei frantoi oleari, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, ai fini della salvaguardia ambientale;

che nella recente campagna olearia che sta per concludersi, pur avendo il legislatore provveduto, attraverso la modifica del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, all'introduzione del comma 1-bis dell'articolo 5, che riapriva i termini della normativa per gli scarichi delle acque reflue sul suolo, la situazione ambientale non è migliorata, in gran parte per la mancanza di impianti di depurazione,

gli interroganti chiedono di conoscere:

la situazione in cui hanno operato le industrie di trasformazione e i frantoi oleari in ordine alle acque reflue scaricate sul suolo;

se siano state rispettate le norme di legge in vigore;

se le regioni interessate abbiano predisposto i piani regionali che

avrebbero dovuto essere approntati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 119;

il numero di impianti di depurazione che sono stati attivati, onde evitare che nella prossima campagna olearia si ripresentino gli stessi problemi.

(3-00306)

VECCHI, CASCIA. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che lo zuccherificio Eridania B di Ferrara occupa 70 dipendenti fissi e 300 lavoratori avventizi durante la campagna saccarifera e in modo indotto consente il lavoro ad alcune centinaia di autotrasportatori;

che tale zuccherificio si trova in un comprensorio bieticolo di primaria importanza che ha assolto e assolve un ruolo determinante per lo sviluppo del settore e al quale il piano nazionale ha assegnato un obiettivo di 36.000 ettari di coltivazione;

che in tale bacino già negli anni scorsi si è proceduto alla drastica riduzione degli stabilimenti saccariferi (da 11 a 5), che, a seguito di processi di ristrutturazione e di riconversione, sono stati espulsi dalle fabbriche alcune migliaia di lavoratori e che la provincia di Ferrara presenta il più alto tasso di disoccupazione della regione Emilia Romagna, superiore di gran lunga alla media nazionale;

che la società Eridania, dopo l'acquisizione dello zuccherificio di Comacchio, della società Italo-Iberica General Zucherera de España, ha deciso unilateralmente la chiusura dei due stabilimenti, in contrasto con gli obiettivi del piano nazionale e con le assicurazioni più volte fornite dal Ministro,

gli interroganti chiedono di sapere:

a) quali iniziative il Governo intenda assumere per impedire che si compia questo ulteriore colpo di mano da parte dell'Eridania, che mortificherebbe una delle bieticolture più avanzate e si ripercuoterebbe negativamente sulla condizione sociale ed economica di una provincia già duramente colpita;

b) se non consideri opportuno intervenire con gli strumenti a sua disposizione per assicurare lo svolgimento della campagna saccarifera per il 1988 in tutti e due gli stabilimenti, in modo da esperire i tentativi per impedire la chiusura di queste unità produttive, favorire un maggiore inserimento dei produttori nella trasformazione, avere iniziative a sostegno dell'occupazione;

c) se non ritenga, ad un anno dalla sua scadenza, di fare il punto sul piano bieticolo saccarifero nazionale per verificare la concretizzazione degli obiettivi in esso indicati e la sua rispondenza alle esigenze di sviluppo della nostra agricoltura e dell'economia in generale, in prospettiva della scadenza del mercato unico comunitario del 1992.

(3-00307)

NATALI, GUIZZI, PIERRI, ZANELLA, PIZZO, FERRARA Pietro, CALVI, GEROSA, SIGNORI, COVI, RIVA, CORLEONE, ALBERICI, BOLLINI. - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* - Per sapere se risulti autentica la firma del

professor Luigi Rossi Bernardi, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in calce ad una lettera-circolare (su carta intestata dell'università di Milano, facoltà di medicina, dipartimento di scienze e tecnologie biomediche) con la quale si invita ad esprimere il voto di preferenza nelle elezioni del 25 e 26 gennaio per il rinnovo del Comitato nazionale per le scienze mediche e biologiche del CNR a favore dei componenti uscenti, di cui ad un elenco allegato, allo scopo di mantenere «continuità di indirizzo del Comitato».

Gli interroganti chiedono, inoltre, di sapere:

a) se tale intervento appaia compatibile con la carica di presidente del CNR, che è di nomina del Governo, e se, invece, tale intervento non integri gli estremi di una grave scorrettezza deontologica;

b) quali iniziative si intenda adottare, ove la firma del professor Rossi Bernardi risulti autentica.

(3-00308)

MURMURA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - La gravissima situazione in cui versano gli uffici giudiziari in Calabria, per effetto delle molteplici mancanze negli organici, più volte denunciata, di recente accertata da una qualificata rappresentanza del Consiglio superiore della magistratura, esige la più pronta soluzione poichè il notevole carico di lavoro in penale ed in civile non è ulteriormente sopportabile dai pochi ed ottimi appartenenti all'ordine giudiziario operanti nella regione.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere gli intendimenti del Governo per il superamento della gravissima crisi.

(3-00309)

GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, BOLDRINI. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere:

come valuti le notizie di stampa sugli esiti negativi del recente incontro del COCER (Consiglio centrale di rappresentanza militare) con il Ministro della difesa, incontro che avrebbe assunto toni drammatici segnando un punto grave di rottura del confronto istituzionalmente previsto ai fini della massima collaborazione per la soluzione dei problemi dei militari;

se risulti che il COCER avrebbe da circa due mesi inoltrato richiesta di essere ricevuto anche dalle Commissioni parlamentari della Camera e del Senato e, nel caso, per quali ragioni tale richiesta ancora non sia stata trasmessa alle rispettive Commissioni;

se non ritenga, comunque, di adoperarsi perchè sia rimosso ogni ostacolo allo sviluppo dei rapporti COCER-Parlamento, previsti dalla legge.

(3-00310)

PICANO. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica.* - Premesso:

che il 26 gennaio 1988 presso la sede del Ministero del lavoro è stato firmato un accordo tra l'amministratore delegato della Cartiera Pigna spa e le organizzazioni sindacali con cui la società Pigna s'impegna a costruire a Castelliri (Frosinone) un nuovo stabilimento denominato Cartotecnica Meridionale spa, che dovrebbe servire a riassorbire i lavoratori attualmente

in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore e già dipendenti dalla CISA;

che, in seguito, si è diffusa la notizia di una iniziativa dell'Istituto Poligrafico, tramite la controllata Cartiera Miliani di Fabriano, per la costruzione di uno stabilimento a Pioraco (Macerata) per la produzione di articoli per la scuola e l'ufficio;

che l'ingresso della Fabriano in questo settore del mercato ha allarmato tutti i produttori nazionali già operanti nel settore;

che il difficile equilibrio faticosamente raggiunto negli ultimi anni sarebbe senz'altro compromesso dall'ingresso di un produttore pubblico;

che a questo punto la società Pigna avrebbe annunciato il mancato decollo dell'iniziativa già anticipata nel territorio meridionale dove la situazione occupazionale è molto pesante,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda prendere per evitare uno spreco di risorse statali, per rafforzare la base occupazionale del Mezzogiorno e per tener fede ai patti sottoscritti al Ministero del lavoro alla presenza del Governo.

(3-00311)

VECCHI, TRIPODI, CANNATA. - *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, della sanità e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.* - In relazione alle notizie apparse su vari organi di stampa in merito all'annullamento, deciso dalla Corte di giustizia europea, della direttiva che impedisce il commercio delle carni trattate con estrogeni, gli interroganti chiedono di sapere:

se sia vero che la Corte di giustizia europea abbia annullato la direttiva solo perchè adottata con la forma scritta che richiede l'unanimità sulla procedura, mentre ha riaffermato che la materia può essere decisa a maggioranza qualificata;

se sia vero che l'Italia ha consentito che durante il 1988 possano essere commerciate le carni trattate con estrogeni fino a esaurimento delle scorte;

se sia vero, inoltre, che nessuna modificazione allo stato delle cose si sia verificata dal momento che l'annullamento della direttiva non stravolge le legislazioni nazionali che hanno già, tranne la Gran Bretagna, attuato la direttiva;

se il Governo intenda promuovere la riadozione della direttiva entro il più breve termine con la procedura ordinaria;

se, infine, si intenda adottare qualche provvedimento concreto per impedire anche il commercio delle scorte delle carni trattate con estrogeni, dal momento che tale trattamento è già da tempo vietato in Italia.

(3-00312)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

NIEDDU. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che ad Avezzano esiste una sezione staccata dell'ufficio provinciale di motorizzazione civile dell'Aquila, che serve un bacino d'utenza di oltre 124.000 abitanti;

che tale ufficio, aperto per soli sei giorni al mese, effettua esami e revisioni secondo calendario e ciò significa che, su 20.000 richieste di esame, possono esserne soddisfatte solo la metà (9.500);

che, inoltre, l'alto numero di presenze annue di utenti fa registrare 12.000 operazioni tecniche, 70 sedute straordinarie per revisioni, 140 sedute straordinarie per esami, 120 collaudi con 4 ditte trasformatrici;

che, di conseguenza, per effettuare revisioni o collaudi occorrono agli utenti più di tre o quattro mesi;

tenuto presente che esistono già i locali della sezione staccata dell'ufficio provinciale di motorizzazione civile dell'Aquila ad Avezzano e, disponendo tali uffici di personale residente ad Avezzano, molti problemi logistici e pratici per l'ampliamento del servizio sarebbero facilmente superati,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno rendere operativa la sede staccata per l'intera durata del mese lavorativo, minimizzando in tal modo i problemi delle attese e del sovraccarico di lavoro nei sei giorni mensili attualmente disponibili per le operazioni di competenza di tale ufficio, realizzando quindi un notevole miglioramento del servizio, con soddisfazione dell'utenza e del personale locale addetto, sottoponendo agli organi competenti del Dicastero la proposta di rendere continuativa l'attività della sezione staccata di Avezzano, dipendente dall'ufficio provinciale di motorizzazione civile dell'Aquila.

(4-01194)

POLLICE. - *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che la piana ove è ubicato il comune di Albenga (Savona) ha un indirizzo economico prevalentemente agricolo, con particolare sviluppo delle produzioni in serra;

che in suddetto comune è inoltre particolarmente sviluppato un artigianato legato alla costruzione di infrastrutture agricole;

che, all'interno di questa attività di produzione di serre, la società cooperativa Nuova Salco, con più di cinquanta soci e lavoratori, ha assunto, ormai da tempo, una rilevanza di carattere nazionale;

che tale cooperativa ha acquisito nel sopra citato settore capacità professionali ad alto livello, brevettando tipi di produzione a carattere internazionale, acquisendo lavori su tutto il territorio nazionale e ricevendo richieste anche a livello internazionale;

considerato:

che tale unità produttiva, affiliata alla unione cooperative, nasceva con una situazione finanziaria supportata esclusivamente dai prestiti e dalle liquidazioni dei singoli soci che hanno dovuto ricorrere a forti esposizioni bancarie;

che, oltre a questa situazione di partenza, grazie ad una pessima ed avventuristica gestione amministrativa e di mercato, tale cooperativa, nonostante una buona condizione del mercato, si trova oggi in una situazione di forte passivo di bilancio, di indebitamento con le banche e addirittura di situazioni fideiussorie di singoli soci, tale da imporre la fermata produttiva;

che, in assenza della Nuova Salco, sul mercato si stanno verificando fenomeni di penetrazione di società straniere nella stessa area del Savonese,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga tale cooperativa, pur nelle sue piccole dimensioni, strategica nell'ambito dello sviluppo dell'agricoltura in serra nel nostro paese ed in specifico rispetto alla Riviera ligure;

se non si ritenga, inoltre, di dover intervenire, nell'ambito delle rispettive competenze, onde ricercare le possibili soluzioni al fine di riportare la cooperativa Nuova Salco nel pieno delle sue capacità produttive;

se non si ritenga di doversi fare parte proponente, presso la regione Liguria e gli enti locali interessati, di una ipotesi di risoluzione delle difficoltà finanziarie della cooperativa per non perdere definitivamente quote di mercato e posti di lavoro.

(4-01195)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere se il decreto 26 gennaio 1988, n. 30, del Ministro della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1988, che istituisce cinque nuove figure professionali collocate nel ruolo sanitario dei dipendenti delle unità sanitarie locali (audioprotesista, podologo, tecnico di angiocardiochirurgia perfusionista, tecnico di neurofisiopatologia, igienista dentale), non risulti viziato da illegittimità laddove stabilisce che requisito specifico per l'ammissione ai concorsi è il possesso di attestati di abilitazione di corsi svolti in presidi del servizio sanitario nazionale.

L'interrogante, nell'evidenziare che con tale decretazione viene riconosciuto valore legale a titoli di studio non disciplinati da alcuna legge, chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga doveroso intervenire con immediatezza per eliminare tale illegittimità e per richiamare il Ministro della sanità al rispetto delle proprie attribuzioni, atteso che il decreto in oggetto opera per la parte qui indicata uno straripamento di competenze ed è anche in contrasto con la disposizione di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, che consente soltanto di identificare nuove figure, con i relativi profili professionali e la collocazione nei ruoli.

(4-01196)

D'AMELIO. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso che, con decreto ministeriale del 21 febbraio 1986, il Ministero delle finanze ha individuato ulteriori uffici del registro e dell'IVA come sedi di primo dirigente;

considerato che in moltissimi casi tali uffici sono stati per molti anni e continuano ad essere diretti da funzionari non aventi detta qualifica con grande dedizione ed impegno;

ritenuto che la situazione contingente dell'organico del personale dirigente non permette l'assegnazione a ciascuno di detti uffici di un funzionario con idonea qualifica,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo per evitare che la suddetta modifica possa punire gli attuali direttori, i quali, con il loro operato, hanno influito positivamente sui

risultati conseguiti dagli stessi uffici e che si vedrebbero scavalcati ingiustamente da vincitori di concorso senza alcuna specifica esperienza professionale o da altri colleghi che hanno ottenuto l'inquadramento nella carriera dirigenziale con scrutinio a merito comparativo, senza aver mai diretto un ufficio e senza, conseguentemente, avere avuto mai responsabilità dirette.

(4-01197)

FLORINO. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso che il CIPE ha stanziato 31 miliardi e 720 milioni per la costruzione della circumarcheologica, una superstrada che dovrebbe passare vicino al tratto est e nord dell'antica cinta urbana della città romana più bella e meglio conservata del nostro paese, Pompei; un progetto brutale, come è stato definito dal presidente dell'associazione archeologi tedeschi Volcher Michail Strocka e da una serie di appelli lanciati da tutti gli estimatori ed amatori dell'antica città dissepolta;

considerato che la circumarcheologica, rasentando l'antica cinta urbana, distruggerebbe le necropoli finora solo in parte venute alla luce ed altre individuate e non ancora o solo in parte scavate, isolando l'antica città dal suo paesaggio storico, ancora intatto ed immune da aggressioni di ruspe, bitume e colate di cemento e sconvolgendo l'assetto paesaggistico conosciuto in tutto il mondo,

l'interrogante chiede di sapere con urgenza, alla luce dei fatti menzionati, quali iniziative si intenda assumere al fine di rendere inoperante la delibera adottata dal consiglio comunale di Pompei che cancella i vincoli della legge Galasso, non riconoscendo le limitazioni che il decreto imponeva ad aree di particolare interesse paesaggistico e storico.

(4-01198)

MANTICA. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso che il bollettino, anno quarto, n. 11, della CONSOB, pubblicato il 21 dicembre 1987, riporta le comunicazioni n. MI/87/11218 e n. MI/87/11219, in cui in forma anonima la CONSOB si rivolge ad una società di revisione multinazionale e alla sua capogruppo estera minacciandone la radiazione dall'albo a seguito di una serie di illeciti già oggetto di precedenti richiami;

considerato che è notorio trattarsi della Arthur Andersen, strapotente e «strafottente» società operante da anni nel nostro paese con metodi a dir poco discutibili, in violazione di leggi che minacciano di affossare le società italiane indipendenti di revisione in un momento così delicato, in cui la trasparenza e la correttezza sono elementi imprescindibili per ridare credibilità al mercato dell'intermediazione finanziaria;

ritenuto che il tono usato dalla CONSOB non risulta all'interrogante in linea con la gravità della denuncia, confermando un'arrendevolezza della CONSOB stessa nei confronti delle società che vantano coperture politiche (ed anche queste per quanto riguarda la Arthur Andersen sono note a tutti),

l'interrogante chiede di conoscere:

a) quali azioni intenda intraprendere il Ministro in indirizzo, attraverso la CONSOB, per obbligare la società in questione al rispetto delle leggi italiane e se non sia il caso di procedere alla sua radiazione dall'albo;

b) quali interventi intenda assumere nei confronti della CONSOB affinché questa eserciti i poteri ad essa attribuiti dalla legge n. 216 in forma completa, ricordando che enti analoghi in altri paesi sono noti per la loro capacità di essere punto di riferimento innanzitutto morale, a difesa delle leggi dello Stato e della correttezza di comportamento degli operatori.

(4-01199)

CONSOLI, CANNATA, PINNA. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che dal 1981, prima come autolinea gran turismo e dal 1985 come linea ordinaria giornaliera, è in atto, tramite concessione della ditta Miccolis spa, il collegamento Taranto-Salerno-Napoli;

che tale collegamento, anche in conseguenza della carenza strutturale della linea ferroviaria, aggravata peraltro dalle interruzioni per complessi lavori in atto, rispondeva ad esigenze diffuse;

che la concessione dell'autolinea ordinaria è stata annullata da sentenza del TAR del Lazio del 2 febbraio 1987 con la seguente motivazione: «Mancata acquisizione del parere della commissione per il coordinamento dei servizi automobilistici di linea con quelli ferroviari», determinando di conseguenza la sospensione del servizio, con grave disagio per gli utenti, anche perchè in una parte di quella tratta il servizio ferroviario è interrotto,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover assumere un provvedimento che comunque garantisca provvisoriamente il servizio automobilistico di linea tra Taranto e Napoli, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato su un contenzioso, sollevato peraltro da forze che hanno pretese di monopolio nel settore.

(4-01200)

BERTOLDI, GAROFALO. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* - Premesso:

che la fabbrica Durst phototechnik Bressanone ha richiesto, in data 7 settembre 1987, intervento straordinario cassa integrazione guadagni, *ex lege* 12 agosto 1977, n. 675, per dodici mesi, dal 7 agosto 1987 al 7 agosto 1988;

che tale richiesta è parte di un difficile processo di riorganizzazione aziendale costruito con le organizzazioni sindacali e con l'intervento della provincia autonoma di Bolzano, che hanno ritenuto indispensabile e congruo tale periodo per il superamento dei problemi di riorganizzazione della Durst e per alleviare i gravi problemi dei lavoratori dipendenti;

che l'ufficio del lavoro di Bolzano e l'ufficio regionale di Trento hanno espresso parere favorevole, anche per evitare negative ripercussioni sociali in un'area industriale già colpita sul piano occupazionale;

che una decisione del CIPI respinge ora, con delibera dell'11 febbraio 1988, la richiesta del prolungamento di sei mesi, cioè sino alla scadenza del 6 agosto 1988,

si chiede di conoscere:

le motivazioni della decisione negativa del CIPI, che sembra presa anche con diversità di opinione fra i Ministri;

se non si ritenga opportuno rivedere la decisione del CIPI, valorizzando l'opinione favorevole del Ministero del lavoro.

(4-01201)

PINNA, ALBERICI, MACIS. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il provveditore agli studi di Nuoro, a seguito di ispezione ministeriale sugli atti amministrativi dei distretti scolastici della provincia di Nuoro, ha ritenuto di riscontrare alcune irregolarità a carico del consiglio del distretto n. 10 di Macomer;

che, a seguito di tale riscontro, ha proceduto a formulare gli addebiti al professor Pier Gavino Vacca, docente dipendente dallo stesso provveditorato, già consigliere e poi presidente del distretto, chiamandolo al reintegro di una somma di circa due milioni;

che gli addebiti mossi al professor Vacca consistono essenzialmente nell'aver questi partecipato, previa regolare delibera degli organi distrettuali, ad alcuni convegni nazionali sullo specifico tema delle tossicodipendenze e dell'acoolismo, con rimborso delle spese, regolarmente documentate, a carico del bilancio del distretto scolastico;

che tale partecipazione rispondeva all'esigenza di una presenza attiva a importanti momenti del dibattito nazionale su una problematica certamente pertinente ai compiti istituzionali dell'organo distrettuale, partecipazione indispensabile per assolvere in modo qualificato il ruolo di proposta e di iniziativa dei distretti, spesso sollecitata da codesto stesso Ministero;

che, in coerenza a quanto sopra, il distretto di Macomer, grazie anche al fattivo impegno del professor Vacca, è stato per anni uno dei pochi attivi in Sardegna e ha svolto un intenso e documentabile programma di iniziative in collaborazione con la USL e altri organismi,

gli interroganti chiedono di sapere:

se l'indagine sulla regolarità degli atti contabili e amministrativi dei distretti scolastici sia stata disposta in tutta l'Italia, con quali obiettivi e con quali esiti;

quale sia il livello di utilizzo dei fondi assegnati ai distretti scolastici nel corso degli ultimi anni;

se non si ritenga che sia da individuare in un atteggiamento burocraticamente soffocante una delle ragioni di mortificazione e di paralisi degli organi collegiali e, in modo specifico, dei distretti scolastici;

quali disposizioni di legge facciano divieto agli organi distrettuali di disporre la partecipazione di propri componenti a convegni di studio inerenti tematiche connesse ai propri compiti istituzionali;

se non si ritenga giuridicamente anomala la procedura adottata dal provveditore agli studi di Nuoro nell'imporre ad un proprio dipendente il reintegro delle somme per addebiti totalmente estranei alla sua funzione docente;

se non si ritenga, pertanto, di intervenire presso il provveditore di Nuoro perchè disponga la revoca del provvedimento ai danni del professor Vacca.

(4-01202)

GIANOTTI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Si chiede di sapere:

che cosa si intenda fare a proposito del gruppo cartario Fabocart, sottoposto a commissariamento straordinario nel 1984, sottoposto ad asta di

vendita nel settembre 1987 e comprendente gli stabilimenti di Arbatax, Chieti, Coazze, Serravalle, Toscolano e la sede uffici di Milano;

quali siano le reali prospettive produttive dei vari stabilimenti, sulla base delle valutazioni del commissario straordinario, dottor Mario Lupo;

quali siano le garanzie di rilancio produttivo e di mantenimento dell'occupazione offerte dai partecipanti all'asta;

se non si ritenga di dover prevedere l'intervento di un gruppo pubblico, quale il Poligrafico dello Stato, che potrebbe rilevare il complesso degli impianti e offrire maggiori prospettive di lavoro.

(4-01203)

GIANOTTI. - *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* - Tenuto conto che la legge prevede l'obbligo dell'autotassazione, pari al 92 per cento dell'imposta pagata nell'anno prima, se supera di lire 100.000 la precedente dichiarazione dei redditi;

considerato che l'autotassazione deve essere effettuata nel mese di novembre dell'anno relativo alla dichiarazione;

rilevato che i lavoratori che sono sottoposti al trattamento della cassa integrazione guadagni e vengono retribuiti dall'INPS ricevono i loro compensi con grandi ritardi, molto spesso ben oltre l'anno in corso;

visto che, in queste condizioni, tali lavoratori non sono in grado di sapere quale sarà il loro introito e, in taluni casi, nemmeno se percepiranno l'intera retribuzione,

si chiede ai Ministri in indirizzo di sapere se non ritengano di dover impartire particolari disposizioni agli uffici delle imposte, che consentano il pagamento dilazionato nel caso di lavoratori che si trovino nelle condizioni sopra citate e siano in grado di esibire la documentazione del ritardato pagamento della cassa integrazione guadagni.

(4-01204)

CORLEONE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso che il giorno 4 ottobre 1987 i giornali davano notizia del suicidio, avvenuto nel carcere di La Spezia, dove era rinchiuso per traffico di stupefacenti, del signor Alberto Caravelli, di 33 anni, l'interrogante chiede di sapere;

da quanto tempo Alberto Caravelli fosse in carcere in attesa di giudizio;

quali provvedimenti fossero stati presi dalla direzione carceraria, essendo noto, come asseriscono i giornali, che da tempo soffriva di disturbi depressivi.

(4-01205)

GIUSTINELLI, LOTTI, SENESI, MAFFIOLETTI, VETERE. - *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente e della sanità.* - Premesso:

che ormai da lungo tempo costituisce ordinario spettacolo la presenza in aree di interesse paesaggistico, nelle campagne, nelle strade o in altri luoghi pubblici, specie delle grandi città, di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi abbandonati per cessazione della circolazione, oppure relitti degli stessi ridotti in tale stato in consanguenza di incidenti;

che, come è quotidianamente verificabile, il sussistere di dette situazioni incentiva - anche a causa dell'inerzia o dell'impossibilità a

provvedere da parte di pubblici servizi all'uopo preposti - il sorgere, intorno a detti nuclei, di discariche abusive di rifiuti, con evidente danno per la salute pubblica, per l'ambiente e, in molti casi, per la circolazione stradale;

che tale stato di cose non sembra ulteriormente procrastinabile, anche in considerazione della reazione della pubblica opinione che lamenta il perpetuarsi dell'assenza di interventi atti a far cessare quanto rappresentato;

che si appalesa, da più parti, l'esigenza di intervenire al riguardo anche mediante una modificazione della vigente normativa in materia di cessazione della circolazione di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi prevista dal vigente codice della strada,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) quali iniziative, di carattere legislativo, s'intenda adottare al fine di far cessare la causa prima dell'insorgere delle situazioni evidenziate e, quindi, se non sia opportuno procedere alla modificazione dell'articolo 61 della legge 27 ottobre 1958, n. 956, e del corrispondente articolo 61 del vigente codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel senso che alla comunicazione ivi prevista all'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico, relativa alla distruzione o alla demolizione di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, debba essere allegata apposita attestazione;

a) nel caso di distruzione totale, rilasciata dalla autorità competente a certificazione di detto evento;

b) nel caso di demolizione, rilasciata da ditta regolarmente iscritta nei modi di legge, a certificazione di aver direttamente provveduto a tale adempimento;

2) se, nel caso di cui al punto b), al fine di evitare il rilascio e l'uso di attestazioni di comodo, non sembri opportuna la previsione di sanzioni che valgano a scongiurare detta possibilità.

(4-01206)

RUFFINO. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* - Premesso:

che con la legge 20 maggio 1985, n. 207, è stata prevista e disciplinata la mobilità del personale delle USL all'INPS;

che all'articolo 12 tale legge prevede espressamente che il Ministro del lavoro - di concerto con il Ministro della sanità - emette i relativi decreti;

che sono ormai decorsi, inutilmente, oltre 32 mesi dalla avvenuta approvazione della legge e dalla conseguente sua promulgazione sulla *Gazzetta Ufficiale*;

che le legittime attese dei dipendenti, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, sono state sinora disattese e frustrate;

che la situazione determina gravi disservizi sia presso gli enti in cui il personale presta attualmente servizio, in una situazione di assoluta precarietà, sia presso l'INPS, ove permangono vacanze di posti e conseguenti disservizi;

che la reiterata, grave, inammissibile non applicazione della legge non può non comportare rilevanti responsabilità sotto ogni profilo, anche di natura economico-contabile per i disservizi ed i costi sopra denunciati,

l'interrogante chiede di conoscere:

le ragioni dell'inammissibile ritardo nell'adempimento di una norma legislativa;

se non si ritenga che tale ritardo configuri, quanto meno, omissione di atti dovuti, anche in rapporto alle legittime aspettative del personale.

(4-01207)

VETTORI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere:

se considera normale la misura di oltre mille pratiche da liquidare esistente presso la sede INAIL di Rovereto (Trento);

se corrisponde al vero, come si afferma in sede sindacale, che tale situazione deriverebbe da carenze di organico del personale che presenterebbe squilibri rispetto ad altre sedi e ad altre zone del paese;

quali iniziative intenda il Governo assumere nei confronti dell'INAIL per migliorarne il funzionamento, quanto meno in occasione dell'introduzione del nuovo processo informatico.

(4-01208)

RUFFINO. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che il Comitato interministeriale prezzi (CIP) ha sempre provveduto a rivedere, adeguandoli, i margini di distribuzione per i rivenditori di prodotti petroliferi, in base al decreto-legge luogotenenziale n. 347 del 19 ottobre 1944;

che, con il passaggio al regime di sorveglianza dei prezzi dei prodotti stessi (luglio 1982), tale incombenza passò, in base al provvedimento CIP n. 26 del 1982, ad una commissione interprofessionale della quale facevano parte, oltre ai rappresentanti dello stesso CIP e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche quelli delle parti interessate;

che, dopo una prima decisione (ottobre 1982), la revisione dei margini, che avrebbe dovuto essere semestrale, si è bloccata in quanto ripetuti incontri ufficiali ed ufficiosi si sono rivelati infruttuosi di fronte all'ostinata intransigenza delle compagnie petrolifere e anche una mediazione del Ministero dell'industria, che aveva avuto l'accettazione della compagnia di Stato, si arenò in quanto le compagnie private, riunite nell'unione petrolifera, negarono ogni assenso, con la conseguenza di una situazione di completo stallo;

che il TAR del Lazio, con sentenza n. 517 dell'11 giugno 1984, pubblicata il 25 ottobre 1984, ha annullato la competenza della commissione interprofessionale, restituendo al CIP ogni competenza in materia;

che, nonostante le ripetute richieste sia verbali che scritte, il CIP da allora non ha più assunto alcuna iniziativa cui è tenuto per legge, nonostante siano già stati presentati più ricorsi dinanzi al TAR;

che unico passo compiuto è l'inserimento nel provvedimento n. 28 del 9 ottobre 1987, che proroga a tempo indeterminato il regime di sorveglianza sulle benzine, con l'introduzione dello scarto quadratico medio (maggiorazione di lire 17 circa del prezzo medio europeo a totale vantaggio delle compagnie petrolifere), di un semplice «stimolante» invito a compagnie e associazioni di categoria a definire i modelli contrattuali,

l'interrogante chiede di conoscere con l'urgenza che il caso richiede quali provvedimenti il Ministro in indirizzo, nella sua qualità di presidente delegato del CIP, intenda disporre per porre termine ad una situazione di

netta penalizzazione, in quanto i margini indicati sono fermi dall'ottobre 1982, nonostante i maggiori costi nel frattempo intervenuti nel settore del lavoro, dei trasporti, dei pezzi di ricambio e i maggiori oneri finanziari dovuti anche all'aumento delle imposte sui prezzi dei prodotti.

(4-01209)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-00310, del senatore Giacchè, sullo stato dei rapporti tra il consiglio centrale di rappresentanza militare ed il Ministro della Difesa;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00307, del senatore Vecchi, sui problemi del settore saccarifero;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00311, del senatore Picano, sui problemi occupazionali del settore cartario nel Frosinate;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00306, del senatore Lops, sui problemi della tutela ambientale connessi con l'attuazione delle norme concernenti gli scarichi di acque da frantoi oleari.

